



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
PER LA PREVENZIONE DEI REATI
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Rev. Novembre 2025

INDICE

1. PARTE GENERALE – IL D.LGS 231/2001	8
1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I.	8
2. ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	10
3. SANZIONI	11
3.1 TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICABILI	11
4. MODELLO DI ESSERE SPA	11
4.1 FINALITÀ DEL MODELLO	11
5. LE ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ESSERE SPA	12
6. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	13
7. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI	13
7.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI ED ELABORAZIONE DELLE PARTI SPECIALI DEL MODELLO	14
7.2 MAPPATURA ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO	15
7.3 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO E STRUMENTALI	15
8. GLI ELEMENTI DEL MODELLO	15
8.1 PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	17
9. ORGANISMO DI VIGILANZA	17
9.1 COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE	17
9.2 POTERI E COMPITI	18
9.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV	20
9.4 L'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI	21
9.5 AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA	22
9.6 REFERENTE INTERNO PER LE ATTIVITÀ DELL'ODV	23
10. WHISTLEBLOWING	23
10.1 LA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING E CANALI PER LE SEGNALAZIONI	24
11. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	25
11.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	25
11.2 FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	25
11.3 INFORMAZIONE AI PARTNER	26
12. SISTEMA DISCIPLINARE	26
12.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	26
13. I DESTINATARI	27
14. PARTE SPECIALE - REGOLE GENERALI	29
15. REATI CONTRO LA PA (ARTT. 24 E 25)	30

15.1	ALTRI REATI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	31
15.2	DEFINIZIONE DI PA, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.....	32
15.3	LE AREE SENSIBILI.....	33
15.4	CASISTICA ESEMPLIFICATIVA.....	34
15.5	SISTEMA DI CONTROLLO.....	37
15.6	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	39
15.7	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO.....	43
15.8	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	45
16.	REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS) - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)	46
16.1	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO) E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO).....	46
16.2	DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO).....	48
16.3	LE AREE SENSIBILI.....	49
16.4	CASISTICA ESEMPLIFICATIVA.....	49
16.5	SISTEMA DI CONTROLLO.....	50
16.6	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	51
16.7	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO.....	52
16.8	STRUMENTI E TECNOLOGIE.....	53
16.9	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI.....	53
16.10	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	54
17.	REATI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER).....	55
17.1	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D. LGS. 231/01) ANCHE EVENTUALMENTE COMMESSI IN MODALITA' TRANSNAZIONALE EX L. 146/2006.....	55
17.2	LE AREE SENSIBILI.....	56
17.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	57
17.4	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO.....	57
17.5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	57
18.	REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1).....	58
18.1	LE AREE SENSIBILI.....	58
18.2	SISTEMA DI CONTROLLO.....	58
18.3	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO.....	59
18.4	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	60
19.	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER).....	61
19.1	LE AREE SENSIBILI.....	63
19.2	SISTEMA DI CONTROLLO.....	63
19.3	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	64
19.4	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO.....	65
19.5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	66
20.	REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001).....	67
21.	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001).....	68

22.	REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231/2001)	69
23.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES).....	70
23.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001	70
23.2	ASSETTO ORGANIZZATIVO DI ESSERE SPA	72
23.3	IL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE DEGLI ASPETTI HSE	72
23.4	ATTIVITÀ SENSIBILI NELLA SOCIETÀ.....	73
23.5	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	75
23.6	RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO-STRUTTURALI DI LEGGE.....	76
23.7	INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI.....	77
23.8	GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	77
23.8.1	<i>Attività di sorveglianza sanitaria.....</i>	<i>78</i>
23.8.2	<i>Attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.....</i>	<i>78</i>
23.8.3	<i>Attività di vigilanza sull'applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate</i>	<i>79</i>
23.8.4	<i>Attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie</i>	<i>80</i>
23.8.5	<i>Attività di periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli cautelari previsti ed adottati da Essere spa</i>	<i>80</i>
23.9	ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	81
23.10	ULTERIORI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO RILEVANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI REATI	81
23.11	DESTINATARI INTERNI DELLA PARTE SPECIALE	85
23.12	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	85
23.13	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	86
24.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES 1 DEL DECRETO)	87
24.1	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25- OCTIES)	87
24.2	LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.....	88
24.3	LE TIPOLOGIE DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES 1 DEL DECRETO).....	89
24.4	AREE SENSIBILI.....	90
24.5	SISTEMA DI CONTROLLO	90
24.6	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	92
24.7	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	93
24.8	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	93
25.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES).....	94
25.1	SISTEMA DI CONTROLLO	94
25.2	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	94
25.3	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	95
26.	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)	96
26.1	PREMESSA ED ELENCO DEI REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTI.....	96

26.2	LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES).....	96
26.3	PROTOCOLLI AMBIENTALI ED ULTERIORI STRUMENTI GESTIONALI E DI CONTROLLO PREDISPOSTI.....	108
26.4	SINTESI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELLA SOCIETÀ.....	109
26.5	PROTOCOLLI CAUTELARI SPECIFICI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO EX D.LGS. 231/01 IN RELATIVE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE.....	109
26.6	GESTIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI.....	110
26.6.1	<i>Gestione dei rifiuti e dei possibili eventi di contaminazione o compromissione o deterioramento delle matrici ambientali</i>	110
26.6.2	<i>Gestione delle emissioni in atmosfera</i>	111
26.7	GESTIONE DEI PROFILI AUTORIZZATORI, DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	112
26.8	ASSETTO ORGANIZZATIVO E SISTEMA DELLE DELEGHE IN MATERIA AMBIENTALE.....	113
26.9	ULTERIORI PROTOCOLLI FINALIZZATI A SCONGIURARE LA COMMISSIONE DI REATI.	113
26.10	SISTEMA DI CONTROLLO	114
26.11	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO.....	114
26.12	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	115
27.	IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-DUODECIES)	116
27.1	LE TIPOLOGIE DI REATO.....	116
27.2	AREE SENSIBILI.....	118
27.3	SISTEMA DI CONTROLLO	118
27.4	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO.....	120
27.5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	120
28.	REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES)	121
28.1	LE AREE SENSIBILI	123
28.2	SISTEMA DI CONTROLLO	125
28.3	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	126
28.3.1	<i>Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale e delle modificazioni organizzative</i>	126
28.3.2	<i>Determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette</i>	126
28.3.3	<i>Esecuzione dei versamenti</i>	127
28.3.4	<i>Contabilizzazione e archiviazione della documentazione</i>	127
28.3.5	<i>Compilazione ed invio telematico delle dichiarazioni</i>	127
28.3.6	<i>Gestione delle attività esternalizzate al consulente esterno</i>	128
28.3.7	<i>Gestione del contenzioso</i>	130
28.3.8	<i>Approvvigionamento di beni e servizi e vendite</i>	130
28.3.9	<i>Negoziante e stipula di contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi</i>	130
28.3.10	<i>Gestione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi</i>	131
28.3.11	<i>Accreditamento clienti</i>	132
28.3.12	<i>Gestione ordini/contratti di vendita e fatturazione attiva</i>	132
28.3.13	<i>Gestione del personale (in aggiunta a quanto previsto nelle altre Parti Speciali per quanto di competenza)</i>	132
28.3.14	<i>Gestione note spese del personale</i>	133
28.3.15	<i>Gestione dei sistemi informativi e della documentazione contabile</i>	133
28.3.16	<i>Gestione contabilità Fornitori</i>	134
28.3.17	<i>Gestione contabilità cespiti</i>	135

28.3.18	Gestione incassi, pagamenti, banche e piccola cassa	136
28.3.19	Gestione delle sponsorizzazioni, delle spese di rappresentanza e degli omaggi	137
28.4	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	138
28.5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	139
29.	I REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO)	140
29.1	PRESIDI DI CONTROLLO E PROCEDURE "TESTO UNICO IN MATERIA DI ACCISE – TUA"	140
29.1.1	Vettore energetico: Energia Elettrica	140
29.1.2	Vettore energetico: Gas Naturale.....	141
29.1.3	Vettore energetico: Gasolio.....	141
29.1.4	Vettore energetico: Altri combustibili fossili.....	142
29.1.5	Rimborsi accise.....	142
29.2	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	143
29.3	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	143
30.	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES).....	144
30.1	I REATI CONSIDERATI SONO I SEGUENTI:.....	144
30.2	AREE SENSIBILI.....	145
30.3	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	146
30.4	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	146
31.	DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25-UNDEVICIES).....	147
32.	ALLEGATI AL MODELLO	149

PARTE GENERALE

1. PARTE GENERALE – IL D.LGS 231/2001

1.1 Quadro normativo di riferimento ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società¹.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Alla data di aggiornamento del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs n. 75/2020]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs n. 75/2020]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs 125/2016]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs n.38/2017 e dal D.Lgs n. 19/2023]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

¹La normativa in esame ha lo scopo di adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs n. 107/2018]
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs n. 195/2021]
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs 184/2021]
16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs 184/2021]
17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]
18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs n. 21/201]
20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs n. 21/2018]
22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
23. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs n. 75/2020]
24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs n. 75/2020]
25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
29. Delitti contro gli animali (Art.25 undevices, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L.n.82/2025].

Per un maggior grado di dettaglio si rimanda al “Catalogo dei Reati” (**Allegato 01**).

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi.

Tali ulteriori requisiti della responsabilità degli enti possono essere distinti in “soggettivi” ed “oggettivi”.

I primi sono integrati dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- **soggetti in “posizione apicale”**, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in

nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;

- **soggetti "subordinati"**, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

I requisiti oggettivi sono rappresentati dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura;
- nel caso, invece, il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo dell'agente o di terzi, l'ente non ne risponde.

2. ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, il quale è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- il costante adeguamento di esso alla variazione della normativa di riferimento nonché alla variazione dell'organizzazione aziendale;
- la costante vigilanza attiva e proattiva dell'organismo di Vigilanza;
- azioni di adeguata divulgazione e formazione.

3. SANZIONI

3.1 Tipologia di sanzioni applicabili

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

4. MODELLO DI ESSERE SPA

4.1 Finalità del Modello

Essere spa è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, **Essere spa** ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma possano migliorare la propria struttura organizzativa, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della Società medesima.

Attraverso l'adozione del Modello **Essere spa** si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da **Essere spa**, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali **Essere spa** intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

5. LE ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ESSERE SPA

L'azienda nasce a Forlì nel 1978 come Mengozzi Spa. Nel 1990 costruisce il proprio primo inceneritore di proprietà, arrivando così a chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti. Nel 2000 – sulla base dell'esperienza acquisita con i contenitori in acciaio – sviluppa poi i nuovi contenitori in plastica della linea SYSTEM.

A questo passaggio si aggiungono anche l'implementazione di un sistema automatico di svuotamento e sanificazione e svariate attrezzature per il riciclo dei contenitori, che nel 2001 finiscono per costituire il nuovo termovalorizzatore con recupero energetico.

Nel 2016 **Essere Spa** entra a far parte del Gruppo EcoEridania, che ne detiene il 100%. Potendo contare sull'appoggio di tutte le aziende del Gruppo e godendo dello sviluppo di efficaci sinergie, fin dalla sua acquisizione l'azienda contribuisce quotidianamente all'affermazione e al consolidamento del Gruppo EcoEridania sul mercato e territorio nazionale.

Presso la sede di Forlì è presente un inceneritore per il termovalorizzatore di rifiuti speciali di origine sanitaria, in particolare pericolosi a rischio infettivo. All'interno dell'impianto di Essere Spa sono presenti tutte le strutture deputate al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di origine sia sanitaria che industriale, cui si aggiunge anche una zona in cui avviene l'incenerimento dei rifiuti con recupero di energia.

Il Sistema Integrato raccoglie in un unico impianto industriale, completamente automatizzato, tutti i processi legati alla gestione dei rifiuti sanitari ed è autorizzato a smaltire 32.000 tonnellate di rifiuti l'anno.

I rifiuti giungono alla struttura all'interno di sacchi appositi, a loro volta inseriti in bidoni riutilizzabili o in cartoni monouso. I bidoni riutilizzabili vengono aperti e svuotati dal loro contenuto; a questo punto, i rifiuti vengono avviati a smaltimento dove vengono inceneriti per produrre energia, mentre i bidoni esterni vengono lavati e sanificati.

L'impianto è attivo a ciclo continuo per 24 ore al giorno 365 giorni l'anno, grazie al raddoppio di tutte le linee di processo. Quando una delle linee è ferma per controlli o manutenzioni la linea gemella viene attivata, evitando interruzioni o riduzioni della capacità produttiva. Infatti, questo speciale termovalorizzatore si compone di due forni rotativi (ciascuno munito di cilindri rotanti) presenti all'interno della struttura, all'interno dei quali vengono inseriti i rifiuti, successivamente bruciati a temperature che oscillano tra i 950 e i 1100 gradi, e dal cui processo di incenerimento è possibile ricavare energia termica totalmente pulita.

Ogni giorno vengono gestiti nell'impianto oltre 25.000 contenitori per rifiuti sanitari che vengono sanificati, disinfettati e asciugati, sottoposti poi a controllo di qualità e quindi raccolti in bancali, protetti con materiale plastico e pronti per il successivo invio al cliente.

Questo ciclo si ripete fino a 12 riutilizzi, al termine dei quali vengono triturati e fusi per dare vita a nuovi contenitori. Infatti, l'impianto dispone inoltre di uno stabilimento termoplastico, con 11 presse di stampa ad iniezione. I contenitori nuovi, sono serigrafati, contrassegnati con matricola barcode. Ogni anno, vengono stampati 3,5 milioni di pezzi, che corrispondono a circa 9.500 al giorno.

Per gestire tutto questo, all'interno dell'impianto si trovano:

- un complesso di circa 30.000 mq;
- un inceneritore con recupero di energia (D10) con capacità di trattamento pari a 32.000 ton/anno;
- due impianti per il trattamento di lavaggio e disinfezione dei contenitori riutilizzabili.

6. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 è oggi stata revisionata dalla versione delle medesime Linee Guida rilasciate nel 2021.

Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:

- la costruzione del Codice Etico,
- l'Organismo di Vigilanza, la composizione e le azioni,
- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto,

mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire "alla presenza" di:

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo,
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

Il modello, per la società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'azienda.

Essere spa, durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida CONFINDUSTRIA.

7. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

In ossequio alla previsione normativa ed a quanto previsto dalle Linee Guida di riferimento, per la redazione del presente Modello Organizzativo si è previamente provveduto alla mappatura dei rischi aziendali.

L'attività ha previsto l'esame della documentazione già prodotta dall'Organizzazione nell'ambito dei sistemi gestionali esistenti e dei documenti organizzativi disponibili, e l'effettuazione di un ciclo di interviste su un campione rappresentativo delle figure chiave aziendali individuate in base agli incontri effettuati con la funzione Legale della Società: tali figure sono state identificate come soggetti apicali i quali,

ai sensi del Decreto, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01).

7.1 Individuazione dei rischi ed elaborazione delle parti speciali del Modello

La predisposizione del Modello è stata articolata in 3 fasi:

- analisi dei rischi;
- gap analysis;
- predisposizione delle parti speciali.

L'analisi dei rischi (anche "as is analysis") è consistita nell'analisi del contesto aziendale dal punto di vista strutturale e organizzativo per individuare le specifiche aree e i settori di attività aziendale all'interno dei quali potrebbe essere astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal decreto.

L'individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto - di seguito "attività sensibili" - è stato il risultato dell'analisi dei processi aziendali.

In particolare, l'analisi è stata svolta con il supporto della documentazione societaria rilevante a questi fini e l'effettuazione di interviste con i soggetti che ricoprono funzioni chiave nell'ambito della struttura aziendale, vale a dire i soggetti che possiedono una conoscenza approfondita dei processi e dei relativi meccanismi di controllo in essere.

In questa fase sono state valutate genericamente tutte le fattispecie di reato incluse nel D. Lgs. 231/2001.

In tal modo è stato possibile:

- effettuare un'analisi della struttura societaria e organizzativa;
- comprendere il Modello di business;
- analizzare i rischi specifici in relazione all'attività aziendale;
- svolgere una ricognizione del sistema normativo e dei controlli preventivi già esistenti nel contesto aziendale in relazione alle attività/processi a rischio, per valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei reati.

Per ogni attività sensibile sono stati individuati i presidi afferenti e sono state formulate considerazioni sull'efficacia/efficienza del livello di controllo sulla base dei singoli documenti in cui essi sono descritti (istruzioni, procedure, ecc.).

La valutazione dei presidi è stata condotta per verificare l'adeguatezza del controllo a prevenire o rilevare con tempestività il rischio per il quale è stato approntato. La presenza di controlli efficaci ed efficienti consente infatti di mitigare il rischio di commissione di reati.

La Gap Analysis rappresenta l'analisi comparativa tra la struttura organizzativa attuale ("as is") e il Modello astratto ("to be") sulla base dei rischi individuati e dei presidi di controllo già operanti.

Infine, sulla base degli esiti emersi, sono state predisposte le singole Parti Speciali, che contengono – per ogni classe di reato rilevanti – specifici obblighi e divieti cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I servizi offerti da Essere spa sono organizzati secondo questa struttura di processi:

- gestione delle risorse umane;
- comunicazione interna / esterna;
- valutazione dei rischi ambientali e sicurezza & salute sul lavoro;
- acquisti e qualifica dei fornitori;
- gestione dei sistemi informatici, manteniment HW/reti e applicativi SW;
- gestione e manutenzione strutture e infrastrutture;
- gestione informazioni documentate INPUT.

7.2 Mappatura attività a rischio-reato

Il Modello della Società è stato elaborato attraverso la rilevazione delle attività e delle prassi aziendali (tramite interviste al personale e all'analisi della documentazione interna), ispezioni negli uffici e nei locali utilizzati dalla Società, sempre tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli sopra elencati e prevede per ciascuna delle Attività Sensibili principi e protocolli di prevenzione.

7.3 Individuazione dei processi aziendali a rischio e strumentali

Per ciascuna delle fattispecie di reato rilevate come applicabili sono stati individuati i processi c.d. strumentali (talvolta coincidenti con l'area di rischio) nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni, gli strumenti e/o mezzi per la commissione del reato e precisamente:

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari
2. Ricevimento, stoccaggio, lavorazione e vendita prodotti
3. Gestione Sicurezza sul Lavoro ex D. Lgs. 81/08 e Ambiente
4. Acquisti di beni e servizi, conferimenti incarichi, stipula di contratti d'opera
5. Gestione dei Finanziamenti Pubblici
6. Amministrazione, Controllo e Gestione
7. Selezione, assunzione e gestione del personale
8. Gestione dei Sistemi Informativi
9. Omaggi, Liberalità e atti di attenzione a terzi

Anche rispetto a tali processi si richiamano le valutazioni specifiche per come presenti in ogni Parte Speciale.

8. GLI ELEMENTI DEL MODELLO

Il Modello predisposto si fonda su un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto.

Il Modello consta di due parti:

Parte Generale del Modello: è la presente parte documentale che costituisce la sintesi del Modello articolata nelle seguenti trattazioni:

- il D. Lgs. 231/2001 e la normativa di riferimento;
- il Modello adottato;
- la Metodologia di analisi dei rischi;
- l'Organismo di Vigilanza;
- la Formazione e la diffusione del Modello;
- il Sistema Sanzionatorio;
- le Regole Generali per l'aggiornamento del Modello.

Parti speciali del Modello: sono relative alle varie tipologie di reati contemplati dal decreto e astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale di riferimento in relazione alle attività sensibili individuate. Ciascuna parte contiene una specifica previsione di divieto a porre in essere comportamenti legati alla commissione del reato, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

Gli elementi integranti che compongono il Modello sono:

Codice Etico: è il documento che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e ha la principale funzione di rendere noti all'interno dell'organizzazione e a tutti gli interlocutori esterni i valori e i principi fondamentali che guidano l'attività del Gruppo.

Sistema di Deleghe e Procure: definisce in maniera univoca il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società.

In particolare, il sistema è incentrato sull'attribuzione alle funzioni apicali della Società di:

- Procure che conferiscono a un soggetto il potere legale di rappresentanza della Società in relazione all'espletamento delle attività aziendali;
- Procure speciali relative a singoli affari che definiscono le forme di rappresentanza in relazione ai singoli atti da stipulare, il processo di attribuzione e revoca delle procure si instaura al verificarsi di cambiamenti nell'assetto organizzativo o dei processi aziendali.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società nei confronti di terzi devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura, in particolare nei confronti della PA:

- Sistema organizzativo: chiaro e formalizzato tramite documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società.
- La formalizzazione e la diffusione a tutto il personale dipendente sono assicurate tramite la consegna dell'Organigramma aziendale.
- Sistema dei Controlli Interni: ossia l'insieme di Procedure, Manuali e Istruzioni operative volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio.
- Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, già operanti nella società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati.

Gli elementi che caratterizzano le procedure interne sono:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili;
- i documenti che riguardano l'attività debbono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza, tenendo anche conto di quanto previsto in merito dalle singole legislazioni applicabili;
- regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile.

Codice disciplinare: è l'insieme delle norme disciplinari e delle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti, degli Amministratori, dei Sindaci, dei consulenti, dei partners e dei collaboratori esterni al Gruppo, per le violazioni alle norme comportamentali dettate dal Modello stesso, dalle Procedure in esso richiamate e dal Codice Etico.

Le fattispecie di reato 231: la Società cura l'aggiornamento (catalogo) dei reati presupposto che sono alla base della responsabilità amministrativa della società, in particolare, formulando un parere preventivo e chiarendo se un nuovo reato possa essere ipotizzabile o meno nel contesto aziendale, motivandone l'inclusione o l'esclusione.

Nella parte Generale, pertanto, sono riassunti gli elementi del Sistema di controllo interno che compongono il Modello e rappresenta il documento di sintesi pubblicabile e reso noto all'esterno, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

8.1 Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, **Essere spa** ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con delibera del CDA; mentre con successiva delibera ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

In relazione alla complessità organizzativa ed alla compenetrazione del Modello nell'organizzazione stessa, l'aggiornamento del Modello comporta la predisposizione di un programma di aggiornamento che sarà redatto in occasione:

- di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività istituzionali;
- di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'aggiornamento del Modello è considerato dalla Società come attività strettamente funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello è attribuito direttamente al CDA della controllante, in dettaglio:

- l'ODV comunica al CDA ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- il CDA approva l'avvio e i contenuti del programma di aggiornamento;
- l'aggiornamento della Parte Generale e/o delle Parti Speciali è sottoposto all'approvazione del CDA. Le modifiche formali o che non incidono significativamente sul sistema di controllo sono approvate dall'Amministratore Delegato. Le modifiche degli allegati che non incidono significativamente sul sistema di controllo, sono approvate dall'Amministratore Delegato o da persona da lui opportunamente delegata.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 Costituzione, nomina e composizione

L'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV) potrà essere composto da un minimo di 2 fino ad un massimo di 4 membri dotati di specifiche e comprovate competenze e di esperienze in materia legale e/o tecnica.

La scelta della Società è motivata dall'esigenza di garantire la massima autonomia e indipendenza dell'ODV mediante l'individuazione di professionisti esterni con competenze in materia legale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gestione ambientale.

L'ODV rappresenta un organo collegiale, nominato dal CDA, e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il CDA nomina i membri dell'ODV e gli assegna il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'ODV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

I requisiti fondamentali richiesti sono:

a) autonomia: l'ODV è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società. Inoltre, l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate del CDA.

All'ODV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente. La cifra stanziata a budget verrà definita di anno in anno dall'azienda in relazione alle attività pianificate e prospettate dall'ODV ai fini della vigilanza. L'ODV nel momento in cui ravviserà la necessità di utilizzare il budget per determinate attività di vigilanza, comunicherà all'azienda la motivazione per la quale intende

procedere in tali attività, ma sarà l'azienda stessa a richiedere i preventivi e le quotazioni. All'ODV verrà sottoposta la valutazione "tecnico-professionale" dei professionisti coinvolti in tali attività (curricula vitae).

b) indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta e adeguata collocazione gerarchica.

c) professionalità: l'ODV deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.

In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

d) continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'ODV opera senza soluzione di continuità. L'ODV, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

L'ODV rimane in carica per 3 anni con possibilità di rinnovo.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'ODV i seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente, l'aver riportato condanna penale per delitto, anche nella forma dell'applicazione pena sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p.;
- la pendenza a suo carico di un procedimento per delitto per il quale venga promossa l'azione penale.

L'ODV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro 30 giorni.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato.

L'ODV cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca per giusta causa.

I membri dell'ODV possono essere revocati per causa da ritenersi giusta:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal CDA.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro effettivo dell'ODV l'Amministratore prenderà senza indugio le decisioni del caso.

9.2 Poteri e compiti

L'ODV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'ODV incontrerà periodicamente la Direzione aziendale e gli eventuali referenti interni a seconda delle necessità di volta in volta emerse nel corso delle attività di Vigilanza.

All'ODV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di outsourcing;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'ODV sono affidate le attività:

di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da **Essere spa**, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di reportazione agli organi societari deputati,
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con i consulenti legali esterni della Società e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;

di formazione:

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dirigenti, dipendenti e agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello, monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello al CDA ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

L'ODV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dirigenti, dipendenti, organi

sociali, consulenti, società di outsourcing, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'ODV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sul trattamento di dati e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'ODV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'ODV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'ODV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a promozioni, trasferimenti o sanzioni disciplinari relative ai membri interni dell'ODV sono attribuite alla competenza esclusiva del CDA.

9.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'ODV

L'ODV deve essere informato, secondo quanto disciplinato al par. 7 - Whistleblowing, da parte dei dirigenti, dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di outsourcing in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'ODV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- i dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'ODV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di outsourcing, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I canali con cui un dirigente e dipendente della Società può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore,
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'ODV.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti della Società, come consulenti, fornitori, partner, società di outsourcing, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'ODV.

Le segnalazioni giungono all'ODV tramite un indirizzo di posta elettronica (odv_essere@ecoeridania.it), cui è riservato l'accesso ai soli membri dell'ODV.

L'ODV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'ODV deve anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'opportunità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dirigenti e dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'ODV le informazioni concernenti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di **Essere spa** nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- i verbali delle riunioni di Assemblea e del CDA;
- le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della società.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- sui rapporti con le società di outsourcing, fornitori, consulenti e partner che operano per conto di **Essere spa** nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese dalla Società.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i non dipendenti della Società, quali i consulenti, i fornitori, i partner e le società di outsourcing, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a **Essere spa**.

9.4 L'attività di informazione dell'ODV verso altri organi aziendali

L'attività di informazione dell'ODV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'ODV;
- l'attuazione del Modello;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a **Essere spa**, sia in termini di efficacia del Modello.

L'ODV ha tre linee di informazione:

- su base continuativa, direttamente al Presidente del CDA;
- su base annuale, nei confronti del CDA.

L'ODV predispone:

- annualmente, una relazione descrittiva per il CDA contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli

altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione l'ODV predispose altresì un piano annuale di attività previste per l'anno e la richiesta di budget.

Qualora l'ODV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'ODV deve prontamente rivolgersi all'Assemblea dei Soci.

Gli incontri con gli organi cui l'ODV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'ODV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'ODV può, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e/o i consulenti, più precisamente con:

- i consulenti legali esterni della Società per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaci;
- la funzione amministrativa per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001; inoltre per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di outsourcing delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
- la funzione risorse umane in ordine alla formazione del personale e in caso di modifiche organizzative che impattino sulla mappatura delle attività sensibili;
- la Direzione in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari.

Ogniqualvolta lo ritiene opportuno, l'ODV può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

9.5 Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'ODV, il Modello di organizzazione della Società ha previsto che:

- le attività dell'ODV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'ODV ha accesso a tutte le informazioni relative alla Società anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la mancata collaborazione con l'ODV costituisce un illecito disciplinare;
- l'ODV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal CDA al fine di svolgere l'attività assegnata;
- l'ODV è assistito nella sua attività da un ufficio di segreteria, addetto alla raccolta e conservazione degli atti (verbali, relazioni, ecc...) e dei documenti; alla ricezione ed inoltro della corrispondenza; alle comunicazioni della fissazione delle sedute; ad ogni altra attività di segreteria che si dovesse rendere necessaria;
- l'ODV si avvale, nell'espletamento dei propri compiti, del supporto costante della Funzione Compliance al fine di assicurare un'efficace applicazione delle regole del Modello 231 e supervisionare il sistema di controllo interno e l'individuazione, monitoraggio e gestione dei rischi e delle frodi; la Funzione Compliance assume a tal fine il ruolo di "Referente interno per le attività dell'Organismo di Vigilanza".

9.6 Referente interno per le attività dell'ODV

Al fine di garantire ulteriormente la continuità d'azione dell'ODV e l'efficacia attuazione del Modello 231 nonché l'apporto di ulteriori competenze specifiche per l'attività di vigilanza è identificato il Referente interno per le attività dell'Organismo di Vigilanza nella Funzione Compliance della società controllante Eco Eridania S.p.a. in onere al contratto di service infragruppo sottoscritto tra le parti.

A titolo esemplificativo, il Referente interno per le attività dell'ODV avrà, in particolare, il compito di supportare l'Organismo in merito a:

- identificazione, valutazione, misurazione dei rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs.231/01, sia in considerazione delle modifiche normative intervenute che delle modifiche organizzative della Società;
- monitoraggio dell'avanzamento del sistema di controllo interno rilevante per il Modello 231, in tutte le sue componenti e con specifica attenzione alla redazione, aggiornamento ed implementazione delle procedure aziendali, nonché alla valutazione, secondo un approccio risk-based, l'adeguatezza delle procedure, dei processi, delle politiche e dell'organizzazione interna al fine di prevenire il rischio di commissione di reati previsti dal D.Lgs.231/01;
- coordinamento delle attività di raccolta dei riscontri dagli esponenti aziendali ai quali l'Organismo di Vigilanza ha richiesto informazioni, dati e documenti nell'ambito dell'espletamento delle attività di vigilanza;
- aggiornamento dell'Organismo di Vigilanza in merito a modifiche organizzative o di business della Società o altre modifiche di contesto esterno che possano rilevare per la valutazione del rischio di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- adempimenti di segreteria generale:
 - gestione adempimenti amministrativi: flussi documentali, corrispondenza e archiviazione delle informazioni rilevanti,
 - supporto organizzativo per la pianificazione e l'organizzazione delle riunioni: redazione ordine del giorno e redazione verbali,
 - comunicazione interna tra i membri dell'ODV e tra l'ODV e altre parti dell'azienda, assicurando che le informazioni siano trasmesse in modo chiaro e tempestivo - gestione flussi IN/OUT, gestione PEC,
 - monitoraggio e preparazione dei report periodici sull'attività di vigilanza e nel monitoraggio dell'implementazione delle misure correttive,
 - aggiornamenti formativi/ informativi – normative e newsletter di ambito,
 - coordinamento fornitori esterni per attività di consulenza, formazione e auditing.

10. WHISTLEBLOWING

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D.Lgs. n. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In particolare, l'art. 6 dispone:

- Al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
 - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

- Al comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- Al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il quadro normativo è stato, poi, nuovamente modificato e integrato con il D.Lgs 24 del 10.03.2023 (si richiama in questo senso la procedura **POI105 – procedura di Gruppo**).

La Legge sul *whistleblowing* introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. "inversione dell'onere della prova a favore del segnalante").

10.1 La procedura di whistleblowing e canali per le segnalazioni

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 si rende dunque necessaria l'integrazione nel Modello di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello o del Codice Etico.

La Società al fine di garantire l'efficacia del sistema di *whistleblowing* ha adottato una specifica procedura volta a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Oggetto delle Segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. n. 231/2001).

Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

Il canale prioritario di segnalazione è elettronico mediante un portale informatico di segnalazione a tutti gli stakeholder il cui funzionamento è disciplinato dettagliatamente nella *Whistleblowing Policy (POI105)* adottata dalla Società, che declina i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione e volte a verificarne la fondatezza della stessa.

Per completezza si riportano i riferimenti - Portale "My-Governance", con accesso dal link

Una volta registrati con token aziendale e ricevuta la e-mail contenente le credenziali univoche, si potrà accedere al link area riservata <https://areariservata.mygovernance.it>.

In alternativa le segnalazioni giungono all'ODV tramite un indirizzo di posta elettronica (odv_essere@ecoeridania.it), cui è riservato l'accesso ai soli membri dell'ODV.

L'ODV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

Il segnalante potrà, pertanto, far pervenire la propria segnalazione, anche verbalmente, riferendo ai soggetti destinatari della segnalazione come sopra individuati.

La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

Possono, sempre ed infine, essere mandate segnalazioni per posta ordinaria all'Organismo di vigilanza.

11. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

11.1 Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza.

Ai fini dell'attuazione del Modello l'Alta Direzione della Società, in collaborazione con l'ODV, gestisce la formazione del personale, che sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- personale direttivo o con funzioni di rappresentanza della Società: consegna del Modello e formazione iniziale attraverso riunioni ad hoc nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello, diffusione via e-mail o cartacea del materiale dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche; informativa in sede di assunzione per i neoassunti.
- altro personale: consegna del Modello e nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni; informativa in sede di assunzione per i neoassunti; estensione ai dipendenti che hanno un indirizzo di posta elettronica delle informazioni via e-mail.
- l'avvenuta informazione e formazione deve risultare da un documento firmato dal dipendente attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

11.2 Formazione e divulgazione del Modello

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione. Il Modello viene messo a disposizione di ogni dipendente, e di ogni soggetto esterno (rappresentanti, consulenti, partner commerciali. etc). Da quel momento, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Mentre per i dipendenti comporterà l'attivazione di un procedimento disciplinare.

I principi e i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e del Modello sono inoltre divulgati mediante specifici corsi di formazione: il livello di informazione e formazione è stabilito sulla base di un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili" descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

L'ODV supporta la Società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello, definendo con la funzione aziendale competente un piano di formazione periodico.

11.3 Informazione ai partner

Relativamente ai partner, **Essere spa** deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

12. SISTEMA DISCIPLINARE

12.1 Funzione del sistema disciplinare

La Società ha predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'ODV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità della Società.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

È rivolto essenzialmente a:

- tutti coloro che svolgono per la Società funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
- coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
- in generale a tutti i dipendenti;
- tutti i soggetti che, pur non legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato, sono tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura organizzativa della stessa

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Sanzionatorio è reso pubblico e diffuso.

In ogni caso, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale (sent. n. 220/1995), l'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

Per una maggiore descrizione delle previsioni disciplinari di cui sopra ed alle modalità di applicabilità degli stessi si rimanda al "Sistema Disciplinare" (**Allegato 02**).

13. I DESTINATARI

Le prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse della Società come Dipendenti, Amministratori, Dirigenti, consulenti e partners nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la Società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'ODV.

PARTE SPECIALE

14. PARTE SPECIALE - REGOLE GENERALI

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali della Società, i dipendenti, i consulenti, i partners e le società di outsourcing, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- lo Statuto;
- il Modello organizzativo adottato;
- la normativa italiana applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente e l'organigramma;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato dalla capogruppo **Eco Eridania spa**;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale di **Essere spa** ed al sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative;
- il sistema disciplinare;
- policy di sicurezza informatica di cui al manuale GDPR;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

Le Parti Speciali rappresentano un elemento costitutivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

In relazione a ciascuna tipologia di reati - contemplati dal decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale nella fase propedeutica all'analisi di rischio - sono state predisposte singole Parti Speciali, ciascuna delle quali contiene specifici obblighi e previsioni di divieto di porre in essere comportamenti legati alla commissione del reato, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

I Destinatari delle parti speciali del Modello devono adeguare il loro comportamento alle prescrizioni qui elencate il cui scopo è quello di:

- fornire "principi generali" e "procedurali specifici" cui attenersi per la corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV, e ai soggetti con esso tenuti a cooperare, gli strumenti per esercitare l'attività di controllo, monitoraggio e verifica.

15. REATI CONTRO LA PA (ARTT. 24 E 25)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **potenzialmente configurabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) nella Società:

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); - [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024];
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)

Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) - [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024];
- Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.) - [articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024];
- Peculato (314, comma I, c.p.)
- Peculato mediante il profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024];
- Abuso d'ufficio (323c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);

Si precisa che le fattispecie considerate rilevano se commesse anche a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

Sul punto la definizione di "reati transnazionali" contenuta nell'art. 3 della Legge 146/2006, fatto salvo che non rilevino ai fini del D. Lgs. 231/2001 quelli solo "occasionalmente transnazionali"².

² (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

15.1 Altri reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

Il D. Lgs. 231/01 non prevede tra i reati presupposto i reati di

- astensione dagli incanti (art. 354 c.p.);
- inadempimento dei contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Tali reati, tuttavia, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, possono concorrere tanto con la corruzione (Reato contro la Pubblica Amministrazione), quanto con l'illecita concorrenza con violenza e minaccia (Reato contro l'Industria ed il Commercio) che invece appartengono ai reati presupposto del D. Lgs. 231/01.

Non solo: il nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 ha introdotto delle precise correlazioni tra i Reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione, il Modello 231/01 ed i *rating* d'impresa e di legalità, ivi disciplinati.

In particolare, l'art. 80 co 1 lett. b) del Codice Appalti annovera tra le cause ostative per la partecipazione agli appalti, oltre ai reati di corruzione anche tra privati, l'aver riportato condanna irrevocabile (anche nelle forme del decreto penale di condanna e del patteggiamento) per i reati di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, astensione dagli incanti. Il medesimo articolo, al comma 7, prevede la possibilità per l'operatore economico, che abbia riportato una condanna non superiore ai 18 mesi, di provare il risarcimento del danno e di avere adottato <<provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti>>. Come rilevato da più parti, ancorché non menzionato, il riferimento potrebbe essere inteso al Modello Organizzativo 231/01.

L'art. 83 co 10 del Codice Appalti disciplina, quale criterio di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare di appalto, il *rating* d'impresa istituito presso l'ANAC. L'ANAC ha dato attuazione alla citata norma nel documento di consultazione "*Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese*" emesso il 10 giugno 2016 ed ha specificato che ai fini dell'attribuzione del *rating* d'impresa concorrono una serie di elementi, tra i quali figurano gli adempimenti ex legge n. 231/01 di cui viene evidenziato il carattere virtuoso per le imprese. L'adozione del Modello 231 è infine rilevante anche per il conseguimento del *rating* di legalità, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. 1/2012, che rappresenta un altro elemento necessario per il conseguimento del *rating* d'impresa.

Ragioni di scrupolo inducono quindi a tenere in considerazione anche i Reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione nel Modello Organizzativo di **Essere spa**.

In particolare, la mappatura dei Reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione, oltre ad essere indirettamente richiamata dal comma 7 dell'art. 80 Codice Appalti, costituisce sicuramente un elemento virtuoso per la partecipazione agli appalti, poiché consente una più approfondita valutazione delle offerte da parte delle Stazioni Appaltanti.

Si è deciso dunque di mappare nel presente Modello e di ritenere **potenzialmente configurabili** anche i reati che possono essere commessi ai danni della concorrenza nello svolgimento delle gare pubbliche o dopo l'eventuale aggiudicazione delle stesse ovvero ai danni delle Stazioni Appaltanti:

- astensione dagli incanti (art. 354 c.p.);
- inadempimento dei contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

15.2 Definizione di PA, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale è "Ente della Pubblica Amministrazione" l'organizzazione giuridica che curi interessi pubblici svolgendo attività tipiche quali quelle legislative, giurisdizionale o amministrativa trovando la propria regolamentazione giuridica in norme di diritto pubblico e in atti autoritativi.

I soggetti principali che operano nella Pubblica Amministrazione sono i **"Pubblici Ufficiali"** e gli **"Incaricati di Pubblico Servizio"**.

Ai sensi dell'art. 357, I comma, c.p., è pubblico ufficiale colui il quale eserciti *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"* laddove per "funzione amministrativa" si intende quella *"disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Giova in questo senso evidenziare come, quindi, la qualificazione del soggetto sia funzionale e direttamente collegata all'attività prestata in senso alla Pubblica amministrazione.

Parimenti ai sensi dell'art. 358 c.p. *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

A titolo di elencazione non esaustiva possono considerarsi Pubblica amministrazione, dunque, enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, ASL, Ospedali etc.) talora anche aventi statuto giuridico di natura privatistica (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà quali:

- Ministeri;
- Camera e Senato;
- Dipartimento Politiche Comunitarie;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- Banca d'Italia;
- Consob;
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Agenzia delle Entrate;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- tutti gli enti aventi personalità giuridica pubblica, dotati di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile nonché centri di imputazione di autonomia imprenditoriale, quali:
 - ASL
 - Stazioni Appaltanti in generale
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - INPS
 - CNR

- INAIL
- INPDAP
- ISTAT
- ENASARCO
- Enti e Monopoli di Stato
- RAI

15.3 Le aree sensibili

Si considerano specificamente - in reazione ai reati qui considerati - le seguenti aree di rischio fermo restando che "sensibili", e dunque a rischio reato, sono quelle aree dell'attività aziendale in cui si possa instaurare un rapporto tra esponenti aziendali e organizzazioni pubbliche, uffici pubblici, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio.

Tale contatto può avvenire nell'ambito dei seguenti "Processi Sensibili", tutti in astratto ricomprendibili, direttamente o indirettamente, nelle attività di Essere spa o delle altre Società "del gruppo":

1. *negoziiazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate;*
2. *acquisizione e gestione di erogazioni, contributi, finanziamenti concessi da soggetti pubblici italiani o comunitari;*
3. *gestione dei rapporti con gli enti pubblici, anche con riguardo agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
4. *gestione dei controlli e delle verifiche ispettive;*
5. *gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito dei contenziosi civili, penali, del lavoro, amministrativo tributario e fiscale;*
6. *organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con finalità promozionali in cui siano coinvolti Pubblici Funzionari o Pubbliche amministrazioni;*
7. *selezione e assunzione delle risorse umane, corresponsione delle retribuzioni e degli incentivi;*
8. *gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;*
9. *gestione di sponsorizzazioni, eventi e liberalità;*
10. *gestione dei processi di acquisto e di vendita*
11. *gestione dei collegamenti telematici e della trasmissione di dati su supporti informatici alla Pubblica Amministrazione, ad enti pubblici o Autorità;*
12. *richieste di provvedimenti amministrativi, di autorizzazioni, licenze e concessioni;*
13. *selezione e gestione dei rapporti con i fornitori e professionisti.*

A scopo esemplificativo, e non esaustivo, si indicano quelle che nell'ambito dei processi evidenziati sono ritenute attività da vigilare:

- *partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi e partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari. Rientrano nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche: i) l'espletamento della commessa; ii) i rapporti con eventuali subappaltatori e iii) le attività di collaudo;*
- *partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;*
- *espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi, anche all'estero, da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie, autorizzazioni per la costruzione di nuove linee, autorizzazioni per attraversamenti autostradali, ecc.);*
- *intrattenimento, anche all'estero, di rapporti con esponenti della P.A.;*
- *partecipazione alle procedure e processi in associazione con un Partner (es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.).*

15.4 Casistica esemplificativa

** la gestione delle richieste di acquisto/degli acquisti di beni e servizi, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione"):*

- nella selezione di un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- nell'accettazione di offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- nell'accettazione di offerte a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione delle autorizzazioni all'acquisto di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse autorizzata la spesa con un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fosse autorizzata la spesa a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fosse autorizzata la spesa a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** l'attività di selezione del fornitore, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione del pagamento delle fatture per l'acquisto di beni e servizi, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse autorizzato il pagamento a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione del pagamento delle fatture per acquisto di beni e servizi, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di istigazione / corruzione tra privati nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse autorizzato un pagamento a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** le attività di registrazione e pagamento delle fatture per l'acquisto di beni e servizi, potrebbero presentarsi profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse registrato ed effettuato il pagamento a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione degli acquisti di servizi nell'ambito di operazioni straordinarie (due diligence) potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fonte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** l'attività di gestione del precontenzioso e contenzioso, potrebbe presentare i profili di rischio legati alla fattispecie di reato di:*

- corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, relativamente alla gestione di contenzioso con qualunque soggetto terzo, al fine di favorire la Società nel processo pur in assenza dei presupposti;
- corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") in occasione della gestione di eventuali accordi transattivi con la controparte Pubblica Amministrazione, attraverso accordi o rinunce e concessioni, al fine di favorire la Società in una controversia pendente pur in assenza dei presupposti;

** l'attività di predisposizione e sottoscrizione dei contratti con il personale, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione, anche a titolo di concorso, dei reati di corruzione, propria o impropria, o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione"), nel caso in cui, ad esempio:*

- venga stabilita per un soggetto una retribuzione (o un bonus o benefit) non in linea con le politiche della Società e con quelle di mercato al fine di creare una disponibilità o di utilizzare un'utilità a fini corruttivi ovvero in caso di assunzione di soggetto suggerito da funzionario pubblico;

** le attività legate all'elaborazione degli stipendi, potrebbero presentarsi profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione"),*

- in quanto una gestione poco trasparente o non corretta di tali somme potrebbe portare alla costituzione di "disponibilità" in capo al dipendente, funzionali alla realizzazione di condotte illecite tra cui, tipicamente, quelle corruttive;

** le attività legate alla predisposizione, controllo e invio di dati relativi alla chiusura contabile (Stanzamenti mensilità aggiuntive, ferie, TFR, Fondi rischi - contenziosi personale) potrebbero presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità,*

- (in qualità di "concusso mediante induzione"), in quanto una gestione poco trasparente o non corretta di tali somme potrebbe portare alla costituzione di "disponibilità" in capo al dipendente, funzionali alla realizzazione di condotte illecite tra cui, tipicamente, quelle corruttive;

** l'attività di gestione dei contenziosi con il personale, potrebbe presentare profili di rischio legati alle fattispecie di reato di corruzione in atti giudiziari, ad esempio:*

- tramite consulenti legali, in occasione dei rapporti con l'autorità amministrativa e giudiziaria al fine di ottenere un esito favorevole per la Società del processo legale in corso pur in assenza dei presupposti;

** l'attività di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrebbe presentare profili di rischio relativi alla commissione dei reati di corruzione di funzionari pubblici o induzione indebita a dare o promettere utilità,*

- in occasione di visite ispettive ed accertamenti da questi condotti per verificare il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, al fine di evitare/attenuare l'irrogazione di sanzioni a seguito di carenze/inadempimenti riscontrati;

** la possibilità di richiedere consulenze esterne, sebbene nel limite del budget di spesa assegnato, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fronte di prestazioni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione degli acquisti di beni e delle consulenze e prestazioni professionali nella gestione delle attività di relazioni pubbliche, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** le attività di gestione dei pagamenti delle fatture ai fornitori, le stesse potrebbero rappresentare l'occasione per la realizzazione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione"),*

- in quanto una gestione impropria degli stessi potrebbe rappresentare l'occasione per la creazione di disponibilità liquide, ad esempio attraverso la fatturazione e il pagamento a fronte di fornitura di beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto, da utilizzare a fini corruttivi;

** una gestione poco trasparente dei processi relativi all'acquisizione di nuova clientela attraverso attività promozionali (omaggi, regalie e liberalità varie) potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere il reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione"),*

- ad esempio, attraverso il riconoscimento/ concessione di indebiti vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione (o collegati alla stessa), al fine di ottenere un indebito vantaggio in capo alla Società;

** la gestione degli acquisti delle consulenze e prestazioni professionali nella gestione delle attività di formazione, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

* la gestione degli acquisti di beni e delle consulenze e prestazioni professionali nella gestione delle attività di marketing, potrebbero presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fonte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

* la gestione dei rapporti con rappresentanti dell'amministrazione finanziaria in materia fiscale e con la G.d.F., anche in occasione di visite ispettive, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione, del reato di corruzione (propria/impropria) o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") ad esempio:

- attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità indebita, ad un Funzionario Pubblico nell'ambito di una visita ispettiva, al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.

15.5 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di outsourcing di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Sono in particolare da ritenersi quali "destinatari interni" della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco che segue nonché i loro "sottoposti" diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- il Chief Financial Officer (CFO) – Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Responsabile del Settore Finanza e Tesoreria, Bilancio consolidato e Controllo di gestione - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Direttore di Stabilimento con delega ambientale
- il Direttore delle risorse umane (HRM) - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Responsabile della Comunicazione - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Chief Information Security Officer (CISO) - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Data Protection Officer (DPO)

È sempre **espressamente vietato** a tutti i Destinatari:

1. realizzare condotte che integrino le fattispecie di reato contemplate negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01;
2. realizzare condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
3. dar corso a conflitti di interessi tra gli ambiti aziendali e la P.A. (estensivamente considerata) tali da determinare il rischio di verifica delle fattispecie di reato contemplate negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01;
4. compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
5. assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;

6. attuare azioni o comportamenti corruttivi diretti a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti o a conseguire la formulazione di bandi di gara per sé favorevoli
7. sottoscrivere accordi con i concorrenti che possano influenzare negativamente il regime della concorrenza e delle gare di appalto;
8. concludere accordi, intese, scambiare informazioni o comunicazioni con i concorrenti aventi ad oggetto i prezzi, le politiche di prezzo, gli sconti, le condizioni di vendita, i costi del servizio;
9. attuare comportamenti minacciosi o collusivi nei confronti dei concorrenti che possano allontanare o impedire ai concorrenti di partecipare alle gare pubbliche e comunque alterare il corretto svolgimento delle stesse;
10. promettere denaro o altre utilità ai concorrenti affinché non partecipino alle gare pubbliche;
11. effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
12. esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
13. ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
14. danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
15. offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con il Gruppo o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per il Gruppo. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'ODV. Le liberalità di carattere benefico o culturale devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'ODV di effettuare i relativi controlli;
16. accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
17. eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
18. esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
19. far rappresentare la Società da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano configurare conflitti d'interesse o per facilitare l'acquisizione di indebiti vantaggi;
20. tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;

In particolare:

- a. non è consentito aderire a qualunque titolo a sollecitazioni o pretese economiche da parte di P.U. o I.P.S. - ovvero di altri soggetti direttamente o indirettamente ad essi collegabili effettuare – né tanto meno nei confronti dei medesimi soggetti dar luogo a promesse o dazioni di denaro in via autonoma; è parimenti vietato farsi parte attiva e sollecitare le medesime condotte nei già menzionati soggetti.
- b. Non è consentito in alcun modo, direttamente o indirettamente, percepire "*denaro o altra utilità*" da terzi soggetti con lo scopo di attivarsi per interferire ovvero influenzare decisioni collegabili ad autorizzazioni, licenze, permessi (etc.) presso Pubbliche Amministrazioni, P.U., Pubblici Funzionari, I.P.S. o persone ad essi direttamente o indirettamente riferibili.
- c. Non è consentito a qualunque titolo ai Destinatari accordare direttamente o indirettamente a soggetti che intrattengano rapporti economici con la società, ovvero rivestano Pubbliche funzioni, né con persone ad essi riferibili, vantaggi economici e no, di qualsiasi natura, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali in materia e dal Codice Etico. In particolare, è fatto divieto di distribuire e/o ricevere omaggi e regali ovvero accordare vantaggi (es. sponsorizzazioni, benefit, premi ...) a chicchessia che possa in qualche modo influire sulle decisioni di P.U., I.P.S. o Pubblici funzionari; è vietata, altresì, qualsiasi elargizione ai medesimi soggetti, o a persone ad essi collegate direttamente e/o indirettamente, italiani o esteri (eventualmente anche in Paesi ove l'elargizione di doni rappresenti una prassi diffusa e/o accettata e/o tollerata e/o sollecitata), o a loro familiari, che possa in qualsiasi modo influenzare la trasparenza del processo decisionale per assicurare un qualsiasi vantaggio alla società. Il valore dei doni eventualmente consegnati

deve corrispondere alle previsioni delle relative procedure aziendali connotandosi sempre come “modico” ed “esiguo”. Le dazioni eventualmente effettuate in accordo con le procedure aziendali in tema devono essere documentabili e documentate.

- d. Non è consentito, in sede di selezione del personale e di costituzione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo, procedere, o promettere di procedere all'assunzione, fuori da criteri oggettivi ispirati alla sola valutazione della competenza e professionalità dei candidati, e secondo le relative procedure di *onboarding*. Sono da evitare in via assoluta in sede di selezione ed assunzione, ed in generale nella gestione del rapporto di lavoro, favoritismi, nepotismi o forme clientelari idonee a determinare, nei confronti di un P.U., di un I.P.S. ovvero di un Pubblico funzionario, o di soggetti ad essi riconducibili, le stesse conseguenze previste al precedente punto c).
- e. È vietato corrispondere a Consulenti e Partner che gestiscano situazioni e rapporti in cui siano coinvolti P.U. e I.P.S., ovvero persone ad essi riferibili, somme di denaro non giustificabili quanto agli importi in relazione all'attività professionale dagli stessi svolta per come al tipo di incarico conferito e da svolgere. Le dazioni di denaro devono essere documentabili e documentate.
- f. Quanto al punto che precede si applica anche nei confronti di Fornitori ovvero di altri soggetti con cui a qualunque titolo intercorrano rapporti professionali e/o economici ovvero con soggetti che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- g. Non è consentito mentire a P.U., I.P.S., Pubblici Funzionari, circa fatti o circostanze rilevanti al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati né destinare le somme ricevute a scopi diversi da quelli cui erano originariamente destinate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente;
- in relazione alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (es. Guardia di Finanza) devono essere redatti e conservati gli appositi verbali concernenti il relativo procedimento;
- gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- i contratti stipulati con i Fornitori e i Partner, devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche;
- i contratti di cui al punto che precede - e finalizzati al compimento di attività ove, a qualunque titolo, siano interessati nel processo decisionale o semplicemente controparti P.U., I.P.S., Pubblici funzionari o persone ad essi riconducibili - devono escludere espressamente che nello svolgimento delle attività medesime siano effettuate donazioni o regali o atti di liberalità che superino il modico valore o che possano a qualunque titolo indurre trattamenti di favore a vantaggio della società;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di piccola cassa;
- gli atti redatti in procedure per l'ottenimento di contributi o finanziamenti devono riportare attestazioni vere; le domande, così come ogni allegazione, devono essere documentate, archiviate e rendicontate quanto ai contributi ottenuti;

In relazione ai procedimenti penali ove siano a qualunque titolo coinvolti i Destinatari della presente parte speciale, essi dovranno assumere sempre un comportamento leale e collaborativo con l'Autorità procedente astenendosi dal minacciare, ovvero dare o di promettere denaro o altre forme di utilità, terzi per condizionare l'esito del giudizio.

15.6 Protocolli specifici

1) Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate.

- Il CDA deve garantire il costante aggiornamento e la massima sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa di riferimento per la partecipazione alle gare e alle procedure negoziate;
- devono essere formalmente delegati dal CDA i soggetti che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di gare e procedure negoziate;
- la fase di negoziazione e rinnovo dei contratti/convenzioni, o di atti aggiuntivi o modificativi, deve essere tracciabile e tracciata mediante reportistica e puntuale archiviazione delle comunicazioni intercorse;

- il CDA deve denunciare conflitti di interesse, in essere o potenziali, con membri dell'Amministrazione interessata e con altre imprese eventualmente concorrenti alle medesime procedure;
- tutta la documentazione di gara, o relativa a procedure concordate e negoziate, è regolarmente archiviata e messa a disposizione dell'ODV;
- devono sempre e solo essere mantenuti contatti formali tra i soggetti aziendali specificamente autorizzati e i pubblici funzionari naturalmente titolari delle funzioni interessate;
- i rapporti di natura commerciale con Enti pubblici Esteri sono gestiti nel rispetto della legge italiana, della legge dello Stato interessato e del Codice Etico.

2) Acquisizione e gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti concessi da soggetti pubblici italiani o comunitari

- Nelle attività propedeutiche alla presentazione della domanda deve essere formalmente valutato il possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda medesima;
- nella formulazione e trasmissione delle richieste deve essere garantita la massima, accuratezza, completezza e veridicità delle dichiarazioni, della auto-certificazioni, dei documenti e delle informazioni fornite;
- le informazioni e le dichiarazioni trasmesse ai fini dell'ottenimento di un contributo o finanziamento pubblico devono essere supportate da documentazione coerente con quanto dichiarato e, in questo senso deve essere prevista una verifica preventiva;
- la documentazione prodotta per la richiesta di finanziamento è sottoscritta dal soggetto che, in ragione del sistema delle deleghe eventualmente in vigore, disponga dei relativi poteri di firma ed è sempre deliberata dal CDA;
- in relazione alla documentazione prodotta, e successiva, deve garantirsi la corretta archiviazione allo scopo di poter dimostrare come i fondi ricevuti siano stati utilizzati e destinati all'attività o al progetto per il quale sono stati richiesti;
- nel predisporre la documentazione relativa alla rendicontazione dei dati e dei costi consuntivati si deve garantire che tutte le spese adeguatamente documentate, garantendo la tracciabilità e la possibilità di ricostruirne il flusso;
- devono essere archiviate anche le comunicazioni inviate e ricevute dai soggetti pubblici, la documentazione inerente alla gestione del progetto finanziato, il rendiconto, nonché tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute.

3) Gestione dei rapporti con gli enti pubblici, anche con riguardo alla gestione degli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Il CDA deve espressamente individuare, in via generale o anche per singoli incombenti, i soggetti autorizzati a gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la documentazione relativa a pratiche amministrative che preveda l'invio a Pubbliche Amministrazioni deve essere sottoscritta solo da soggetti autorizzati e che abbiano idonei poteri in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- in occasione della trasmissione di domande, istanze o altra documentazione rilevante il CDA, o un soggetto da esso autorizzato e delegato, verifica la completezza, correttezza e veridicità della documentazione predisposta dal personale, prima dell'invio della stessa all'Ente Pubblico interessato;
- la documentazione prodotta, inviata e ricevuta in relazione ad una attività svolta con una Pubblica Amministrazione viene archiviata e conservata in modo da ricostruire i rapporti intercorsi tra i Pubblici funzionari e la Società.

4) Gestione dei controlli e delle verifiche ispettive

- in occasione di ispezioni o controlli i rapporti con i P.U. e/o gli I.P.S. o in generale con i Pubblici funzionari intervenuti sono intrattenuti solo da personale formalmente delegato a tali adempimenti da parte dal CDA;
- di ogni operazione si deve conservare evidenza formale ed in particolare:
 - a) il processo verbale rilasciato dai funzionari pubblici e controfirmato, ove possibile, dal soggetto aziendale delegato;
 - b) in assenza di processo verbale deve essere redatta una relazione interna in cui sono annotate le informazioni, i dati e i documenti consegnati, resi disponibili e/o comunicati all'Autorità;
- il verbale rilasciato dai funzionali pubblici o la relazione interna devono essere archiviati;

- alle ispezioni, ai controlli o ai sopralluoghi devono presenziare almeno due soggetti dotati di idonei poteri.

5) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito dei contenziosi civili, penali, del lavoro, amministrativo tributario e fiscale

- Il CDA nomina ed incarica i legali e verifica per il tramite della Amministrazione la congruenza dell'impegno di spesa con l'attività svolta o da svolgere con riguardo alla fase di precontenzioso, conferimento dell'incarico, gestione della pratica, prestazione, fatturazione;
- la formalizzazione dell'incarico ai consulenti legali esterni è garantita attraverso una lettera d'incarico o un contratto;
- deve essere effettuata una rendicontazione ed un monitoraggio sui compensi e sulle spese dei legali incaricati;
- solo i legali nominati, e nell'esercizio del loro mandato professionale, possono intrattenere rapporti con persone indagate o imputate. Nessuno deve influenzare in alcun modo, od avere contatti indebiti, con soggetti che debbano rendere dichiarazioni o testimonianza all'Autorità giudiziaria.

6) Organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con finalità promozionali in cui siano coinvolti Pubblici Funzionari o Pubbliche amministrazioni

- In relazione a incontri, di cui si valuti la delicatezza sia per gli oggetti trattati sia per l'influenza sulle attività societarie, con esponenti della P.A. si prevede la presenza contemporanea di almeno due rappresentanti della Società; i medesimi incontri dovranno essere adeguatamente documentati attraverso la redazione di un verbale, anche riassuntivo o sintetico, che sarà opportunamente archiviato a cura dell'amministrazione al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

7) Selezione e assunzione delle risorse umane, corresponsione delle retribuzioni e degli incentivi

- Le richieste di assunzione sono debitamente tracciate ed archiviate;
- il CDA, per il tramite della Amministrazione, raccoglie le candidature richiedendo ai candidati appositi CV;
- le selezioni devono essere effettuate secondo criteri meritocratici, di effettiva competenza e conoscenza delle mansioni;
- il candidato è richiesto di dichiarare situazioni di possibile conflitto di interesse, in ragione delle attività svolte dalla Società, in relazione a possibili conflitti, o anche solo inopportunità, rispetto a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o a Pubbliche amministrazioni;
- devono essere valutati eventuali conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
- devono essere valutate eventuali situazioni pregiudizievoli, rispetto all'esistenza di provvedimenti penali a carico del candidato, o di eventuali precedenti giudiziari;
- deve essere valutata una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
- le retribuzioni sono corrisposte in relazione ai livelli previsti dai CCNL e le deroghe ad essi sono deliberate dal CDA e ne viene data notizia in un apposito report all'ODV;
- nell'applicazione di eventuali sanzioni sono rispettate le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
- la documentazione delle varie fasi del processo di selezione dei neoassunti è tracciata ed archiviata;
- all'atto delle assunzioni va fornita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società, anche relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice, come previsto sul punto nella Parte generale del Modello;
- sono definite le modalità di proroga del rapporto lavorativo e/o variazioni contrattuali al fine di garantire la tracciabilità del processo valutativo;
- la corresponsione degli incentivi e/o dei bonus deve essere effettuata a fronte di attività effettivamente svolte e documentalmente riscontrate e secondo criteri di determinazione oggettivi, realistici, definiti, formalizzati e condivisi;
- devono essere definiti chiari livelli di autorizzazione.

8) Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza

- Tutte le spese relative a trasferte/rappresentanza devono essere e preventivamente approvate dal CDA ovvero da soggetto da esso formalmente delegato;
- le spese di trasferta sostenute devono essere rendicontate analiticamente e controllate dall'Amministrazione prima della liquidazione del rimborso.

9) Gestione di sponsorizzazioni, eventi e liberalità

Sponsorizzazioni:

- Il CDA definisce le categorie dei possibili beneficiari di sponsorizzazioni, indica i limiti di valore delle medesime e approva limiti di budget;
- il CDA, nel considerare possibili sponsorizzazioni, valuta il progetto proposto in termini di visibilità, ritorno di immagine e di costo;
- a garanzia della tracciabilità del processo deve essere prevista la formalizzazione della sponsorizzazione mediante la stipula di un contratto approvato e sottoscritto dal CDA;
- lo svolgimento dell'attività deve essere supportato da idonea documentazione attestante l'effettiva esecuzione della sponsorizzazione nel rispetto delle condizioni contrattuali.

Atti di liberalità:

- tutti gli atti di liberalità sono tracciati così come i soggetti beneficiari di essi con indicazione specifica del costo del singolo omaggio;
- Il CDA autorizza le iniziative del punto che precede;
- non è consentito effettuare o ricevere omaggi di non modico valore

10) Gestione dei processi di acquisto e di vendita dei prodotti

- Gli acquisti di beni/servizi e le consulenze sono decisi da soggetto formalmente autorizzato e debitamente documentati;
- tutti gli ordini di acquisto sono verificati in termini di coerenza con il budget approvato;
- ogni negoziazione è formalmente contrattualizzata in relazione all'oggetto, alla durata, al prezzo, al pagamento, alle garanzie;
- il prezzo o il compenso devono essere congrui rispetto all'attività oggetto di acquisto o vendita con riguardo ai prezzi di mercato correnti;
- tutti gli ordini di vendita/contratti sono autorizzati/firmati in base al sistema interno delle deleghe e procure;
- i contratti prevedono una apposita clausola che impegna la controparte al rispetto dei principi comportamentali definiti nel Codice Etico e dalla normativa ex D. Lgs. 231/2001;
- prima di autorizzare l'emissione della fattura è verificata la congruenza dei beni o delle prestazioni per come contrattualizzate;
- la documentazione è adeguatamente archiviata al fine dell'effettiva consegna/prestazione nel rispetto delle condizioni contrattuali.

11) Gestione dei collegamenti telematici e della trasmissione di dati su supporti informatici alla Pubblica Amministrazione, ad enti pubblici o Autorità

- Si richiamano le previsioni di cui alla Parte Speciale relativa ai Reati Informatici.

12) Richieste di provvedimenti amministrativi, di autorizzazioni, licenze e concessioni

- I rapporti con i funzionari pubblici debbono essere gestiti esclusivamente da soggetti muniti degli idonei poteri; i rapporti devono essere condotti nel rispetto di leggi, regolamenti e dei principi di lealtà e correttezza;
- gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con diligenza e professionalità, e devono essere sempre fornite informazioni chiare, complete e veritiere;
- tutti i documenti trasmessi alla PA devono essere preventivamente verificati in termini di correttezza formale, completezza, veridicità, sia che provengano da funzioni interne, sia che siano redatti da consulenti terzi;
- tutti i documenti trasmessi alla PA devono essere archiviati, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni, nonché dell'iter decisionale, autorizzativo e di controllo;
- ogni fase rilevante del processo deve risultare da documentazione scritta;

- i collaboratori esterni all'organizzazione aziendale all'atto dell'incarico accettano formalmente le norme di comportamento etico adottate dalla Società;
- la documentazione da trasmettere alla PA deve essere raccolta, verificata, approvata, sottoscritta e archiviata.

13) Incassi e pagamenti

- I pagamenti e gli incassi avvengono mediante canali bancari tracciabili; è disincentivato l'utilizzo di contanti e dove esso avvenga sono da rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento.

14) Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori e professionisti

- È istituito e aggiornato un elenco dei fornitori accreditati per ogni tipologia di acquisto o categoria merceologica; l'elenco deve essere periodicamente aggiornato;
- la selezione dei fornitori avviene secondo criteri di competenza, previa verifica circa: i) corrispondenza tra denominazione /ragione sociale ed intestazione del conto corrente; ii) eventuali inserimenti in black list; iii) eventuale richiesta di autocertificazione su casellario giudiziale e carichi pendenti/antimafia; iv) rilascio di certificazione di regolarità retributiva e contributiva;
- si richiamano, sul punto, le specifiche previsioni di cui alla Parte Speciale "reati tributari" in tema di "Gestione contabilità Fornitori";
- in sede di sottoscrizione delle lettere di incarico con i professionisti/consulenti, dai medesimi deve essere dato atto della presa visione delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, nonché delle conseguenze anche contrattuali possano determinare condotte e comportamenti contrari a tali previsioni.

Si richiamano altresì rispetto ai punti precedenti per quanto di competenza, le previsioni di cui delle Parti Speciali in tema di riciclaggio e in tema di reati tributari.

15.7 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
PGA08	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE E STRUTTURA DELLE PROCEDURE	PR001	INFORMAZIONI DOCUMENTATE
POI002	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	PR002	GESTIONE RISORSE UMANE
PGA06	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	COMUNICAZIONE	PR003	COMUNICAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
PGS12	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	COMUNICAZIONE; CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE	PR003	COMUNICAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
PGS20	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	PIANO DI DIVULGAZIONE	PR003	COMUNICAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
PGA14	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	AUDIT	PR004	AUDIT
PGQ12	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE NC, AC E AP	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
POI006_ CONTROLLATE	PROCEDURA DI GRUPPO	ACQUISTI	PR006	ACQUISTI
PGA09	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE EMERGENZE	PR008	GESTIONE EMERGENZE INTERNE
PGA.03	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	REQUISITI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI	PR009	CONFORMITA' NORMATIVA E AUTORIZZATIVA
PGA31	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	VALUTAZIONE RISCHI E OPPORTUNITA'	PR010	RISK ANALYSIS

PGS15	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	VALUTAZIONE DEI RISCHI SICUREZZA & SALUTE SUL LAVORO	PR018	VALUTAZIONE DEI RISCHI
PGS01	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE INFORTUNI	PR019	INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
PGS02	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE MANCATI INCIDENTI	PR019	INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
PGQ27	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	TERMODISTRUZIONE RIFIUTI - PROCESSI RELATIVI AI CLIENTI	PR025	PROTOCOLLO GESTIONE RIFIUTI
POA.16	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE EMISSIONI	PR027	SORVEGLIANZA AMBIENTALE
POA.17	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE CONSUMI ENERGETICI	PR027	SORVEGLIANZA AMBIENTALE
POA.18	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE	PR027	SORVEGLIANZA AMBIENTALE
POA.19	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI	PR027	SORVEGLIANZA AMBIENTALE
POA.21	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE CONTENITORI IN PLASTICA	PR027	SORVEGLIANZA AMBIENTALE
POA.22	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI IDRICI	PR027	SORVEGLIANZA AMBIENTALE
POA.23	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE SCARICHI IDRICI	PR027	SORVEGLIANZA AMBIENTALE
POI029	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON LA PA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI045	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA PER ACCESSO A FONDI AGEVOLATI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI046	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	PR009	CONFORMITA' NORMATIVA E AUTORIZZATIVA
POI047	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI048	PROCEDURA DI GRUPPO	RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	PR018	VALUTAZIONE DEI RISCHI
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA	PR006	ACQUISTI
POI051	PROCEDURA DI GRUPPO	RISCHI 231 IN MATERIA AMBIENTALE	PR010	RISK ANALYSIS
PGS04	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE APPALTI	PR085	INGRESSI IMPIANTI E INTERFERENZE - DUVRI INTERNI
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI072	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE OUTSOURCING	PR072	GESTIONE OUTSOURCING - QUALIFICA E VENDOR RATING FORNITORI
PGS09	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	CONFORMITA' DEI LUOGHI DI LAVORO	PR062	H&S - AMBIENTI DI LAVORO SICURI
POI084	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DATA BREACH	PR064	PROTEZIONE DEI DATI - REG 679/2016
POI086	PROCEDURA DI GRUPPO	REATI INFORMATICI	PR044	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO
POI093	PROCEDURA DI GRUPPO	VIDEOSORVEGLIANZA	PR064	PROTEZIONE DEI DATI - REG 679/2016
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
DUVRI	DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI	PR018 E PR085	VALUTAZIONE DEI RISCHI INGRESSI IMPIANTI E INTERFERENZE - DUVRI INTERNI
	CODICE DI GRUPPO	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
	POLICY DI GRUPPO	POLITICA ANTICORRUZIONE	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE

In ogni caso:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti sono gestiti dal personale incaricato, conformemente ai principi comportamentali adottati dalla Società nel rispetto delle attività di loro competenza, delle procure, delle procedure e in accordo con le regole di segregazione dei compiti;
- tutta la documentazione, inclusa quella telematica, prodotta nelle attività di cui alla presente parte speciale è archiviata a secondo le modalità previste dall'ufficio Amministrazione competente a cui è trasmessa;
- sono adottate adeguate procedure per garantire l'utilizzo di password, codici e credenziali riservate; sono identificati criteri di attribuzione degli accessi ed è formalizzato l'elenco dei soggetti autorizzati all'utilizzo.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di **Essere spa** da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- non dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, Presidente ed ODV.

15.8 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

16. REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS) - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVICES)

I reati di seguito riportati sono stati ritenuti **potenzialmente configurabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) nel Gruppo:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) - [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 269, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

Per una maggiore e puntuale descrizione dei reati di cui sopra e delle modalità di configurabilità degli stessi si rimanda al "Catalogo dei reati" (**Allegato 01**).

16.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del decreto) e delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del decreto).

Si rimanda, per l'esame testuale delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 e per il dettaglio delle sanzioni applicabili alla Società, al catalogo dei reati di cui all'**Allegato 01** alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

Le fattispecie contemplate dalle due norme vengono analizzate congiuntamente in quanto:

- presuppongono l'utilizzo delle risorse informatiche;
- le aree di rischio risultano sovrapponibili;
- condividono i principi procedurali in merito alle conseguenze che un non corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali determina.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma comprende tutte le condotte relative alla falsità in atti disciplinati dal Codice penale che avvengano per il tramite di un Documento Informatico avente efficacia probatoria o dichiarativa.

"*Falsità materiale*": è quella ove vi sia divergenza tra autore apparente e autore reale ovvero quella che si traduca in un'alterazione del contenuto per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

"*Falsità ideologica*": è quella riferibile ad un documento apocrifo all'apparenza perfetto e non artefatto contenente dichiarazioni non vere.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c. p.)

La norma punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Vi è reato anche qualora il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema o abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Sono punite, quindi, le condotte preliminari all'accesso abusivo.

Il reato è integrato sia nel caso in cui l'agente, in possesso legittimamente dei dispositivi (smartcard, codici, chiavette, token etc.), ne comunichi i codici senza autorizzazione a terzi soggetti non abilitati all'utilizzo, sia nel caso in cui un soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato punisce chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato punisce chi fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato punisce chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Conta la mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Questo reato punisce chi mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Questo reato punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)

La norma punisce chi presti servizi di certificazione di firma elettronica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Violazione delle norme in materia del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), (ancorché ricompreso nell'art. 24 del decreto, di cui alla Parte Speciale A)**

Questo reato si configura ogni volta in cui l'Impresa, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Questo reato punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635- bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

16.2 Delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del decreto).

Si ritiene che i reati previsti dall'art. 25-nonies del decreto non siano attinenti con le attività della società. A mero scopo prudenziale si considerano nella misura in cui possano essere commessi da destinatari o *stakeholders* che abbiano, anche occasionalmente a che fare con le attività societarie fermi restando che essi debbono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Le procedure ed i protocolli relativi alla corretta gestione dei dati ai sensi della normativa GDPR sono qui richiamate anche con riguardo al trattamento illecito di essi.

16.3 Le aree sensibili

Si considerano specificamente - in reazione ai reati qui considerati - le seguenti aree di rischio fermo restando che "sensibili", e dunque a rischio reato, sono quelle aree dell'attività aziendale in cui si possa instaurare un rapporto tra esponenti aziendali e organizzazioni pubbliche, uffici pubblici, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio.

- attività aziendali effettuate mediante i sistemi Informativi aziendali, la posta elettronica e l'accesso ad Internet;
- gestione dei sistemi Informativi aziendali, manutenzione, aggiornamento delle piattaforme tecnologiche IT, gestione protocolli sicurezza informatica;
- trasmissione digitale di dati verso la Pubblica Amministrazione;
- uso di software e banche dati;
- redazione e implementazione sito aziendale
- trasmissione di dati relativi a rendicontazione e contabilità
- adempimenti fiscali
- archiviazione di documenti elettronici
- sistemi elettronici finalizzati alla sicurezza fisica delle aree aziendali.

16.4 Casistica esemplificativa

Si illustrano, a fine esplicativo e non esaustivo, le seguenti possibili condotte:

1. Nell'ambito della gestione delle attività ordinarie i dipendenti e/o i soggetti terzi che accedono ai sistemi potrebbero: accedere abusivamente ai sistemi informatici protetti da misure di sicurezza per manipolare i dati relativi agli adempimenti contabili e di bilancio, distruggere o danneggiare sistemi informatici i cui dati possano provare il mancato adempimento di un obbligo in capo alla Società,

distruggere o danneggiare il sistema informatico di rilevazione accessi al fine di impedire la consultazione dei dati e la rilevazione di eventuali carenze nella gestione di qualche procedura.

2. L'invio telematico di comunicazioni alla Pubblica Amministrazione potrebbe: essere modificato o alterato per perseguire vantaggi indebiti per la Società;

3. L'invio telematico delle comunicazioni relative all'espletamento degli adempimenti di natura previdenziale e assistenziale (anche a mezzo del Consulente del Lavoro) potrebbe: essere alterato allo scopo di ottenere indebiti vantaggi per la Società;

4. La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio nelle seguenti attività:

- alterazione di dati contenuti su Hard Disk, documenti elettronici con finalità probatoria (p. es. accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo della firma elettronica, etc);
- accesso non autorizzato ai sistemi aziendali interni, all'intranet di enti concorrenti, di interesse pubblico o privati, protetti da misure di sicurezza interne con credenziali altrui;
- detenzione, utilizzo abusivo e diffusione illecita a terzi di password di accesso a siti di enti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- diffusione tramite la rete aziendale di programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti;
- intercettazione, interruzione illecita ovvero installazione di dispositivi atti ad intercettare comunicazioni informatiche di enti concorrenti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- utilizzo del sistema informatico aziendale per danneggiare informazioni, dati o programmi di terzi e/o della Pubblica Amministrazione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- danneggiamento fraudolento del sistema informatico o telematico di una Società concorrente e/o di pubblica utilità;
- frode informatica ai danni dello Stato attraverso l'alterazione di un sistema informatico o telematico ovvero di dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione.

5. L'attività di Marketing potrebbe essere strumentale alla commissione, anche a titolo di concorso con soggetti terzi, dei reati c.d. informatici, allo scopo di far ottenere indebiti vantaggi per la Società, ad esempio, attraverso le seguenti condotte:

- accesso non autorizzato ai sistemi informatici di terzi, protetti da misure di sicurezza per acquisire informazioni riservate sui potenziali clienti o sui concorrenti;
- intercettazione, interruzione illecita ovvero installazione di dispositivi atti ad intercettare comunicazioni informatiche di terzi, al fine di acquisire informazioni riservate sui potenziali clienti o sui concorrenti.

16.5 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di outsourcing di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Sono in particolare da ritenersi quali “destinatari interni” della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco che segue nonché i loro “sottoposti” diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- il Direttore di Stabilimento con delega ambientale
- il Direttore delle risorse umane (HRM) - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Chief Information Security Officer (CISO) - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Data Protection Officer (DPO)

È **espressamente vietato**, a tutti i Destinatari:

- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto, interno o esterno all'Azienda, ovvero permanervi indebitamente;
- utilizzare codici, password, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno, in modo abusivo e non conforme alle procedure aziendali;
- provocare, mediante software o altre tecnologie informatiche o applicativi, il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, la distruzione o la soppressione o la alterazione di dati o di programmi in esso contenuti, l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- falsificare o, in qualunque modo, utilizzare documenti informatici falsi;
- intercettare fraudolentemente comunicazioni o flussi di dati, relativa ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero impedirla, interromperla, o diffonderla;
- installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui; commettere fatti diretti a commettere tali condotte su informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;

In particolare, è sempre vietato:

- 1) connettere ai sistemi informatici aziendali dispositivi informatici fuori dai casi consentiti dalle procedure aziendali e, allo stesso modo installare o rimuovere software e alterare, cancellare modificare dati senza autorizzazione o abusivamente;
- 2) installare senza preventiva autorizzazione, o al di fuori dalle procedure aziendali, software o applicativi informatici in violazione di concessioni, licenze e diritti di proprietà intellettuale e di autore;
- 3) accedere, alterando i privilegi assegnati ed in violazione delle procedure aziendali, a software, aree segregate, banche dati, repository, cloud o a postazioni di lavoro riservate;
- 4) detenere o installare software che possano essere potenzialmente pericolosi per la sicurezza informatica aziendale;
- 5) commettere reati informatici o attuare pratiche finalizzate ad acquisire dati di autenticazione a sistemi informatici di terze parti in modo abusivo;
- 6) accedere abusivamente al sistema informatico aziendale, ovvero in uno altrui, per appropriarsi dei dati ovvero per comprometterne la fruibilità o per alterarne il contenuto;
- 7) determinare volontariamente o colposamente "falle" nel perimetro informatico aziendale tali da poterne compromettere la sicurezza;
- 8) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- 9) diffondere indebitamente le procedure informatiche di sicurezza ed i relativi protocolli ovvero qualsiasi altro dato che possa compromettere l'integrità del sistema telematico aziendale;
- 10) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità o inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- 11) attuare pratiche di "Spamming", "Phishing" ed ogni altra attività finalizzata a interferire con la normale fruizione della comunicazione informatica;

I divieti sopra riportati riguardano l'attività di tutti i destinatari indipendentemente da dove essi svolgano in concreto la propria attività.

16.6 Protocolli specifici

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono le regole di base che devono essere rispettate a tutti i destinatari del Modello.

La società **Essere spa** svolge, per scongiurare la commissione di reati ed evitare la lesione della propria sicurezza informatica, le seguenti attività:

- 1) informa i destinatari autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, del corretto comportamento da osservare in ossequio delle procedure aziendali ed in particolare:
 - o dell'importanza di mantenere riservate le credenziali di accesso ai sistemi informatici;
 - o dell'importanza del corretto utilizzo dei software e delle banche dati aziendali;
 - o dell'importanza del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, delle concessioni e delle licenze d'uso;
- 2) prevede sin dalla fase dell'assunzione, ovvero dal momento di inizio della collaborazione, attività di formazione e addestramento periodico per diffondere consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- 3) definisce nell'ambito del Codice Etico e delle policy contenute anche nel manuale relativo al trattamento dei dati in ragione delle norme del GDPR i comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei software e delle banche dati;
- 4) impone la adesione formale alle policy aziendale da parte dei destinatari interessati i quali si impegnano al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- 5) controlla il corretto utilizzo delle postazioni di lavoro, anche in modo telematico, al fine di prevenire abusi se esse siano indebitamente lasciate incustodite o abbandonate;
- 6) ha introdotto sistemi finalizzati ad impedire l'illecita installazione di dispositivi hardware di qualsiasi tipo o software al di fuori dell'autorizzazione dei responsabili IT;
- 7) protegge sistemi informatici con software firewall e antivirus impedendo che essi possano venire alterati nel loro operare se non dal personale autorizzato;
- 8) ha introdotto un sistema di privilegi ed autorizzazioni formalizzato fondato sul principio di segregazione delle informazioni;
- 9) verifica che gli accessi alla Rete aziendale avvengano in modo protetto e controllato;
- 10) limita l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi.
- 11) provvede alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale e alla restituzione di tutto il materiale eventualmente contenente dati sensibili già in possesso del dipendente/collaboratore;
- 12) prevede, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la società da eventuali responsabilità in caso di condotte, attuate dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi. Prevede, altresì, che negli stessi rapporti vengano sottoscritti specifici documenti con cui le parti si impegnino al corretto utilizzo e alla tutela delle risorse informative aziendali con cui entrano in contatto.

16.7 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
PGQ12	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE NC, AC E AP	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
POI006 _CONTROLLATE	PROCEDURA DI GRUPPO	ACQUISTI	PR006	ACQUISTI
PGA30	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	VALUTAZIONE RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI	PR009	CONFORMITA' NORMATIVA E AUTORIZZATIVA
POI080	PROCEDURA DI GRUPPO	DATA RETENTION	PR064	PROTEZIONE DEI DATI - REG 679/2016
POI082	PROCEDURA DI GRUPPO	BACK UP	PR064	PROTEZIONE DEI DATI - REG 679/2016

POI084	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DATA BREACH	PR064	PROTEZIONE DEI DATI - REG 679/2016
POI086	PROCEDURA DI GRUPPO	MONITORAGGIO OPERATIVO REATI DA DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	PR044	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO
POI092	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE, CONTROLLO ACCESSI E PW	PR064	PROTEZIONE DEI DATI - REG 679/2016
POI093	PROCEDURA	VIDEOSORVEGLIANZA	PR064	PROTEZIONE DEI DATI - REG 679/2016
	DIRETTIVA DI GRUPPO	DIRETTIVA SICUREZZA CIBERNETICA	PR044	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO
	POLICY GRUPPO	POLITICA DI SICUREZZA CIBERNETICA	PR044	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO
	POLICY GRUPPO	POLITICA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA CIBERNETICA CON LE TERZE PARTI	PR044	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO
	REGOLAMENTO GRUPPO	REGOLAMENTO INFORMATICO	PR044	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO

16.8 Strumenti e tecnologie

- La Società deve predisporre un inventario recante l'individuazione dei singoli dispositivi elettronici consegnati a ciascun dipendente;
- le password hanno un periodo di validità temporale coerente con gli obblighi di legge e le previsioni del manuale GDPR ed un livello di accesso ai sistemi che può essere limitato o ampliato in funzione della mansione assegnata alla risorsa;
- sui sistemi informatici vengono periodicamente effettuati aggiornamenti di software, volti a migliorare i livelli di sicurezza, con lo scopo di aumentare le contromisure a protezione dei sistemi aziendali;
- i presidi a tutela del sistema informatico aziendale sono coordinati con le procedure previste in ambito GDPR con riguardo alle misure a presidio della integrità e sicurezza dei dati;
- con riguardo all'accesso fisico al perimetro aziendale vengono implementate misure di sicurezza fisica a tutela degli apparati contenenti dati e/o informazioni rilevanti.

16.9 Gestione dei sistemi informatici

- Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- il CDA incarica i propri tecnici informatici di predisporre idonei controlli/monitoraggi sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali dei dipendenti o comunque dei soggetti autorizzati o attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività sociale con predisposizione di adeguate difese/protezioni fisiche dei server stessi al fine di prevenire l'ingresso e l'uscita;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- sono previste regole per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali;
- sono definite regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- sono previste soluzioni di "content filtering" a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (malware tipo botnet) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

Con riguardo alle attività di video sorveglianza esse vengono effettuate nel rispetto dei presidi procedurali del sistema GDPR per come implementato.

16.10 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

17. REATI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER)

I reati di seguito riportati sono ritenuti **potenzialmente configurabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) nel Gruppo.

Si ritiene che non siano applicabili alla società **Essere spa** i reati di cui agli artt. 416 ter e 630 del Codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e i delitti di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Resta, per vero, da valutare se siano in astratto configurabili altre ipotesi di reato tra quelle richiamate nell'articolo 24 ter del D. Lgs. 231/01.

A mero scopo prudenziale - poiché il reato associativo è reato a "forma libera" e, dunque, potrebbe configurarsi mediante condotte non immediatamente prevedibili e per il tramite di "altri reati" (*si pensi all'associazione per delinquere per...*) che pur non essendo espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente – si indicano i reati che potrebbero avere rilevanza per la responsabilità dell'Ente.

Si richiamano in questo senso i protocolli delle altre parti speciali quanto alla circostanza che essi possano configurarsi quali reati satellite del reato Associativo.

17.1 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del d. lgs. 231/01) anche eventualmente commessi in modalità transnazionale ex l. 146/2006

Le fattispecie di reato qui considerate sono espressamente descritte nell'*Allegato 1*) alla Parte generale, che qui si richiama.

In particolare, nella presente parte speciale si considerano i seguenti reati:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine, richiamati dall'art. 407 c.p.p.

Si ritengono potenzialmente e astrattamente rilevanti per la Società, in chiave prudenziale per le considerazioni già svolte, solo:

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Questo reato presuppone una aggregazione di almeno tre persone orientata e costituita per commettere reati; ciò che caratterizza l'agire del gruppo è la permanenza di un "vincolo associativo continuativo con scopo comune e finalità indeterminata quanto ai delitti da commettere".

• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Tale reato è sovrapponibile a quello precedente con l'unica differenza che l'Associazione si può avvalere "della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione, o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

In questo senso si valuti anche l'ipotesi di cd. "concorso esterno" ai sensi dell'art. 110 c.p.

I reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale"

Quanto alla definizione di "reato transazionale" si richiama quella di cui alla parte speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

17.2 Le aree sensibili

Si ritengono sensibili, e dunque a rischio reato, tutte le aree aziendali.

Tale contatto può avvenire nell'ambito dei seguenti "Processi Sensibili", tutti in astratto ricomprendibili, direttamente o indirettamente, nelle attività di Essere spa:

- processo di sponsorizzazione, concessione di erogazioni liberali e donazioni, spese di rappresentanza (inclusa la politica di omaggi o regalie);
- utilizzo dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.;
- ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);
- gestione di procedimenti giudiziali, stragiudiziali e arbitrali;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti;
- gestione del sistema di tracciabilità delle singole operazioni svolte;
- utilizzo poteri di firma;
- gestione dei processi di vendita attraverso la negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti, convenzioni, concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattative private) ovvero mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- gestione dei rapporti commerciali con particolare riferimento alle transazioni finanziarie;
- gestione dei flussi finanziari;
- selezione, assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette) e politica degli incentivi/premi;
- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto;
- conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali etc);
- gestione e controllo delle note spese;
- rapporti con Fornitori e Partner a livello nazionale e transnazionale;
- attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali (compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali);
- attività di intermediazione di terzi (quali, a titolo esemplificativo, consulenti e partner) nei confronti di esponenti della PA.

N.B.: in via prudenziale, attesa la natura multiforme con la quale potrebbero verificarsi fenomeni di reato all'interno dei processi elencati ed essendo, come già precisato, i reati in parola connotati da forma libera e carenti dell'indicazione di condotte tipiche da vigilare, si esprime per i reati in analisi indicazione di rischio sempre ALTO.

In particolare, ed a mero titolo esemplificativo si considerino le seguenti attività:

- la selezione del fornitore potrebbe favorire la commissione del reato di associazione di tipo mafioso nel caso in cui, ad esempio, coinvolgendo il soggetto terzo, la Società si trovi a partecipare, anche a titolo di concorso, ad un'associazione volta alla commissione di delitti;
- il processo di stipula di contratti, quali per esempio quelli di agenzia o rappresentanza, potrebbero portare al concorso in delitti di criminalità organizzata, segnatamente associazione per delinquere, ad esempio qualora si contratti con appartenenti alla criminalità organizzata;
- la gestione degli acquisti di beni e delle consulenze e prestazioni professionali potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione reato di associazione di tipo mafioso anche straniero / associazione per delinquere anche transnazionale, nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società partecipi ad una associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita;

- l'attività di reclutamento dei consulenti, rappresentanti, agenti, procacciatori di affari, collaboratori poco trasparente potrebbe portare al concorso in delitti di criminalità organizzata, segnatamente associazione per delinquere, ad esempio qualora si contratti con appartenenti alla criminalità organizzata;
- la gestione degli acquisti delle consulenze e prestazioni professionali e la gestione delle attività di formazione potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione del reato di associazione per delinquere anche transnazionale nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società partecipi ad una associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- la selezione dei partner commerciali potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione del reato di associazione di tipo mafioso / associazione per delinquere anche transazionale nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società partecipi ad una associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- la selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione del reato di associazione di tipo mafioso anche straniera / associazione per delinquere anche transazionale nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società partecipi ad una associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, al traffico di essere umani, al caporalato, all'intermediazione illecita di personale.

17.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di outsourcing di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Sono in particolare da ritenersi quali “destinatari interni” della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco che segue nonché i loro “sottoposti” diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- Il Chief Financial Officer (CFO) – Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Direttore delle risorse umane (HRM) - il Direttore del Settore Pianificazione e Sviluppo delle infrastrutture

17.4 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
POI072	PROCEDURA	GESTIONE OUTSOURCING	PR072	GESTIONE OUTSOURCING - QUALIFICA E VENDOR RATING FORNITORI
POI121	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DUE DILIGENCE ANTICORRUZIONE	PR052	ANTICORRUZIONE
IO020	ISTR.OPER. DI GRUPPO	SPONSORIZZAZIONE E BENEFICENZA	PR057	SPONSORIZZAZIONI E BENEFICENZA

17.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

18. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)

Le fattispecie di reato qui considerate sono espressamente descritte nell'Allegato 1) alla Parte generale, che qui si richiama.

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

In particolare, nella presente parte speciale, si considerano i seguenti reati, dando per le rimanenti fattispecie conto, come anticipato, che il rischio di verifica sia molto basso:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per una maggiore descrizione dei reati di cui sopra ed alle modalità di configurabilità degli stessi si rimanda al "Catalogo dei reati" (**Allegato 01**).

18.1 Le aree sensibili

Si considerano specificamente - in reazione ai reati qui considerati - le seguenti aree di rischio:

- Gestione delle vendite.
- Gestione degli acquisti.

18.2 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di outsourcing di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Sono in particolare da ritenersi quali “destinatari interni” della presente Parte Speciali gli apicali di cui all’elenco che segue nonché i loro “sottoposti” diretti:

- il CDA
- l’Amministratore delegato (AD)
- il Chief Financial Officer (CFO) – Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)

È sempre **espressamente vietato** a tutti i Destinatari:

- sottoscrivere accordi con i concorrenti che possano influenzare negativamente il regime della concorrenza e delle gare di appalto;
- concludere accordi, intese, scambiare informazioni o comunicazioni con i concorrenti aventi ad oggetto i prezzi, le politiche di prezzo, gli sconti, le condizioni di vendita, i costi del servizio;
- porre in essere comportamenti minacciosi o collusivi nei confronti dei concorrenti che possano allontanare o impedire ai concorrenti di partecipare alle gare pubbliche e comunque alterare il corretto svolgimento delle stesse;
- porre in essere attività concorrenziali illecite (quali il boicottaggio o lo storno dei dipendenti) nei confronti dei concorrenti che possano alterare il corretto svolgimento delle gare pubbliche;
- promettere denaro o altre utilità ai concorrenti affinché non partecipino alle gare pubbliche;
- porre in essere azioni o comportamenti corruttivi diretti a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti o a conseguire la formulazione di bandi di gara per sé favorevoli.
- realizzare condotte che integrino - direttamente o indirettamente – i reati predetti;
- attuare condotte assimilabili ai reati considerati;
- violare le prescrizioni della presente Parte Speciale, le procedure aziendali ed il Codice Etico.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra si richiede di:

- tenere un comportamento corretto e leale, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nei confronti della concorrenza;
- non danneggiare la concorrenza;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nei confronti dei clienti privati;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nei confronti delle Stazioni Appaltanti;
- partecipare con la massima correttezza alle gare pubbliche;
- fornire informazioni e notizie complete e veritiere in sede di partecipazione alle gare di appalto;
- intrattenere con i pubblici funzionari incaricati relazioni chiare e corrette;
- non alterare il corretto funzionamento delle gare di appalto;
- garantire un servizio conforme alle condizioni contrattuali;
- rispettare le clausole e le condizioni indicate nel contratto di appalto.
- evitare di, ed a qualunque titolo, entrino nella sfera aziendale beni o prodotti difforni dalle specifiche attese o certificate, contraffatti, o lesivi del diritto di proprietà intellettuale altrui;
- archiviare in modo opportuno tutta la documentazione relativa alla negoziazione di prodotti nelle aree a rischio individuate.

18.3 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell’impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
PGA08	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE E STRUTTURA DELLE PROCEDURE	PR001	INFORMAZIONI DOCUMENTATE
PGQ12	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE NC, AC E AP	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
POI006 _CONTROLLATE	PROCEDURA DI GRUPPO	ACQUISTI	PR006	ACQUISTI
POI017	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCEDURA BUDGET	PR006	ACQUISTI
POI045	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA PER ACCESSO A FONDI AGEVOLATI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI054	PROCEDURA DI GRUPPO	ESECUZIONE DUE DILIGENCE	PR054	ESECUZIONE DUE DILIGENCE
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI072	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE OUTSOURCING	PR072	GESTIONE OUTSOURCING - QUALIFICA E VENDOR RATING FORNITORI
POI087	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI098	PROCEDURA DI GRUPPO	UTILIZZO CARTE DI CREDITO AZIENDALI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI100	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE TESORERIA - INCASSI E PAGAMENTI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO

18.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

19. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)

Le fattispecie di reato qui considerate sono espressamente descritte nell'*Allegato 1*) alla Parte generale, che qui si richiama.

In particolare, nella presente parte speciale si considerano i seguenti reati e sono stati evidenziati in **grassetto** i reati che si ritengono astrattamente verificabili nell'ambito delle attività sociali.

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**
- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*
- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**
- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**
- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**
- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)**
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs 19/2023)*

Si evidenzia, altresì, come il rischio reato in relazione alle fattispecie che precedono riguardi in particolare anche le operazioni infragruppo che impongono massima cautela essendo tale ambito gestorio naturalmente esposto ai rischi predetti.

Di seguito una breve descrizione dei reati in valutazione:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato può essere commesso dagli amministratori e dei direttori generali e dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori, che, per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, *consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo* al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Possono commettere tale reato gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori che indebitamente acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge o che acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Commettono tale reato i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà o coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Il reato può essere commesso anche da soggetti sopposti alla vigilanza dei soggetti indicati nel paragrafo che precede.

Inoltre, commette il reato chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone precedentemente indicate.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Commette tale reato chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà,

Parimenti sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, o coloro che in essi svolgano funzioni direttive i quali sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Commette tale reato chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Commette tale reato chi diffonda notizie false, ovvero realizzi operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

19.1 Le aree sensibili

Si considerano specificamente - in reazione ai reati qui considerati - le seguenti aree di rischio:

- gestione della contabilità, dei flussi monetari e finanziari;
- predisposizione del bilancio, delle relazioni, o delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci;
- verbalizzazione e archiviazione dei verbali dei CDA;
- gestione del capitale della Società;
- gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Pubblica Vigilanza;
- selezione e assunzione del personale;
- gare di appalto.

19.2 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di outsourcing di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Sono in particolare da ritenersi quali “destinatari interni” della presente Parte Speciali gli apicali di cui all’elenco che segue nonché i loro “sottoposti” diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- il Chief Financial Officer (CFO) – Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Responsabile del Settore Finanza e Tesoreria, Bilancio consolidato e Controllo di gestione - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)

È espressamente vietato, a tutti i Destinatari:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per l'elaborazione e la predisposizione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture, o di documenti analoghi, per operazioni inesistenti, anche tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolare l'accertamento;
- ostacolare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali;
- limitare o pregiudicare l'azione degli Organi di controllo interno sulla gestione sociale tenendo comportamenti tali da impedire o ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo medesima o di revisione della gestione sociale da parte dei revisori legali;

- osservare le norme per la tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale effettuando registrazioni contabili accurate, corrette e veritiere e vigilando sulle opportune dichiarazioni circa conflitti di interesse in capo agli Amministratori tali da condizionare le scelte del CDA in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;
- elargire o donare denaro o altre liberalità per acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società;
- prevedere nei confronti di qualsiasi controparte italiana o straniera vantaggi di qualsiasi tipo, anche non economico, per le ragioni di cui al punto che precede;
- elargire in favore dei Fornitori, Consulenti o Partner somme di denaro o altre utilità non giustificabili in relazione alle attività dagli stessi effettuate;
- ostacolare le funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

19.3 Protocolli specifici

In via generale è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili;
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione.

Specificamente si richiede di:

- garantire gli opportuni controlli sulla gestione sociale e l'adempimento dei relativi obblighi di legge;
- comunicare tempestivamente i dati e informazioni per come richiesti dalle pubbliche autorità, o espressamente previsti dalla legge, agevolando la trasparenza dei rapporti era buona fede e la correttezza delle relazioni;
- garantire in relazione ai documenti obbligatori per legge, nonché alle fatture e ad ogni altro contratto, informativa, disciplinare, procedura, policy, la corretta archiviazione di essi per il tempo necessario e con le forme più opportune per la pronta reperibilità dei relativi dati in esso contenuti e per consentire la ricostruzione postuma sia delle modalità decisionali sia dei soggetti che siano intervenuti nelle deliberazioni;
- archiviare in modo corretto i verbali del CDA nonché tutta la documentazione per come fornita agli organi di controllo, compresi, ove esistenti, il Collegio sindacale, i revisori, l'ODV;
- garantire che tutti membri del CDA siano sempre informati in modo pieno, corretto e approfondito in relazione a tutti i documenti sociali;

- verificare e attestare la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- curare che le registrazioni contabili vengano svolte in modo accurato, corretto e veritiero, secondo i principi contabili di riferimento e che siano autorizzate, verificabili, legittime e coerenti con la documentazione di riferimento;
- trasmettere il progetto di bilancio da sottoporre all'esame del CDA ai consiglieri nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento;
- documentare di ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante;
- garantire segregazione di funzioni e di responsabilità tra i soggetti che effettuano registrazioni in contabilità e chi ne controlla la veridicità;
- restringere l'accesso alla contabilità generale/bilancio ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità;
- predisporre adeguate attività formative e informative nei confronti dei soggetti che a qualunque titolo siano chiamati a determinare i dati per la composizione del bilancio o abbiano a che fare con documenti fiscali e contabili;
- verificare la corrispondenza tra le transazioni finanziarie disposte e la documentazione di supporto;
- garantire che i soggetti che immettono dati nel sistema gestionale o che hanno accesso a aree riservate dello stesso contenenti documentazione contabile o fiscale siano sempre identificabili e che le loro attività siano tracciabili, anche mediante registrazioni informatiche con attribuzione di livelli e permessi differenziati in ragione delle funzioni e delle mansioni, garantendo a tal fine la coerenza dei livelli autorizzativi nonché possibilità della ricostruzione dei percorsi decisionali e del supporto documentale di riferimento;
- assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza richiesti ai Revisori;
- evitare qualsiasi interferenza nel corretto coordinamento tra i Revisori e l'ODV in relazione a quelle situazioni che possano rivelare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- evitare situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità tra ruoli gestori e di controllo;
- utilizzare il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento (limitando l'utilizzo del contante secondo le previsioni di cui alla Parte Generale del Modello e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento);
- garantire, in relazione alla gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi, delle liberalità e delle contribuzioni volte a promuovere iniziative di interesse sociale, ambientale, umanitario e culturale, che i Destinatari si astengano da condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli e che, in particolare, gli atti di liberalità vengano effettuati in buona fede e non motivati dall'aspettativa di reciprocità o dalla volontà di influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte;
- garantire, nelle comunicazioni con le Autorità Pubbliche, la più ampia collaborazione nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Si richiamano, inoltre, integralmente i principi operativi specifici di cui alla Parte Speciale in tema di reati tributari nonché ogni altra Parte Speciale.

19.4 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
PGQ12	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE NC, AC E AP	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
POI006 _CONTROLLATE	PROCEDURA DI GRUPPO	ACQUISTI	PR006	ACQUISTI

PGA30	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	VALUTAZIONE RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI	PR009	CONFORMITA' NORMATIVA E AUTORIZZATIVA
POI017	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCEDURA BUDGET	PR006	ACQUISTI
POI029	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON LA PA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI033	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE MODIFICHE OPERATIVE E ORGANIZZATIVE	PR033	GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA
POI045	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA PER ACCESSO A FONDI AGEVOLATI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI047	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA	PR006	ACQUISTI
POI052	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE CON PA IN RELAZIONE ALLE GARE DI APPALTO	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI054	PROCEDURA DI GRUPPO	ESECUZIONE DUE DILIGENCE	PR054	ESECUZIONE DUE DILIGENCE
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI072	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE OUTSOURCING	PR072	GESTIONE OUTSOURCING - QUALIFICA E VENDOR RATING FORNITORI
POI087	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI100	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE TESORERIA - INCASSI E PAGAMENTI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
IO025	ISTR.OPER. DI GRUPPO	SPONSORIZZAZIONI E BENEFICENZA	PR057	SPONSORIZZAZIONI E BENEFICENZA

19.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

20. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) - *[Articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]*
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) - *[Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]*
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) *[articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018]*
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Sulla base delle attività sensibili considerate si ritiene che tale tipologia di reati non siano verificabili.

21. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Sulla base delle attività sensibili rilevate si ritiene che tale tipologia di reati non siano verificabili.

In ogni caso, e prudenzialmente, si considera il rischio che tali attività possano essere attuate in ragione della molteplicità di siti e di strutture aziendali presenti sul territorio nonché della pluralità di dipendenti e delle loro diverse culture di riferimento.

Per scongiurare il rischio di verifica di tali reati (che in ogni caso dovrebbero avvenire nell'interesse o a vantaggio della Società) **si richiamano le disposizioni della parte speciale relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.**

22. REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231/2001)

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs 107/2018 e dalla Legge 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Sulla base delle attività sensibili rilevate si ritiene che tale tipologia di reati non siano allo stato verificabili.

23. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

All'esito di una concreta valutazione del "rischio-reato" presente all'interno di **Essere spa** (in seguito "Società"), fatta alla luce ed in considerazione dei cosiddetti "reato presupposto" specificamente previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in seguito anche il "d.lgs. 231/2001" ovvero il "Decreto"), sono state considerate concretamente rilevanti per la Società le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto ovvero i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123) ed, in particolare:

- l'omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.);
- le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Sono stati - quindi - stabiliti i protocolli preventivi, ovvero i comportamenti e le procedure da osservare (standard di controllo) al fine di prevenire la commissione dei reati qui richiamati, in modo tale da assicurare un sistema aziendale in grado di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici specificamente richiamati dall'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in seguito anche il "d.lgs. 81/2008" ovvero il "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro").

È fatto obbligo ai Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del presente Modello organizzativo, di adottare una condotta conforme alla presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure qui richiamate e, comunque, idonea ad impedire il verificarsi dei reati sopra previsti.

In particolare, i Destinatari hanno il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra citate, possano potenzialmente diventarle.

23.1 Le singole fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

Art. 589, comma 2 e art. 590, comma 3 c.p.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 589, comma 2, c.p.: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punito con la pena della reclusione da due a sette anni"

Art. 590, comma 3, c.p.: "Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale se il fatto è commesso con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito, per le lesioni gravi, con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa ad euro 500 a euro 2.000 e per le lesioni gravissime, con la reclusione da uno a tre anni"

Fattispecie

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, così come sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti ai delitti "di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Con riferimento all'ipotesi di omicidio colposo aggravato si distingue:

- **oggetto giuridico:** la norma tutela la vita umana sanzionando i comportamenti che provochino la morte per colpa del reo con condotte che violino l'incolumità del lavoratore;

- **soggetto attivo:** il soggetto attivo del reato può essere “chiunque”. Tuttavia, il rimprovero per non aver tenuto quella condotta supposta come causa dell’evento è mosso a colui o coloro che, sulla base dell’accertato ruolo nell’organizzazione del luogo di lavoro interessato all’evento, si ritiene avrebbero dovuto adottare quella data misura protettiva o imporre l’osservanza di quella determinata misura, tanto per citare in via esemplificativa alcune delle omissioni più frequentemente indicate come causa degli eventi antinfortunistici. Quindi, il chiunque si “trasforma” di volta in volta in questo o quel soggetto, la cui posizione in quel determinato luogo di lavoro lo colloca tra quelle figure alle quali le fonti normative prevenzionistiche assegnano una funzione - con i correlati obblighi - di scelta, programmazione, attuazione, controllo delle diverse misure prevenzionistiche, legislativamente predefinite e presuntivamente ritenute idonee a prevenire l’evento infortunistico in questa o quella delle attività lavorative. La Società al fine di rendere concretamente applicabili le regole prevenzionistiche ha individuato, all’interno della propria organizzazione imprenditoriale, i diversi soggetti che hanno un ruolo ed una posizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: solo così i titolari di una “posizione di garanzia” sono nelle condizioni di adempiere agli obblighi che tale posizione aggrega a sé, e la funzione di tutela dei terzi è sostanziale e non già un mero “parametro” di valutazione dell’eventuale responsabilità;
- **causalità:** ai sensi dell’art. 40, comma 1, del c.p. “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”. Per poter stabilire, poi, che un determinato evento è conseguenza di una azione od omissione si deve ricorrere alla cosiddetta “condicio sine qua non”, per cui, se si elimina la detta azione od omissione, viene meno anche l’evento. Ovviamente per poter affermare che una azione (od omissione) costituisce condizione necessaria di un evento bisogna ricorrere a nozioni scientifiche o anche statistiche che dimostrino che v’è consequenzialità tra quella condotta e quell’evento. Poiché è impossibile conoscere tutti gli aspetti dei fatti e tutti i profili della situazione storica, il giudizio sul nesso di causalità è, in fondo, un giudizio di “alta probabilità” o di probabilità logica o razionale credibilità circa la consequenzialità di un evento ad una condotta. In caso di omicidio colposo, il rapporto di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento non resta escluso per il solo fatto che tale condotta non sarebbe stata idonea a produrre l’evento stesso senza il concorso della condotta antigiuridica altrui, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, ma occorrendo una di lui condotta dolosa ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da un’attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso;
- **elemento soggettivo:** il soggetto attivo del reato deve aver realizzato involontariamente, cioè per colpa, la morte del lavoratore. Il soggetto attivo versa in colpa quando la sua condotta violi le regole cautelari cioè le regole che impongono comportamenti, non realizzando i quali non è prevedibile che si realizzi l’evento dannoso, mentre, realizzandoli, tale evento è prevedibile ed evitabile. La condotta colposa può essere violatrice o di norme generiche e di prudenza, diligenza e perizia ovvero di norme specifiche (ad esempio quelle contenute nel d.lgs. 81/2008) che impongono di agire o non agire. Queste norme specifiche sono fondate sulla conoscenza che certe azioni o certe omissioni possono determinare pericolo di danni ai beni protetti, come la vita dei lavoratori. Mentre i comportamenti doverosi sono valutati sulla base della migliore scienza per essere adeguati al progresso tecnologico (art. 18, comma 1° lett. z) d.lgs. 81/2008), la prevedibilità dell’evento o, per converso, la sua evitabilità vanno valutate tenendo presente il modello di “agente” formato per quella stessa condizione o professione del caso di specie. Le norme cautelari scritte non esauriscono tutta la prudenza, diligenza o perizia necessarie, cosicché il giudizio negativo circa l’atteggiamento psicologico del soggetto agente può trovare fondamento, appunto, in valutazioni generiche del dovere di sicurezza; può infatti sussistere la colpa del soggetto attivo sulla base delle comuni nozioni generali di prudenza, diligenza e perizia.

Con riferimento invece alle ipotesi di lesioni gravi o gravissime aggravate si distingue:

oggetto giuridico: la norma tutela l’integrità fisica e fisico-psichica della persona sanzionando i comportamenti che provochino una malattia penalmente rilevante.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

soggetto attivo: si tratta di un reato che può essere commesso da "chiunque"; per la particolare posizione dei soggetti investiti degli "obblighi di garanzia" in materia antinfortunistica vedi sub 2) del reato di omicidio colposo;

causalità: nessuna peculiarità presenta la causalità rispetto a quella relativa al reato di omicidio colposo aggravato;

elemento soggettivo: anche in questo caso nessuna peculiarità rispetto a quanto già descritto nel reato di omicidio colposo aggravato.

23.2 Assetto organizzativo di Essere spa

Essere spa ha individuato nell'amministratore delegato la persona che, in concreto, riveste la qualifica di "datore di lavoro" in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce della definizione che ne viene data dall'art. 2, comma 1°, lett. b) del d.lgs. 81/2008 e dei poteri allo stesso attribuiti.

Attualmente l'azienda non ha ritenuto in ragione della semplicità della sua organizzazione di procedere alla formalizzazione di una delega di funzioni.

Parimenti la Società, tenuto conto della natura e del tipo di attività svolta, ha previsto un'articolazione di funzioni in grado di assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, definendo formalmente - in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda - le figure specifiche operanti in tale ambito (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, preposti, addetti alla squadra emergenze e primo soccorso).

L'attuale assetto organizzativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro è – quindi - strutturato secondo lo schema dell'organigramma noto e opportunamente diffuso in azienda.

23.3 Il sistema di gestione aziendale degli aspetti HSE

Essere spa riconosce alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della propria organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la Società ha adottato un proprio Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori conforme ai requisiti di cui alla UNI EN ISO 45001:2023 ed in linea con le indicazioni espressamente date dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008. Tale Sistema di Gestione è oggetto di certificazione da parte di ente accreditato con ACCREDIA.

Il Sistema di gestione integrato è stato, altresì, debitamente integrato anche con taluni profili attinenti all'ambiente, laddove la Società lo ha ritenuto necessario ed opportuno in una logica di prevenzione del "rischio-reato" (rif. Sistema di Gestione).

Essere spa ha quindi istituito un proprio Sistema di Gestione nell'intento di:

- garantire un ambiente di lavoro sicuro per i lavoratori che operano all'interno dell'azienda, tale da prevenire infortuni, malattie professionali e rischi per la Salute e la Sicurezza degli stessi;
- assicurarsi di ottemperare a quanto stabilito nella propria Politica aziendale e dimostrare tale conformità alle parti interessate esterne;
- stabilire obiettivi di miglioramento continuo, tenendo conto di quanto prescritto nella Politica della Società;
- tenere sotto controllo i processi e le attività dell'organizzazione che possono generare impatti sulla Salute e Sicurezza dei lavoratori;

- applicare, mantenere attive e migliorare le proprie prestazioni per la Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- garantire da parte della Società la conformità alle prescrizioni legislative poste a tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, prevenendo – quindi – la tenuta di condotte colpose che possono essere la causa di eventi infortunistici e/o malattie professionali;
- garantire un sistema organizzativo, gestionale e di controllo che costituisca un valido strumento per prevenire la commissione di possibili reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro a carico della Società, ex art. 25-septies d.lgs. 231/2001.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue – infatti - con la partecipazione attiva di tutti coloro che operano all'interno della Società, i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, comportamenti che siano conformi alla legge e ai protocolli cautelari previsti da **Essere spa**.

Il Sistema di Gestione comprende un insieme di Procedure, ove vengono descritte le attività e/o i processi aziendali “sensibili” in ambito SSL, definendo scopo e campo di applicazione, ruoli, responsabilità e modalità operative per una loro corretta gestione operativa. Fanno parte integrante del Sistema di Gestione Integrato anche una serie di Moduli di nomina e Moduli di registrazione, di Istruzioni operative e Documenti Tecnici ed altri specifici documenti richiamati di volta in volta nelle singole Procedure di riferimento.

Come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008, il Modello di organizzazione aziendale adottato da **Essere spa** ed il suo Sistema di Gestione Integrato, che ne costituisce il cuore e che è stato costruito in conformità con i requisiti di cui alla UNI EN ISO 45001:2023, si presumono conformi – per le parti corrispondenti - a quelli che sono i requisiti richiesti dall'articolo 30 sopra richiamato per l'adozione di un Modello di organizzazione e gestione che sia idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati presupposto di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001.

23.4 Attività sensibili nella società

L'analisi dei processi aziendali di **Essere spa**, da cui trae vita il Sistema di Gestione Integrato della Società, ha consentito di (i) individuare le “attività sensibili” nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies d.lgs. 231/01, così come richiamate dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 81/2008, (ii) identificare ed analizzare i possibili rischi potenziali ed, infine, (iii) costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia di SSL idoneo a ridurre, ad un livello considerato “accettabile”, il rischio di commissione dei reati considerati rilevanti.

Si considerano specificamente - in reazione ai reati qui considerati - le seguenti aree di rischio:

- Processo di definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità in ambito safety per assicurare l'attuazione delle procedure e per garantire che siano impartite corrette istruzioni di lavoro al fine di perseguire la massima sicurezza dei lavoratori.
- Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti nonché redazione del DVR.
- Identificazione misure di mitigazione del rischio.
- Gestione delle emergenze e delle procedure di primo soccorso.
- Redazione di procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari.
- Attività di sorveglianza sanitaria.
- Attività di informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori.
- Selezione, negoziazione stipula ed esecuzione di contratti di acquisto con riguardo ai dispositivi relativi alla tutela dell'incolumità dei lavoratori.
- Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.
- Attività relative alla corretta comunicazione tra i soggetti che abbiano ruoli qualificati in ambito sicurezza sul lavoro, alla partecipazione e alla consultazione, anche in sede di riunioni periodiche di sicurezza, dei rappresentanti dei lavoratori.
- Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.
- Gestione delle comunicazioni previste dal D.Lgs 81/2008 verso Pubblici Uffici o Autorità.
- Manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro e delle attrezzature.

All'interno delle aree sensibili considerate rilevano i seguenti processi sensibili:

- rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge: si tratta delle attività volte a garantire la conformità della Società a quella che è la normativa tecnica e le disposizioni di legge inerenti alle attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici e biologici presenti ed utilizzati in azienda;
- individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi: si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi finalizzata a: (i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; (ii) identificare le misure da attuare ed attuate per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; (iii) definire il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività inerenti all'attuazione e gestione del "sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori", comprensive delle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria: si tratta dell'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori: si tratta della (i) gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché della (ii) gestione ed attuazione di piani sistematici di formazione, sensibilizzazione ed addestramento, affidati a persone qualificate, rivolti - con periodicità - a tutti i dipendenti, con un focus particolare verso quei soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda in tema di SSL, sia per la posizione assegnata all'interno dell'organizzazione aziendale che per la mansione loro affidata;
- attività di vigilanza sull'applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate: si tratta della gestione delle attività volte a garantire: (i) la corretta applicazione di politiche, programmi, procedure ed istruzioni in tema di SSL da parte dei lavoratori; (ii) la chiara definizione, comprensione, condivisione ed operatività delle responsabilità organizzative; (iii) l'identificazione degli eventuali scostamenti, la regolare attuazione delle conseguenti azioni correttive e la verifica della loro efficacia; (iv) l'identificazione ed il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
- attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie: si tratta della gestione dell'attività volta a garantire il rilascio, il rinnovo e la raccolta della documentazione e/o delle autorizzazioni e/o delle certificazioni connesse all'esercizio dell'attività di **Essere spa** ed obbligatorie per legge in materia di SSL e/o comunque richieste in forza di provvedimenti amministrativi;
- attività di periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli cautelari adottati da Essere spa: si tratta della verifica sistematica e continua dei dati e/o degli indicatori SSL emergenti dalle "attività sensibili" della Società che consentono di tenere monitorata l'applicazione ed efficacia dei protocolli cautelari adottati;
- organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro: si tratta delle attività volte a garantire una struttura organizzativa aziendale che preveda sempre una "articolazione di funzioni" in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le funzioni aziendali che vengono qui di seguito precisate rivestono ruoli formali rilevanti nelle aree e nei processi sensibili considerati:

- **datore di lavoro**: definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) d.lgs. 81/2008 come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa";
- **preposti**: ovvero quelle persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

- **lavoratori:** definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008 come le "persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione";
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"):** definito dall'art. 2, comma 1 lett. f) d.lgs. 81/2008 come la "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Società";
- **addetti prevenzione incendi e gestione delle emergenze:** lavoratori formalmente designati e chiamati a gestire le situazioni di emergenza reali e potenziali in azienda;
- **addetti primo soccorso:** lavoratori formalmente designati ed incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso oltre che del mantenimento e della verifica dei presidi di primo soccorso;
- **medico competente:** definito dall'art. 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 81/2008 come quel professionista che è "in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal d.lgs. 81/2008";
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche "RLS"):** definito dall'art. 2, comma 1, lett. l) d.lgs. 81/2008 come la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro";
- **Responsabile del Sistema di Gestione:** è la persona formalmente incaricata di mantenere attivo il Sistema di Gestione. Tra i suoi compiti vi rientrano quelli di: (i) preparare e aggiornare la documentazione del Sistema di Gestione, garantendone il controllo, la registrazione e l'archiviazione, (ii) fornire alla Direzione tutti gli elementi ed i dati per valutare l'efficienza del Sistema di Gestione e promuovere eventuali azioni preventive e di miglioramento, (iii) pianificare e gestire periodicamente le verifiche ispettive del Sistema di Gestione, (iv) verificare la corretta gestione delle Non Conformità (NC) del Sistema di Gestione e delle azioni correttive/preventive che ne conseguono.

23.5 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, applicabili alle "attività sensibili" sopra individuate, è stato definito dalla Società utilizzando come riferimento la UNI EN ISO 45001:2023, ed è stato successivamente adottato da **Essere spa** all'interno del proprio Sistema di Gestione certificato. Tale sistema prevede:

- standard di controllo "generali", presenti in tutte le "attività sensibili";
- standard di controllo "specifici", applicati a determinate "attività sensibili".

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le "attività sensibili" individuate sono i seguenti:

- norme/circolari: esistono disposizioni aziendali e procedure formalizzate che stabiliscono quali sono i principi di comportamento e le modalità operative che devono essere osservate per lo svolgimento delle "attività sensibili" sopra individuate, affinché ciò avvenga in coerenza con la Politica e le linee guida di **Essere spa** in materia di SSL (rif. Politica in tema di Salute e di Sicurezza sul lavoro). La Politica aziendale viene dall'organo di vertice (i) documentata, attuata e mantenuta nel tempo, (ii) comunicata a tutti i dipendenti affinché gli stessi siano coscienti dei loro obblighi individuali in tema di SSL, (iii) resa disponibile alle parti interessate e (iv) riesaminata per accertarne la sua continua idoneità, in occasione del riesame della Direzione (rif. **POI074**).
- registrazione ed archiviazione: lo standard concerne l'esistenza in **Essere spa** di procedure che definiscono in modo puntuale i ruoli e le responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale relativa, anche, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Infatti, ogni operazione relativa alle "attività sensibili" sopra individuate deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Inoltre, il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'"attività sensibile" viene gestito in modo tale che lo stesso sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali la cui compilazione, approvazione,

identificazione, distribuzione, conservazione ed eliminazione viene debitamente controllata all'interno del Sistema di Gestione della Società.

23.6 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge

Relativamente all'attività sensibile inerente il "Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge", gli standard di controllo specifici previsti dalla Società si rinvencono in una serie di procedure del Sistema di Gestione integrato che vengono adottate ed attuate da **Essere spa** per garantire il rispetto degli obblighi tecnico-normativi previsti per le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici e fisici presenti in azienda (art. 30, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008).

In particolare, la Società si è dotata delle procedure che seguono:

- **PGA30 – Valutazione del rispetto delle prescrizioni.** Si tratta della procedura volta ad individuare, gestire, divulgare, mantenere aggiornate ed archiviare le normative cogenti e le disposizioni tecniche inerenti (anche) la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro di **Essere spa**, con conseguente valutazione della conformità normativa della Società alle stesse. In questo modo vi è garanzia che la Società sia sempre a conoscenza e operi secondo i requisiti di legge ed i regolamenti applicabili alle sue attività, sia in grado di recepire tutti i possibili cambiamenti e sia capace di operare in accordo con autorizzazioni e permessi, il tutto attraverso una valutazione periodica e sistematica del loro rispetto.
- **PGA14 – Audit.** È la procedura prevista dalla Società per sorvegliare e misurare le caratteristiche di base delle attività e delle operazioni aziendali che possono avere un significativo impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori oltre che sull'ambiente, al fine di verificare e tenere monitorata la conformità di **Essere spa** al dettame normativo nonché l'andamento delle sue prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi aziendali in ambito HSE.
- **POI033 – Modifiche organizzative (procedura di Gruppo).** Il protocollo in questione definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per una corretta gestione del "cambiamento", in caso di introduzioni/installazioni di nuovi processi e/o macchinari e/o impianti ovvero di modifiche sostanziali agli stessi, come anche in caso di modifiche organizzative e/o documentali che hanno o possono avere impatti sulla salute e sulla sicurezza del personale che opera all'interno di **Essere spa**. Lo strumento in questione consente alla Società di valutare sempre preventivamente l'impatto che le risorse strumentali possono avere sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, al fine di assicurare (i) la sicurezza degli operatori, (ii) una continua capacità di processo e (iii) una continua efficienza, operatività e adeguatezza degli impianti, con specifico riferimento agli aspetti di SSL. Per dare traccia ed evidenza del processo, la Società ha infine previsto degli specifici moduli di registrazione cui fare debito riferimento.
- **PGQ27, PGS10 – Gestione delle attrezzature.** Con il protocollo cautelare in questione la Società ha inteso definire i soggetti responsabili e le modalità operative per una corretta pianificazione e registrazione delle attività di controllo (periodiche ed in emergenza) oltre che delle attività di manutenzione e verifica delle risorse strumentali (macchine, attrezzature, strutture ed impianti) in dotazione ai lavoratori di **Essere spa**, in modo tale da ridurre e/o prevenire l'incidenza di danni a persone o cose derivanti da inadeguatezze, inefficienze ai fini di sicurezza, scorretto uso, rotture, mal funzionamenti e sovraccarichi di lavoro delle stesse e, conseguentemente, dotarsi di strumenti organizzativi e gestionali funzionali a tutelare la SSL e prevenire il "rischio-reato" in tale ambito. Per dare traccia di quanto viene fatto, con particolare riferimento all'attività di manutenzione, la Società ha previsto degli specifici moduli di pianificazione e registrazione cui fare debito riferimento.
- **PGS03 – Gestione DPI.** Con il protocollo cautelare in questione la Società ha inteso definire gli obblighi, le competenze, le responsabilità e le modalità operative per una corretta gestione delle fasi di individuazione, acquisto, gestione interna, utilizzo, manutenzione e conservazione da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni da effettuare ed ai luoghi in cui esse devono essere svolte.
- **PGS08 – Gestione sostanze.** È il protocollo cautelare attraverso il quale la Società ha definito ruoli, responsabilità e modalità operative per una corretta gestione delle fasi di acquisto, valutazione, introduzione, sostituzione, gestione ed utilizzo delle sostanze e dei preparati pericolosi, al fine di eliminare o, comunque, ridurre al minimo il rischio da essi rappresentato per le persone e per l'ambiente.

23.7 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all'attività sensibile di "Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi" (art. 30, comma 1, lett. b) d.lgs. 81/2008), lo standard di controllo specifico adottato ed efficacemente attuato da **Essere spa** è il seguente:

- **PGS15 – Valutazione dei rischi.** Con tale standard di controllo la Società ha inteso definire le modalità operative atte a consentire la gestione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in modo tale da prevenire il verificarsi di accadimenti pericolosi, nell'ambito delle attività svolte presso le unità locali di **Essere spa**. Tale procedura e gli annessi suoi Allegati definiscono il processo dinamico di: (i) identificazione continua dei pericoli, (ii) valutazione dei rischi e (iii) controllo dei rischi stessi, mediante l'individuazione e l'attuazione di efficaci misure di prevenzione e protezione e l'elaborazione di un programma di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Nell'ambito del processo sopra descritto vengono – altresì – definite la metodologia ed i criteri per effettuare ed aggiornare il processo di valutazione dei rischi nonché per redigere il relativo Documento di Valutazione dei Rischi.

23.8 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all'attività sensibile inerente la "gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori", comprensiva delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30, comma 1, lett. c) d.lgs. 81/2008), gli standard di controllo specifici adottati da **Essere spa** sono i seguenti:

- **PGA09 – Gestione emergenze.** Con il protocollo cautelare in questione la Società ha definito i criteri, le modalità e le responsabilità per la pianificazione delle attività volte alla prevenzione ed alla preparazione della risposta alle situazioni di emergenza in **Essere spa** che possono interessare la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o di terzi come anche l'ambiente. La Società ha previsto la redazione di un apposito piano di intervento (rif. "Piano di Emergenza Interno", in seguito anche "PEI"), ove vengono indicati i possibili scenari di rischio, identificate le modalità per la diffusione dell'allarme e per la chiamata dei servizi esterni, definite le modalità di assistenza durante l'evacuazione nonché indicati i compiti operativi della squadra di pronto. All'interno del PEI si rinvengono – inoltre – informazioni su (i) modalità di inoltro del segnale di evacuazione, (ii) le persone da contattare per segnalare la presenza di una emergenza nonché (iii) i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e del primo soccorso. Con il protocollo cautelare qui richiamato la Società punta a gestire, inoltre, il cosiddetto "post-emergenza", attraverso la previsione di una specifica fase di analisi a valle del verificarsi di una situazione di emergenza ovvero a seguito di una o più carenze emerse dalle prove di esercitazione, al fine di identificare le possibili cause dell'emergenza e/o della carenza riscontrata e, conseguentemente, gestire le eventuali non conformità che dovessero emergere.
- **POI072 – Gestione outsourcing (procedura di Gruppo).** Con il protocollo cautelare vengono tracciate le responsabilità, le modalità operative e la modulistica da utilizzare allorché, all'interno delle unità locali di **Essere spa**, vengono affidati dei lavori a ditte esterne appaltatrici o a lavoratori autonomi, in modo tale da garantire il rispetto delle norme di sicurezza e rendere minimi i rischi di infortuni alle persone. Per una corretta e puntuale gestione di tali situazioni, la Società ha altresì previsto e redatto una serie di moduli;
- **Permessi di lavoro.** Lo strumento ha lo scopo di garantire che il lavoro affidato a terzi (o a personale interno) e differente dalla normale operatività aziendale (es. interventi di manutenzione meccanica o elettrica straordinari, differenti da quelli di carattere "ordinario") sia preventivamente analizzato, organizzato e, quindi, eseguito in sicurezza, minimizzando il rischio lavorativo e tutelando la salute del personale. Particolare attenzione, poi, viene posta dalla Società anche per i casi di possibile concessione in uso di attrezzature di lavoro senza operatore a ditte terze, con contestuale previsione di apposita modulistica a supporto di quanto richiesto a livello normativo ed attuato da **Essere spa**.
- **PGS05 – Gestione controllo accessi.** È lo standard di controllo previsto dalla Società per gestire correttamente l'ingresso di personale esterno (es. visitatori, ditte terze, autotrasportatori, ecc...) nelle unità locali /piattaforme/ impianti della **ESSERE spa**, fornendo loro tutte le informazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro e spiegando loro i comportamenti da tenere e le misure da seguire in caso di emergenza. Con il protocollo cautelare in questione viene, altresì, regolamentato il transito pedonale e veicolare in ingresso ed in uscita dalle unità produttive censite, con annessa previsione di debita registrazione degli accessi in sito.

- **PGA06, PGS12, PGS20 – Comunicazione.** Con tale procedura **Essere spa** ha inteso definire come devono essere gestite le comunicazioni, sia interne che esterne, in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre che di ambiente. Tra i destinatari di tali comunicazioni vi rientrano - evidentemente - tutti i dipendenti della Società, i loro rappresentanti in tema di SSL (RLS) e le altre parti interessate dalle attività dell'azienda. Scopo di tale standard di controllo è quello di assicurare: (i) la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione, (ii) la partecipazione dei lavoratori attraverso l'informazione ed il coinvolgimento degli stessi e (iii) la consultazione delle parti interessate, sia interne che esterne, sugli argomenti pertinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'ambiente.

23.8.1 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Relativamente a quella che è l'"attività sensibile" inerente la "Sorveglianza sanitaria" ovvero quell'insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (art. 30, comma 1, lett. d) d.lgs. 81/2008), la Società ha definito (i) i soggetti responsabili, (ii) le modalità operative nonché (iii) i criteri di registrazione ed archiviazione della documentazione sanitaria, al fine di assicurare una corretta gestione della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, in forza di quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, vengono definite le modalità di nomina del medico competente e individuate le fasi in cui si esplica l'attività di sorveglianza sanitaria, nel rispetto degli obblighi che impone la normativa di settore.

23.8.2 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Gli standard di controllo specifici di **Essere spa** collegati all'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e) d.lgs. 81/2008) prevedono (i) la gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori (oltre che l'ambiente), nonché (ii) la gestione e l'attuazione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti, con particolare riferimento a quei soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda in ambito HSE, sia per la posizione assegnata all'interno dell'organizzazione aziendale che per la mansione loro affidata.

I protocolli cautelari di cui si è dotata la Società per la gestione e controllo di tale "attività sensibile" sono quindi i seguenti:

- **PGQ13 – Formazione e addestramento del personale.** Tale protocollo cautelare è teso a definire una metodologia per (a) garantire l'informazione, la formazione, la sensibilizzazione, l'addestramento e la qualifica del personale della Società a tutti i livelli, (b) individuare le esigenze di informazione, formazione ed addestramento (in occasione di assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, insorgenza di nuovi rischi, modifiche apportate al proprio ciclo produttivo, introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie ovvero di nuove sostanze pericolose, ecc.), (c) pianificare le attività di formazione ed addestramento del personale, (d) valutare l'efficacia degli interventi di formazione ed addestramento nonché (e) registrare ed archiviare l'attività formativa e di addestramento erogata. I momenti formativi organizzati dalla Società sono anche occasioni per rendere consapevole il personale aziendale (i) delle potenziali conseguenze (anche disciplinari) in caso di non osservanza delle procedure e/o istruzioni del Sistema di Gestione integrato, (ii) del proprio ruolo, delle proprie responsabilità e dell'importanza di raggiungere gli obiettivi fissati dalla direzione aziendale in termini (anche) di SSL, nonché del rispetto della normativa vigente e (iii) delle conseguenze potenziali o reali delle proprie attività lavorative in ambito HSE e dei benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni personali sotto il profilo prevenzionistico. L'attività formativa, infatti, viene valutata dalla Società come una voce particolarmente importante nel piano aziendale di medio periodo.
- **PGA06, PGS12, PGS20 – Comunicazione.** Con tale procedura **Essere spa** ha inteso definire come devono essere gestite le comunicazioni, sia interne che esterne, in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre che di ambiente. Tra i destinatari di tali comunicazioni vi rientrano - evidentemente - tutti i dipendenti della Società, i loro rappresentanti in tema di SSL (RLS) e le altre parti interessate dalle attività dell'azienda. Scopo di tale standard di controllo è quello di assicurare: (i) la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione, (ii) la partecipazione dei lavoratori attraverso l'informazione ed il coinvolgimento degli stessi e

(iii) la consultazione delle parti interessate, sia interne che esterne, sugli argomenti pertinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'ambiente.

- **PGS03 – Gestione dei DPI.** Con il protocollo cautelare in questione la Società ha inteso definire gli obblighi, le competenze, le responsabilità e le modalità operative per una corretta gestione delle fasi di individuazione, acquisto, gestione interna, utilizzo, manutenzione e conservazione da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni da effettuare ed ai luoghi in cui esse devono essere svolte.

Inoltre, per una corretta ed efficace gestione dell'attività formativa ed informativa interna alle unità produttive, in una logica anche di prevenzione del "rischio-reato" in ambito SSL, la Società si è dotata di Istruzioni Operative specifiche, che si caratterizzano per una puntuale indicazione e gestione degli aspetti di SSL tipici dell'unità produttive in relazione a particolari operazioni e/o attività pericolose.

23.8.3 ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE E SUL RISPETTO DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE ADOTTATE

Gli standard di controllo specifici che la Società si è data per gestire l'"attività sensibile" in questione sono volti a verificare: (i) il rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative del Sistema di Gestione integrato, (ii) la chiara definizione, comprensione, condivisione ed operatività delle responsabilità organizzative, (iii) la conformità delle attività di **Essere spa** alle leggi e alle disposizioni interne, (iv) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive, (v) l'identificazione ed il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili (art. 30, comma 1, lett. f) d.lgs. 81/2008).

In particolare:

- **PGA14 – Audit.** È la procedura prevista dalla Società per sorvegliare e misurare le caratteristiche di base delle attività e delle operazioni aziendali che possono avere un significativo impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori oltre che sull'ambiente, al fine di verificare e tenere monitorata la conformità di **Essere spa** al dettame normativo nonché l'andamento delle sue prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi aziendali. Con il protocollo cautelare in questione viene, altresì, definita la programmazione e l'attuazione sistematica di audit, i cui esiti vengono documentati e registrati attraverso la compilazione di un apposito verbale, ove vengono notificati gli esiti della verifica (in termini di eventuali "non conformità" od osservazioni rilevate) ed evidenziate le aree da migliorare. In particolare, il programma di audit di **Essere spa** tiene conto delle valutazioni dei rischi collegati alle lavorazioni della Società, degli eventuali infortuni occorsi, delle modifiche apportate eventualmente al ciclo produttivo oltre che dei risultati e delle osservazioni riscontrate durante la conduzione dei precedenti audit. Lo standard di controllo in questione consta, quindi, nella previsione di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate, atte a mitigare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la contestuale previsione di azioni correttive, qualora si rilevino scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle misure tecniche ed organizzative specificamente previste, oltre che la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni correttive adottate. Scopo delle verifiche ispettive interne è quello di: (i) assicurare il rispetto delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e valutare, quindi, la conformità della Società alle norme SSL applicabili, (ii) valutare l'efficacia dei protocolli cautelari SSL di **Essere spa**, (iii) assicurare che il medesimo Sistema di Gestione Integrato della Società sia correttamente applicato e mantenuto attivo, (iv) controllare l'attuazione ed i risultati conseguiti a seguito di azioni correttive e/o preventive attuate a valle di precedenti audit e (v) fornire al Datore di lavoro, all'OdV della Società, al RSPP ed a tutte le funzioni interessate le informazioni sugli esiti dell'audit.
- **PGS01 e PGS02– Gestione infortuni e mancati incidenti.** Con il protocollo cautelare in questione, la Società ha inteso definire le modalità di controllo e le annesse responsabilità ed autorità per una corretta gestione delle "Non Conformità" (in seguito anche "NC") rilevate su aspetti HSE. Tale standard di controllo definisce – inoltre – le attività da porre in essere e le annesse responsabilità per ricercare le cause delle effettive o potenziali NC emerse e, quindi, attuare, gestire e documentare le conseguenti azioni correttive e/o preventive, al fine di eliminare le cause delle NC rilevate e prevenire il loro ripetersi. Lo stato di avanzamento delle azioni correttive e/o preventive viene debitamente registrato e monitorato dalla Società, con successiva verifica circa la loro efficacia, per una reale prevenzione del "rischio-reato" in ambito HSE. Gli infortuni, incidenti e near miss vengono gestiti anch'essi come "NC", con conseguente indagine funzionale ad analizzarne le cause, attraverso la raccolta di tutti gli elementi necessari alla ricostruzione della

dinamica degli eventi e conseguente individuazione ed attuazione delle azioni correttive atte ad impedire il loro ripetersi (rif. **MOD036** – **Inchiesta infortuni**).

23.8.4 ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

La gestione dell'“attività sensibile” connessa al rilascio, al rinnovo ed alla raccolta della documentazione e/o delle certificazioni obbligatorie per legge (o in forza di provvedimenti amministrativi) in materia HSE, inerenti all'esercizio dell'attività di **Essere spa** (art. 30, comma 1, lett. g) del D.lgs. 81/2008) prevede i seguenti standard di controllo specifici:

- **PGA30 – Valutazione del rispetto delle prescrizioni.** Si tratta della procedura volta ad individuare, gestire, divulgare, mantenere aggiornate ed archiviare le normative cogenti e le disposizioni tecniche inerenti (anche) la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro di **Essere spa**, con conseguente valutazione della conformità normativa della Società alle stesse. In questo modo vi è garanzia che la Società sia sempre a conoscenza e operi secondo i requisiti di legge ed i regolamenti applicabili alle sue attività, sia in grado di recepire tutti i possibili cambiamenti e sia capace di operare in accordo con autorizzazioni e permessi, il tutto attraverso una valutazione periodica e sistematica del loro rispetto;
- **PGA14 – Audit.** È la procedura prevista dalla Società per sorvegliare e misurare le caratteristiche di base delle attività e delle operazioni aziendali che possono avere un significativo impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori oltre che sull'ambiente, al fine di verificare e tenere monitorata la conformità di **Essere spa** al dettame normativo nonché l'andamento delle sue prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi aziendali in ambito HSE;
- **PGA08 – Controllo della documentazione e struttura delle procedure.** Con tale procedura vengono definite, tra le altre cose, le corrette modalità e le annesse responsabilità per identificare, registrare, catalogare, archiviare, conservare, aggiornare ed eliminare la documentazione del Sistema di Gestione Integrato di **Essere spa**, al fine – tra gli altri - di fornire evidenza della conformità della Società ai requisiti normativi nonché verificare, dimostrare e monitorare nel tempo l'efficacia del Sistema stesso.

23.8.5 ATTIVITÀ DI PERIODICA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DEI PROTOCOLLI CAUTELARI PREVISTI ED ADOTTATI DA ESSERE SPA

Gli standard di controllo specifici collegati all'“attività sensibile” in questione constano di procedure che prevedono il controllo periodico dei dati e/o degli indicatori HSE emergenti dalle “aree a rischio reato” della Società, consentendo di tenere monitorata l'applicazione dei protocolli cautelari previsti da **Essere spa** e la loro reale “efficacia preventiva” (art. 30, comma 1, lett. h) d.lgs. 81/2008). Il richiamo è alle procedure che seguono:

- **PGA15 – Riesame del sistema di gestione.** È il protocollo cautelare attraverso il quale vengono individuati – tra le altre cose - i soggetti responsabili oltre che le modalità di esecuzione del Riesame del Sistema di Gestione Integrato, in particolare modo per quanto concerne l'indicazione delle informazioni da valutare e l'elaborazione del relativo verbale annuale. Nella stesura di tale documento si devono, infatti, tenere in considerazione taluni elementi minimi di “input” (le statistiche sugli infortuni e near miss, i risultati dei monitoraggi interni e dei riesami precedenti, le segnalazioni di NC, incidenti, quasi incidenti, infortuni o comportamenti pericolosi e gli esiti delle relative indagini, lo stato di avanzamento delle azioni correttive e preventive intraprese, il grado di raggiungimento degli obiettivi, la relazione sanitaria annuale del medico competente, i verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 d.lgs. 81/08, i rapporti sulle emergenze, i rapporti emessi dal RSGL, i rapporti sulla efficacia del SGI, l'analisi dei rischi - anche reato - identificati in ambito HSE, lo stato di attuazione delle prescrizioni legali, l'analisi di eventuali modifiche occorse nei processi, nelle attività, nella struttura organizzativa nonché altri cambiamenti che possono avere avuto un impatto in ambito HSE, il piano di formazione ed il suo stato di avanzamento, le osservazioni/ segnalazioni/comunicazioni delle parti interessate interne ed esterne, eventuali altre segnalazioni e reclami, l'analisi dell'andamento degli indicatori di prestazione HSE, ecc...) ed altri di “output” (definizione di nuovi obiettivi o conferma di quelli esistenti, azioni di miglioramento dell'efficacia del SGI e delle performance in ambito HSE, programma di formazione ed addestramento, definizione delle risorse e degli impegni per l'anno successivo, ecc...). I verbali del riesame, che vengono sottoposti all'approvazione della Direzione Aziendale, sono utilizzati da quest'ultima per valutare l'efficacia

del Sistema di Gestione Integrato e, conseguentemente, dei protocolli cautelari previsti e posti a base del Modello organizzativo della Società per la prevenzione dei reati in materia HSE;

- **PGA14 – Audit.** È la procedura prevista dalla Società per sorvegliare e misurare le caratteristiche di base delle attività e delle operazioni aziendali che possono avere un significativo impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori oltre che sull'ambiente, al fine di verificare e tenere monitorata la conformità di **Essere spa** al dettame normativo nonché l'andamento delle sue prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi aziendali in ambito HSE.

23.9 Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Lo standard di controllo specifico di **Essere spa** collegato all'"attività sensibile" in questione consta di un protocollo cautelare che garantisce un assetto organizzativo aziendale strutturato secondo una "articolazione di funzioni" in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La Società ha debitamente identificato le figure previste dalla normativa di settore per una puntuale gestione degli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, definendone obblighi e responsabilità. La struttura organizzativa di **Essere spa** prevede un'articolazione di funzioni in grado di: (i) assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio ed (ii) attuare quanto previsto dalla Società all'interno della propria Politica aziendale in materia HSE e quanto pianificato nel "Piano di miglioramento" aziendale. I ruoli, i compiti e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali vengono, altresì, comunicati ai soggetti responsabili mediante apposita formalizzazione dei rispettivi incarichi, al fine di una chiara definizione, comprensione, condivisione e operatività delle responsabilità organizzative.

23.10 Ulteriori principi di comportamento rilevanti ai fini della prevenzione dei reati

È in ogni caso fatto espresso divieto di:

- dare corso a comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies ovvero violare procedure aziendali o principi comportamentali che determinino analoghi effetti
- modificare o utilizzare in modo non conforme, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
- accedere ad aree di lavoro riservate senza autorizzazione;
- fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti nel corso delle attività lavorative.

In particolare, è richiesto a tutti i Destinatari di:

- garantire, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, il più ossequioso rispetto nonché la massima osservanza delle norme e delle procedure poste a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro;
- attivare attività formali e ricorrenti, anche ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge, finalizzate alla piena sensibilizzazione, mediante attività di formazione e informazione, di ogni dipendente circa la necessità del rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro verificando, altresì, l'effettività della consapevolezza di ciascuno rispetto ai rischi cui risulta esposto in relazione alle proprie mansioni specifiche;
- di operare con prudenza, scrupolo, attenzione e diligenza nello svolgimento delle mansioni assegnate;
- di garantire la massima segregazione dei compiti tra coloro che all'interno dell'azienda rivestono ruoli formali tali da assumere decisioni, o avere ruoli di responsabilità, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed i soggetti che siano destinatari di obblighi formali di controllo sull'attività di tali soggetti;
- di prendere, ciascuno in relazione alle proprie mansioni o alle mansioni dei soggetti sottoposti alla propria vigilanza, delle misure di sicurezza e delle procedure previste nel documento di valutazione dei rischi di cui si chiede più ossequioso rispetto;

- di formalizzare un sistema strutturato e formalizzato finalizzato alla tempestiva segnalazione di situazioni che possono disporre, anche in emergenza, i lavoratori a rischio per la propria salubrità ed incolumità ed in relazione a tale sistema prevedere e assegnare ruoli e responsabilità in via preventiva;
- di segnalare tempestivamente situazioni che impattino sul sistema di sicurezza aziendale astenendosi, ove necessario, dalla prosecuzione delle attività medesime;
- di adottare sempre nei confronti di soggetti pubblici, soggetti di controllo, enti di verifica, formatori esterni, anche in sede di ispezione e/o sopralluogo, la più trasparente delle condotte garantendo compiuta collaborazione;
- di mantenere un costante collegamento con il responsabile del servizio di prevenzione al fine di trasmettere alle autorità competenti, occorrendo, le tempestive comunicazioni previste dalla legge nonché per adempiere nei tempi stabiliti agli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria;
- di garantire, in accordo con il responsabile del servizio di prevenzione, il rispetto di ogni principio di salubrità nei luoghi di lavoro, estendendo tale valutazione anche alle attività rese nella forma del lavoro a distanza, nonché di garantire nell'organizzazione del lavoro l'utilizzo delle attrezzature conformi a legge e a disciplinare i tecnici assicurando sempre la scelta di metodi di lavoro e di produzione ispirati a massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori medesimi.
- di dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- di osservare, nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- in caso di trasferte all'estero di osservare le travel policy aziendali e la legislazione degli Stati in cui ci si trova.

I principi previsti in questa parte speciale valgono anche per ogni attività lavorativa svolta in telelavoro o smart-working; la Società provvede ad opportune e specifiche azioni volte alla valutazione del rischio ed all'implementazione di protocolli finalizzati all'abbattimento di esso.

- Tutte le attività e le procedure contemplate nel presente documento, nel DVR, nelle procedure di sistema devono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria deve essere effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- le fasi di formazione degli atti sono sempre documentate e ricostruibili;
- i livelli autorizzativi degli atti sono sempre documentati e ricostruibili;
- curare l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- deve essere tenuto un registro degli infortuni con indicazione delle relative cause. Gli stessi devono essere analizzati al fine di ridurre l'incidenza ed al verificarsi di un infortunio esso deve essere oggetto di approfondita valutazione per individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

a) In tema di valutazione dei rischi si richiede di:

- predisporre attività periodiche di aggiornamento della valutazione dei rischi nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- di garantire sempre di attuare procedure finalizzate all'abbattimento del rischio che tengano in conto del massimo progresso tecnologico disponibile.

b) In tema di nomine e definizioni delle responsabilità

- La gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro deve essere attribuita, conformemente alle norme di legge, a soggetti dotati di idonei requisiti tecnico-professionali sia all'atto dell'attribuzione dell'incarico, sia successivamente;
- l'attribuzione di specifiche responsabilità deve essere fatta in forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa;
- la delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro deve risultare da atto scritto recante data certa e deve essere accettata dal delegato per iscritto;

- nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni, devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, per come richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessari allo svolgimento delle funzioni delegate;
- non sono delegabili gli obblighi propri del Datore di Lavoro;
- i soggetti designati o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs 81/2008 devono svolgere i compiti di sicurezza specificamente loro affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- deve essere garantita la cooperazione fra le varie funzioni aziendali e il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza sul lavoro, anche attraverso il RLS.

c) In tema di verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti specifici

- deve essere attuata la sorveglianza sanitaria;
- preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnico-lavorativi, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, ferme restando le previsioni di cui all'art. 5 e ss. dello Statuto dei Lavoratori;
- gli accertamenti sanitari in corrispondenza di un cambio di mansione sono attuati dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale;
- sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore;
- il medico competente individua le modalità di attuazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria.

d) In tema di informazione e formazione del personale generale e specifica

Ferme restando le previsioni contenute nel DVR e nel Piano Gestione Emergenze:

- conformemente alle mansioni svolte deve essere fornita specifica informazione e formazione ai lavoratori, in occasione di assunzione (sui contenuti del D.Lgs 81/2008 e sull'organizzazione della sicurezza e sui rischi specifici cui sono esposti) / trasferimento / cambiamento di mansione/ introduzione di nuove attrezzature o tecnologie/ introduzione di nuove sostanze e preparati nocivi;
- l'informazione e la formazione devono riguardare le corrette modalità di espletamento degli incarichi: in particolare, deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione/formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a:
 - rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale;
 - misure e attività di prevenzione e protezione adottate;
 - rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta;
 - pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - misure ed attività che riguardano il pronto soccorso;
 - la lotta antincendio;
 - l'evacuazione dei lavoratori;
 - RSPP e Medico competente;
 - nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza;
 - legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro deve essere monitorata e adeguatamente documentata, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi attestati di frequenza.

e) In tema di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti

- Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di sicurezza delle stesse così come previste dalle normative vigenti ed applicabili in materia;
- le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di verifica e collaudo;
- in occasione della consegna di nuove attrezzature il lavoratore dovrà essere opportunamente formato.

f) In tema di manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti e definizione degli ambienti di lavoro:

- Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi alle leggi nel rispetto degli standards tecnico-strutturali loro propri;
- le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere utilizzati in conformità alle procedure, alle linee guida, ai manuali di istruzione; la manutenzione deve essere tempestiva per come consigliata dai produttori. Eventuali interventi specialistici saranno condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno essere opportunamente verificati;
- le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere oggetto di controlli e manutenzione periodica secondo programmi di manutenzione specifici che definiscono modalità tempistiche e responsabilità;
- i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere rimossi il più rapidamente possibile;
- le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza previste dalla normativa vigente devono essere registrate;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

g) In tema di misure di prevenzione e protezione:

- in ragione della complessità della lavorazione e della tipologia delle attrezzature adottate, il DVR prevede specifiche misure di prevenzione e protezione, nonché formazione per l'adozione di corrette misure comportamentali da parte dei lavoratori;
- i DPI devono essere conformi ai requisiti di legge e mantenuti in efficienza, nonché utilizzati per i soli usi previsti e oggetto di specifica attività formativa e informativa;
- i lavoratori non devono utilizzare i DPI in tutti i casi previsti, avendone adeguata cura, non apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato, secondo quanto previsto nel DVR;
- è vietato richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- è previsto un sistema di monitoraggio basato su riunioni periodiche – strutturate su livelli diversi e con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori ed eventualmente delle imprese appaltatrici – aventi ad oggetto le tematiche e le competenze/responsabilità connesse alle tematiche di salute e sicurezza;
- devono essere effettuate periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

h) In tema di gestione delle emergenze

- Prevede norme di comportamento in materia di incendio, terremoto, infortunio, esondazione ed altre calamità.

i) In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno dei luoghi di lavoro occorre:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese;
- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;

- assicurarsi che tutte le parti terze che entrino nei luoghi di lavoro riconducibili alla società siano informate sui rischi per la salute e sicurezza in relazione ai luoghi in cui operano;
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito anche "DUVRI") nei casi in cui vengano evidenziate attività interferenti. - astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti e dallo svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

23.11 Destinatari interni della Parte speciale

Sono in particolare da ritenersi quali "destinatari interni" della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco che segue nonché i loro "sottoposti" diretti:

- il CDA
- il Datore di Lavoro
- il Direttore di Stabilimento con delega ambientale
- il Direttore delle risorse umane (HRM) - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nominato dal datore di lavoro
- i preposti alla sicurezza nominati e formati

23.12 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
PGA06	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	COMUNICAZIONE	PR003	COMUNICAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
PGS12	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	COMUNICAZIONE; CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE	PR003	COMUNICAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
PGS20	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	PIANO DI DIVULGAZIONE	PR003	COMUNICAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
PGA14	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	AUDIT	PR004	AUDIT
PGQ12	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE NC, AC E AP	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
POI006_ CONTROLLATE	PROCEDURA DI GRUPPO	ACQUISTI	PR006	ACQUISTI
PGA26	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	MISURAZIONI E MONITORAGGIO PRESTAZIONI	PR007	PRESTAZIONI & STATISTICHE
PGA09	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE EMERGENZE	PR008	GESTIONE EMERGENZE INTERNE
PGA30	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	VALUTAZIONE RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI	PR009	CONFORMITA' NORMATIVA E AUTORIZZATIVA
PGA31	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	VALUTAZIONE RISCHI E OPPORTUNITA'	PR010	RISK ANALYSIS
PGS03	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE DPI	PR013	GESTIONE DPI
POI017	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCEDURA BUDGET	PR006	ACQUISTI
PGS15	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	VALUTAZIONE DEI RISCHI SICUREZZA & SALUTE SUL LAVORO	PR018	VALUTAZIONE DEI RISCHI
PGS01	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE INFORTUNI	PR019	INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

PGS02	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE MANCATI INCIDENTI	PR019	INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
PGQ27	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	TERMODISTRUZIONE RIFIUTI - PROCESSI RELATIVI AI CLIENTI	PR025	PROTOCOLLO GESTIONE RIFIUTI
POI033	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE MODIFICHE OPERATIVE E ORGANIZZATIVE	PR033	GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA
POA18	PROCEDURA	GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE	PR040	GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE
POI048	PROCEDURA DI GRUPPO	RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	PR018	VALUTAZIONE DEI RISCHI
PGQ13	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	PR060	SVILUPPO COMPETENZE
PGQ27	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTREZZATURE	PR041	MANUTENZIONE & TARATURA STRUMENTI
PGS10	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	COMPATIBILITA' ATTREZZATURE	PR041	MANUTENZIONE & TARATURA STRUMENTI
POI072	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE OUTSOURCING	PR072	GESTIONE OUTSOURCING - QUALIFICA E VENDOR RATING FORNITORI
PGS09	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	CONFORMITA' DEI LUOGHI DI LAVORO	PR062	H&S - AMBIENTI DI LAVORO SICURI
PGS05	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE CONTROLLO ACCESSI	PR085	INGRESSI IMPIANTI E INTERFERENZE - DUVRI INTERNI
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
IO029	ISTR.OPER.	STOP WORKING AUTHORITY	PR018	VALUTAZIONE DEI RISCHI
IO096	ISTR.OPER.	DISPOSIZIONI ALCOL CORRELATE	PR031	SORVEGLIANZA SANITARIA
NIR	NOTA INFORMATIVA DI RISCHIO	NOTA INFORMATIVA DA FORNIRSI AD ACCEDENTI	PR085	INGRESSI IMPIANTI E INTERFERENZE - DUVRI INTERNI
OPU	OPUSCOLO SICUREZZA	OPUSCOLO INFORMATIVO VISITATORI	PR085	INGRESSI IMPIANTI E INTERFERENZE - DUVRI INTERNI
PEI	PIANO EMERGENZA INTERNO	PIANO DI EMERGENZA INTERNO	PR008	GESTIONE EMERGENZE INTERNE
PLSXXX	PROCEDURA LAVORO SICURO	PROCEDURA LAVORO SICURO DECLINATA PER SINGOLA ATTIVITA' PARTICOLARE	PR046	SICUREZZA & SALUTE SUL LAVORO - PROCEDURE LAVORO SICURO
DUVRI	DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI	PR018	VALUTAZIONE DEI RISCHI
DVR	DVR	DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI	PR018	VALUTAZIONE DEI RISCHI

23.13 Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

24. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES 1 DEL DECRETO)

Si rimanda, per l'esame testuale della citata norma e per il dettaglio delle sanzioni applicabili all'Ente, il catalogo dei reati di cui all'Allegato 1) alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

24.1 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio"), introdotti nel corpus del D. Lgs. 231 del 2001 attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007, da considerarsi anche per le attività che svolgano nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono:

Ricettazione (art. 648 c.p.) Tale reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte, al fine di procurare a sé o a terzi un profitto.

In via meramente esemplificativa, il reato si configura nel caso in cui il dipendente della Società, omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquisti, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri (ad esempio, quando il dipendente della Società, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale reato si configura quando un soggetto, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'“occultamento” della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. La terza condotta punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità.

È richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e la volontà della realizzazione delle condotte sopra descritte.

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio può integrarsi nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società compiano operazioni quali: a) nel caso dei beni, l'impiego degli stessi presso la Società (i.e. la ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono

utilizzati; b) nel caso del denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società (i.e. l'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della Società).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di cui agli articoli che precedono, un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

L'"impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. Le attività economiche e attengono ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

È richiesto il dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

A titolo esemplificativo, il delitto può integrarsi allorché i dipendenti della Società, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto (ove, ad esempio, all'esito della attività di controllo, risulti che le somme sono transitate su un conto intestato ad una Società o a persone fisiche segnalate) utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di Società di intermediazione.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il reato di c.d. autoriciclaggio punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti.

Le astratte modalità di commissione del delitto di autoriciclaggio coincidono con quelle sopra delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità in questa fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto.

Tale reato si configura, quindi, quando un soggetto, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È esclusa la punibilità nel caso in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

24.2 La normativa antiriciclaggio

Lo scopo della normativa "antiriciclaggio", in linea generale, è quello di ostacolare o impedire tutte quelle attività che possano portare a confondere in modo non trasparente il percorso del denaro, la rintracciabilità delle operazioni economiche, la ricostruzione dei trasferimenti di provviste - vietando l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi per assicurare la ricostruzione delle operazioni - attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), che prevede:

- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi: dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il divieto di trasferimento del contante per le operazioni di acquisti e vendite in Italia e all'Estero è, per singolo pagamento o transazioni frazionate ma collegate tra loro³, oltre i 2000 euro.;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte dei soggetti elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto medesimo, i dati e i documenti, nonché di registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra Autorità competente;

³ Ove per operazioni frazionate si intendono quelle effettuate in un arco di temporale di 7 giorni.

- l'obbligo di segnalazione, da parte dei soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto, delle c.d. operazioni "sospette"⁴.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4, sono:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (tra tali soggetti figurano, ad esempio: banche; Poste italiane; Società di intermediazione mobiliare (SIM); Società di gestione del risparmio (SGR); Società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- i professionisti, tra i quali si indicano: i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali; i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

i revisori contabili:

- altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività (il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme), quali: recupero di crediti per conto terzi; trasporto di denaro contante; gestione di case da gioco; offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, agenzie di affari in mediazione immobiliare.

24.3 Le tipologie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 del decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Tale reato si verifica ogni volta in cui un soggetto utilizzi in modo indebito ed illegittimo, per trarne profitto e non essendone titolare, delle carte di credito o di pagamento ovvero acceda indebitamente a qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi ovvero utilizzi illecitamente e abusivamente altri strumenti di pagamento diversi dai contanti. Sono punite anche le condotte finalizzate ad ottenere i medesimi fini illeciti per il tramite di falsificazione o alterazione dei sistemi di pagamento di cui si è detto.

Rientrano in tale categoria, dunque, le carte di debito e credito oltretutto tutti quei sistemi anche virtuali a mezzo web e/o app che mediante modalità elettroniche siano finalizzate a compiere operazioni di acquisto e/o pagamento e che utilizzino codici e/o credenziali.

Con riguardo a tali ultimi sistemi si pensi a titolo di esempio a applicazioni come Satispay, Paypal, carte di credito virtuale, ovvero a tutti quei casi in cui i pagamenti avvengano a mezzo di dispositivi elettronici e/o smartphones.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Questo reato mira a prevenire la commissione di fatti quali quelli di cui alla fattispecie che precede.

In particolare e punisce tutte quelle condotte che in qualche modo agevolino o facilitino per sé o per altri l'utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Viene perseguito anche colui che non si limiti a condividere codici o credenziali ma che metta a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati.

Ai fini che qui occupa sono anche rilevanti le condotte di concorso di agenti inseriti nel contesto aziendale con soggetti che tali codici detengano e mettano a disposizione e finalizzate ad acquisirne la possibilità di utilizzo indebito.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

⁴ Operazioni sospette: quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) - [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

In ottica prudenziale, la società ha valutato di considerare tali fattispecie di reato come potenzialmente verificabili condividendo, quanto al sistema di controllo, i presidi relativi ai rati di riciclaggio.

24.4 Aree sensibili

Si considerano specificamente - in reazione ai reati qui considerati - le seguenti aree di rischio:

- selezione, negoziazione e stipula ed esecuzione di contratti (acquisto e vendita);
- selezione dei fornitori, negoziazione e stipula ed esecuzione di contratti (anche con riferimento a servizi professionali o a consulenze);
- operazioni "societarie";
- incassi e pagamenti e in genere flussi finanziari;
- gestione della fiscalità aziendale (gestione degli adempimenti fiscali);
- gestione dei crediti;
- gestione dei rapporti con gli Istituti di credito;
- gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
- rapporti con i Fornitori a livello nazionale e internazionale.

24.5 Sistema di controllo

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari si adeguino a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti ivi indicati, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Sono in particolare da ritenersi quali "destinatari interni" della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco che segue nonché i loro "sottoposti" diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- Il Chief Financial Officer (CFO) – Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Responsabile del Settore Finanza e Tesoreria, Bilancio consolidato e Controllo di gestione Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)

È fatto a tutti i Destinatari (compresi, per quanto di competenza, Partners commerciali, professionisti, consulenti) assoluto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale o che, pur non costituendo di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale), avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti, anche tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolare l'accertamento;
- rendere dichiarazioni fiscali fraudolente volte ad evadere anche solo in parte il versamento dei tributi, impiegando i proventi dell'evasione per effettuare pagamenti o trasferimenti da un conto corrente all'altro, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza delittuosa;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- ricevere o accettare la promessa di pagamento in contanti, in alcun modo, in alcuna circostanza, o compiere operazioni che presentino il rischio di essere implicati in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;
- utilizzare contante o altri strumenti finanziari al portatore (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge), per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori al limite previsto dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico/su conti correnti accessi presso istituti operanti in paesi ricompresi nelle blacklist/ in favore di società off-shore o con sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

I Destinatari sono inoltre tenuti a:

- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- effettuare qualunque tipo di pagamento elettronico o a mezzo di carte di debito e/o di credito o applicazioni informatiche nell'interesse della società in mancanza di adeguata documentazione di supporto ed al di fuori delle autorizzazioni per come alle procedure sulla gestione dei pagamenti;
- compiere operazioni di pagamento elettronico che presentino il rischio anche solo potenziale di essere implicati in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;
- utilizzare strumenti elettronici per operazioni di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie ovvero analoghi strumenti che consentano di anonimizzare le chi le utilizza ed i beneficiari;
- effettuare mediante strumenti finanziari elettronici pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico/su conti correnti accessi presso istituti operanti in paesi ricompresi nelle black list/ in favore di società off-shore o con sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;

- acquistare beni (anche opere d'arte) per il tramite di sistemi di pagamento elettronici o a mezzo di app o a mezzo di sistemi di pagamento virtuali senza la preventiva autorizzazione del CDA.
- indicare una causale espressa nelle operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie e documentarle e registrarle in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e autoriciclaggio preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere e/o nei casi di import/export), garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede.

24.6 Principi procedurali specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito **ulteriori presidi operativi** a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze e gestione dei flussi monetari e finanziari e formazione del Bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo.

Acquisti/di beni-merci, servizi e consulenze/Vendita di beni-merci.

- gestione dell'anagrafica dei fornitori nel rispetto della segregazione dei compiti e sottoposizione a periodico monitoraggio;
- separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i seguenti criteri di valutazione oggettivi, tra i quali: comprovata esperienza nel settore/ condizioni praticate/ affidamento di precedenti forniture oppure, nel caso di consulenti/fornitori di servizi, iscrizione ad albi professionali/attendibilità commerciale e professionale/ richiesta certificati Antimafia, visure dei casellari giudiziari e carichi pendenti/assenza di sede, residenza o collegamento con Paesi considerati come "non cooperativi" dal Gruppo di Azione Finanziaria (in tale ultimo caso occorre l'espressa autorizzazione del CDA, sentito l'ODV);
- tracciabilità delle verifiche effettuate nel processo di scelta dei fornitori/dei consulenti mediante documentazione scritta;
- conferimento degli incarichi a professionisti, consulenti, aziende di servizi e/o persone fisiche che curino anche gli interessi economico/finanziari della Società per iscritto, con specifica indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite, con contratto/lettera di incarico/ordine di acquisto redatti per iscritto, previa formale approvazione dei soggetti dotati di idonei poteri;
- limitazione all'utilizzo di contanti per importi di modico valore e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- verifica degli ordini di acquisto in termini di coerenza con il budget approvato;
- tracciamento e verifica qualitativa e quantitativa di tutti i beni/le merci in ingresso;
- verifica della documentazione a corredo dei beni e delle merci in ingresso, ove esistente;
- controlli circa la corrispondenza tra ordini emessi, fatture ricevute e pagamenti effettuati;
- segregazione di compiti tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto/il contratto, i soggetti che verificano la ricezione della merce/l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- tracciamento e verifica qualitativa e quantitativa di tutti i beni/le merci in uscita e verifica di conformità degli stessi rispetto ai documenti di accompagnamento, ove esistente;

Gestione dei Flussi monetari e finanziari:

- preventiva autorizzazione da parte del CDA per operazioni inerenti all'apertura/chiusura dei conti correnti, richieste di finanziamenti o impiego di denaro in attività finanziarie;
- definizione di soglie quantitative di budget coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- verifica della coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, nonché dell'ubicazione dei conti correnti, in ottemperanza ai principi di comportamento sopra citati;

- effettuazione di pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile.

24.7 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impianto del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
POI006 _CONTROLLATE	PROCEDURA DI GRUPPO	ACQUISTI	PR006	ACQUISTI
POI017	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCEDURA BUDGET	PR006	ACQUISTI
POI045	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA PER ACCESSO A FONDI AGEVOLATI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA	PR006	ACQUISTI
POI054	PROCEDURA DI GRUPPO	ESECUZIONE DUE DILIGENCE	PR054	ESECUZIONE DUE DILIGENCE
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI072	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE OUTSOURCING	PR072	GESTIONE OUTSOURCING - QUALIFICA E VENDOR RATING FORNITORI
POI087	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI098	PROCEDURA DI GRUPPO	UTILIZZO CARTE DI CREDITO AZIENDALI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI100	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE TESORERIA - INCASSI E PAGAMENTI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
IO010	ISTR.OPER. DI GRUPPO	QUADRATURA COGE-COAN	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
IO024	ISTR.OPER. DI GRUPPO	RECUPERO CREDITI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
IO025	ISTR.OPER. DI GRUPPO	SPONSORIZZAZIONE E BENEFICENZA	PR057	SPONSORIZZAZIONI E BENEFICENZA
IO071	ISTR.OPER. DI GRUPPO	PREDISPOSIZIONE BILANCIO	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE

24.8 Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

25. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di risk assessment (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **potenzialmente configurabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) nel Gruppo:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Per una maggiore e puntuale descrizione dei reati di cui sopra e delle modalità di configurabilità degli stessi si rimanda al "Catalogo dei reati" (**Allegato 01**).

25.1 Sistema di controllo

Sono in particolare da ritenersi quali **"destinatari interni"** della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco che segue nonché i loro **"sottoposti"** diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- il Chief Financial Officer (CFO) – Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Direttore delle risorse umane (HRM) - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Data Protection Officer (DPO)
- il Direttore di Stabilimento con delega ambientale

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di outsourcing di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Si richiamano i protocolli specifici di cui alla Parte speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione in quanto applicabili nonché le procedure ivi richiamate.

25.2 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
POI002	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	PR002	GESTIONE RISORSE UMANE
PGA30	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	VALUTAZIONE RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI	PR009	CONFORMITA' NORMATIVA E AUTORIZZATIVA
POI029	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON LA PA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI045	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA PER ACCESSO A FONDI AGEVOLATI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI046	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	PR009	CONFORMITA' NORMATIVA E AUTORIZZATIVA
POI047	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA	PR006	ACQUISTI

POI052	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE CON PA IN RELAZIONE ALLE GARE DI APPALTO	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI051	PROCEDURA DI GRUPPO	RISCHI 231 IN MATERIA AMBIENTALE	PR010	RISK ANALYSIS
POI054	PROCEDURA DI GRUPPO	ESECUZIONE DUE DILIGENCE	PR054	ESECUZIONE DUE DILIGENCE
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI084	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DATA BREACH	PR064	PROTEZIONE DEI DATI - REG 679/2016
POI087	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE

25.3 Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

26. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)

26.1 Premessa ed elenco dei reati ambientali presupposti

Il D.lgs. 7 Luglio 2011 n. 121, nel venire a recepire la direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente⁵, ha introdotto, all'interno del d.lgs. 231/2001 (in seguito anche il "Decreto"), l'**art. 25-undecies**, inserendo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerosi illeciti ambientali già contenuti nel d.lgs. 152/2006 (in materia di acque, rifiuti ed atmosfera) ed in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 07.02.1992 n. 150) e di misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (Legge 28.12.1993 n. 549), oltre che due nuovi reati ambientali quali quelli previsti dall'art. 727-bis c.p. rubricato "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e dall'art. 733-bis c.p. recante "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

Successivamente, l'art. 1, comma 8, della Legge 22 maggio 2015 n. 68⁶ ha novellato il comma 1 dell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 estendendo il campo di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti a nuove fattispecie penali, di natura delittuosa, sia dolose che colpose, previste ai danni dell'ambiente, tra le quali si richiamano – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - il reato di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (rif. art. 452-bis c.p., art. 452-quater c.p. e art. 452-quinquies c.p.).

26.2 Le tipologie dei reati ambientali (art. 25-undecies)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) - [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque

⁵ Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, in G.U.C.E. L del 6 dicembre 2008, n. 328

⁶ Legge 22 maggio 2015, n. 68 sui "Delitti contro l'ambiente", in G.U. del 28 maggio 2015, n. 122.

abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art. 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto fosse commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un

massimo di diciotto mesi.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto fosse commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. Art. 6

1Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo

altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o

materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 1640

2. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3. 3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osserva le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila

euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) - [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) - [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il

numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5,

chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
- 2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- 4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
- I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
- 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare

iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) - [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti

(D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera

fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento agli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni (D.Lgs n. 152/2006, art. 279)

(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices.) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti

nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilaneventotrentasette euro.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs n. 202/2007, art. 8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs n. 202/2007, art. 9)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 3

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

(PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei

termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs n.152/2006, art. 255-bis - [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025])

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs n.152/2006, art. 255-ter) - [articolo introdotto dal Decreto legge n. 116/2025]

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi.

Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 256-bis) - [articolo introdotto dal Decreto legge n. 116/2025]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati

ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato

Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs n.152/2006, art. 259-bis) - [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

L'Art. 452- septies del Codice Penale punisce chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. Questo reato è stato introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, per tutelare le funzioni di controllo ambientale e garantire la sicurezza sul lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) - [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

26.3 Protocolli ambientali ed ulteriori strumenti gestionali e di controllo predisposti

Essere spa riconosce alla tutela dell'ambiente un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della propria organizzazione aziendale.

Conseguentemente ha adottato tutta una serie di protocolli cautelari in materia ambientale al fine di:

- garantire il rispetto dell'ambiente esterno riconosciuto come valore costituzionalmente protetto;
- assicurarsi di ottemperare a quanto stabilito nella propria Politica aziendale e dimostrare tale conformità alle parti interessate esterne;
- stabilire obiettivi di miglioramento continuo tenendo conto di quanto prescritto nella Politica della Società;
- tenere sotto controllo i processi e le attività dell'organizzazione che possano generare impatti sull'ambiente esterno;
- valutare, controllare e ridurre al minimo – ove tecnicamente possibile – l'impatto ambientale di ciascun aspetto relazionato alle attività, processi, prodotti e/servizi propri dell'organizzazione;
- applicare, mantenere attivo e migliorare le proprie prestazioni per la tutela dell'ambiente esterno;
- controllare, ottimizzare e ridurre al minimo - ove tecnicamente possibile – la produzione di rifiuti;

- garantire la conformità alle prescrizioni legislative in merito agli obblighi giuridici posti a tutela dell'ambiente esterno.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, ai protocolli cautelari ambientali ed agli altri strumenti di gestione e controllo adottati dalla Società, in particolare quando debbono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse debbono essere attuate.

La tutela dell'ambiente esterno si consegue – infatti - con la partecipazione attiva di tutti coloro che operano all'interno della Società, i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, comportamenti che siano conformi alla legge e alle procedure aziendali oltre che a tutti gli altri strumenti organizzativi e gestionali previsti dalla Società.

*Gli strumenti organizzativi predisposti fini della prevenzione del c.d. "rischio-reato" in materia ambientale comprendono un insieme di **protocolli cautelari specificamente dedicati ai temi ambientali** nonché una serie di Procedure, Istruzioni, Moduli di registrazione ed altri Documenti richiamati di volta in volta nei protocolli e nelle procedure, che fanno parte del Sistema di Gestione integrato della Società e che sono stati integrati, per gli aspetti di interesse e di applicabilità, anche ai profili di impatto ambientale.*

26.4 Sintesi delle attività sensibili nella società

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del Decreto.

Nel corso delle operazioni di "mappatura delle attività a rischio reato" (risk assessment) in materia ambientale si è così operato:

- identificazione delle aree e/o dei processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati ambientali;
- analisi dei rischi potenziali;
- rilevazione e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio-reato.

Si considerano specificamente - in reazione ai reati qui considerati - le seguenti aree di rischio:

- gestione rifiuti sia come gestore (core business aziendale) che come produttore;
- contaminazione e/o compromissione e/o deterioramento delle matrici ambientali;
- gestione attività che comportano anche emissioni in atmosfera;
- gestione adempimenti e autorizzazioni (adempimenti prescrittivi);
- scarichi idrici;
- sostanze lesive dell'ozono;
- emissione di rumore – impatti acustici;
- tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette e tutela dell'Habitat e della biodiversità.

26.5 Protocolli cautelari specifici per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali presupposto ex D.Lgs. 231/01 in relative alle attività svolte

I protocolli hanno come obiettivo strategico di fondo quello della "cautela", cioè l'apprestamento di misure idonee a ridurre, continuativamente e ragionevolmente, il "rischio -reato".

Lo strumento per conseguire questo obiettivo è la predisposizione di un sistema operativo di gestione che coinvolga una pluralità di soggetti e di funzioni.

Essere spa ha predisposto – a tal fine – una serie di protocolli cautelari specificamente ambientali oltre che un insieme di procedure, all'interno del suo Sistema di Gestione, che ha debitamente integrato con gli opportuni profili ambientali (laddove ritenuto necessario rispetto alle "attività sensibili" in materia ambientale sopra individuate), al fine di prevenire la commissione delle fattispecie che sono concretamente "a rischio-reato" per la Società, ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto.

Per quanto attiene la prevenzione del reato di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025], l'azienda ha formalizzato e diffuso la procedura POI047 "RAPPORTI CON PA IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE" ove vengono chiaramente definite le responsabilità e la condotta che si attende dai soggetti front line che interloquiscono con gli organi ispettivi.

26.6 Gestione degli impatti ambientali

Nella prospettiva di voler informare il proprio agire ai principi della prevenzione rispetto al "*rischio-reato*" in materia ambientale (con particolare, anche se non esclusivo riferimento, ai nuovi delitti di inquinamento e di disastro ambientale) ed al fine di garantire la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali secondo una logica di miglioramento continuo, la Società ha proceduto ad una "**analisi ambientale**" della propria realtà, del proprio processo produttivo e del contesto in cui si inserisce:

- individuando quali sono i **beni giuridici tutelati** dalle norme ambientali (acque, aria, suolo, sottosuolo, pubblica incolumità, ecc...);
- valutando il **contesto di riferimento** ovvero la presenza di aree naturali protette, di vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici, archeologici, ecc...;
- individuando le **fonti di pericolo** (ossia di probabilità di lesione) dei beni giuridici tutelati dalle norme sopra dette, insite nell'esercizio della propria attività d'impresa (produzione e stoccaggio di rifiuti, emissioni in atmosfera, sostanze e loro modalità di impiego, materie prime, eventi pregressi, ecc...);
- misurando gli impatti ambientali ed analizzando il loro **livello di rischio rispetto alla commissione dei reati presupposto in materia ambientale** di cui all'art. 25-undecies del Decreto.

Le operazioni di **identificazione delle "attività sensibili" e di valutazione del "rischio-reato" in materia ambientale** sono state condotte, per ogni fase di vita delle attività, sulla base di criteri legati alla probabilità di commissione del reato, la gravità (intesa come danno potenzialmente conseguente) e livello di presidio/controllo già presente ed esercitato in azienda.

Gli esiti di tale valutazione sono stati – quindi – assunti dalla Società a "*road map*" nella individuazione di cosa si può fare per neutralizzare o, comunque, contenere la "pericolosità", tenuto conto degli "scenari di esposizione" emersi a valle della valutazione sopra detta, predisponendo tutti quegli strumenti, *in primis*, tecnici oltre che *programmatici, organizzativi, gestionali e procedurali*, volti a costituire quel complesso di "**cautele**" funzionali – in una logica di *corporate liability* e di Modello organizzativo – a minimizzare il c.d. "*rischio-reato*" e a non incorrere, quindi, in un profilo di "colpa di organizzazione" (c.d. fase di *risk management*).

26.6.1 GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI POSSIBILI EVENTI DI CONTAMINAZIONE O COMPROMISSIONE O DETERIORAMENTO DELLE MATRICI AMBIENTALI

Per tali attività occorre:

- individuare la figura giuridica del produttore, per ogni specifica attività nella quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione degli stessi;
- effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti prodotti, mediante l'attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di una loro corretta gestione;
- in caso di identificazione di rifiuti caratterizzati dalle c.d. voci "a specchio", commissionare apposite analisi chimiche a laboratori accreditati e qualificati per la tipologia di contaminanti ricercati;
- selezionare gli operatori professionali che effettuano, su incarico di **Essere spa**, le attività di trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, verificando – una volta conferito l'incarico – l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni rese in conformità alla normativa ambientale;
- verificare la corretta presenza del codice CER attribuito al rifiuto ed indicato nel formulario di trasporto rifiuti tra quelli riportati all'interno della iscrizione del trasportatore all'Albo Gestori Ambientali e della autorizzazione/comunicazione del soggetto destinatario del conferimento (impianto di recupero o smaltimento);

- gestire i rifiuti al fine di evitare che avvenga la mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi;
- gestire sistematicamente i depositi temporanei leciti, verificando e controllando periodicamente il rispetto delle prescrizioni di legge;
- verificare che il rifiuto venga caricato correttamente e che il mezzo venga coperto per evitare perdite accidentali;
- predisporre idonee procedure operative al fine di garantire una corretta gestione delle attività da porre in essere in caso di possibili emergenze ambientali;
- predisporre idonee procedure operative al fine di garantire, nel caso in cui si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, l'invio delle comunicazioni agli Enti competenti e, eventualmente, il rispetto delle varie fasi imposte dalla bonifica;
- aggiornare i registri di carico e scarico rifiuti all'atto della produzione e della movimentazione degli stessi;
- compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

In considerazione di quanto sopra **Essere spa** ha previsto una serie di protocolli preventivi ambientali che dettano specifiche regole cautelari funzionali a prevenire i reati presupposto in materia di gestione dei rifiuti e di contaminazione e/o compromissione e/o deterioramento delle matrici ambientali e, in particolare:

- **PGQ27 – Termodistruzione rifiuti - processi relativi ai clienti**, calzati ciascuno sulle specificità degli impianti/piattaforme e in linea con le AIA, che definiscono ruoli, responsabilità e modalità operative per una corretta gestione dei rifiuti prodotti;
- **POA19 – Gestione dei rifiuti prodotti**, che definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione decadenti dai processi in impianto;
- **POA25 – Gestione dei rifiuti in entrata**, che definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione in ingresso in impianto;
- **PGS08 – Gestione sostanze**, che – tra le altre cose - definisce le misure da porre in essere per prevenire e/o comunque gestire eventuali sversamenti accidentali, al fine di attenuare l'impatto sull'ambiente che ne può conseguire ed eliminare e/o comunque ridurre gli eventuali rischi.

26.6.2 GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per tali attività occorre:

- verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente;
- attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione alle emissioni in merito a: (i) modalità di captazione e di convogliamento, (ii) rispetto dei valori limite di emissioni, (iii) rispetto delle prescrizioni autorizzative, (iv) rispetto dei metodi di campionamento ed analisi, (v) rispetto della periodicità dei controlli di competenza, (vi) manutenzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifiche sostanziali;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

In considerazione di quanto sopra **Essere spa** ha previsto uno specifico protocollo che detta regole cautelari funzionali a prevenire i reati presupposto in materia di emissioni in atmosfera e di contaminazione e/o compromissione e/o deterioramento delle matrici ambientali.

- **POA16 – Gestione emissioni**, che definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per una corretta gestione delle emissioni in atmosfera prodotte da **Essere spa** e delle autorizzazioni e dei sistemi di monitoraggio ad esse correlate.

26.7 Gestione dei profili autorizzatori, di monitoraggio e controllo

Ad integrazione e corollario di quanto sopra, la Società ha altresì previsto tutta una serie di procedure volte a garantire non solo una corretta gestione delle proprie autorizzazioni ma, altresì, ad assicurare nel tempo la rispondenza di **Essere spa**, dei suoi processi e delle sue attività al dettame normativo attraverso una pianificata attività di monitoraggio e controllo, in una logica funzionale anche alla prevenzione del “rischio-reato” ex d.lgs. 231/2001 in materia ambientale.

Tra queste:

- **PGQ13 – Formazione e addestramento del personale.** Tale protocollo cautelare definisce una metodologia per (a) garantire l'informazione, la formazione, la sensibilizzazione, l'addestramento e la qualifica del personale della Società a tutti i livelli, (b) individuare le esigenze di informazione, formazione ed addestramento del personale (anche) in materia ambientale (c) pianificare le attività di formazione ed addestramento del personale, (d) valutare l'efficacia degli interventi di formazione ed addestramento erogati nonché (e) registrare ed archiviare l'attività formativa e di addestramento posta in essere. I momenti formativi organizzati dalla Società sono anche occasioni per rendere consapevole il personale aziendale (i) delle potenziali conseguenze (anche disciplinari) che possono derivare dalla inosservanza delle procedure e/o istruzioni del Sistema di Gestione integrato di **ESSERE spa**, (ii) del proprio ruolo, delle proprie responsabilità e dell'importanza di raggiungere gli obiettivi fissati dalla direzione aziendale in materia (anche) ambientale, (iii) dell'importanza del rispetto della normativa vigente e (iii) delle conseguenze potenziali o reali che i propri comportamenti possono avere sull'ambiente.
- **PGA30 – Valutazione rispetto delle prescrizioni.** Si tratta di una procedura volta ad individuare, gestire, divulgare, mantenere aggiornate ed archiviare le normative cogenti e le disposizioni tecniche inerenti – tra gli altri temi – anche l'ambiente, con conseguente valutazione della conformità normativa della Società alle stesse. In questo modo vi è garanzia che la Società sia a conoscenza e operi secondo i requisiti di legge ed i regolamenti applicabili alle sue attività, sia in grado di recepire tutti i possibili cambiamenti e sia capace di operare in accordo con autorizzazioni, iscrizioni e permessi (regolarmente rinnovati), il tutto attraverso una valutazione periodica e sistematica del loro rispetto.
- **PGA14– Audit.** È la procedura prevista dalla Società per sorvegliare e misurare le caratteristiche di base delle attività e delle operazioni aziendali che possono avere un significativo impatto anche sull'ambiente (oltre che in materia di salute e sulla sicurezza sul lavoro), al fine di verificare e tenere monitorata la conformità di **ESSERE spa** al dettame normativo nonché l'andamento delle sue prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi aziendali nei vari ambiti di interesse della Società, tra cui la prevenzione e la tutela ambientale.
- **PGQ12 – Gestione non conformità azioni correttive e preventive.** È il protocollo cautelare predisposto dalla Società per definire le modalità di controllo e le annesse responsabilità ed autorità per una corretta gestione delle “Non Conformità” (in seguito anche “NC”) anche in materia ambientale (es. sversamento di sostanze pericolose). Lo *standard* di controllo in questione definisce – inoltre – i soggetti responsabili e le attività da porre in essere per ricercare le cause delle effettive o potenziali NC emerse e, quindi, attuare, gestire e documentare le conseguenti azioni correttive e/o preventive, al fine di eliminare le cause delle NC rilevate e prevenire il loro ripetersi. Lo stato di avanzamento delle azioni correttive e/o preventive viene debitamente registrato su database dedicato e monitorato dalla Società, con successiva verifica circa la loro efficacia, per una reale prevenzione del “rischio-reato” in materia ambientale.
- **PGA15 – Riesame del sistema.** È il protocollo cautelare attraverso il quale vengono individuati – tra le altre cose - i soggetti responsabili e le modalità da osservare per dare corso al Riesame della Sistema Aziendale, in particolare modo per quanto concerne l'indicazione delle informazioni da valutare e l'elaborazione del relativo report annuale. I verbali del riesame, che vengono sottoposti all'approvazione della Direzione Aziendale, sono utilizzati da quest'ultima per valutare (tra le altre cose) anche la reale efficacia dei protocolli cautelari previsti in materia ambientale e posti a base del Modello organizzativo della Società per la prevenzione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto.

Tali procedure di sistema costituiscono ulteriori protocolli cautelari definiti e predisposti dall'organizzazione per evitare di incorrere nei rischi di commissione reato di cui all'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001.

26.8 Assetto organizzativo e sistema delle deleghe in materia ambientale

All'interno dell'articolazione aziendale di **Essere spa**, la ripartizione delle funzioni, dei poteri e dei correlativi doveri in materia ambientale è espressione di precise scelte organizzative, che hanno portato la Società a individuare, all'interno del proprio assetto societario la persona che, in concreto, riveste la qualifica di "delegato funzionale" in materia ambientale, previa attribuzione allo stesso dei necessari poteri organizzativi, gestionali, direzionale e di spesa.

Parimenti la Società, tenuto conto della natura, delle dimensioni della propria organizzazione e del tipo di attività svolta, ha previsto un'articolazione di funzioni in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi per l'ambiente (es. addetti alla squadra emergenze e primo soccorso, ecc....).

L'attuale assetto organizzativo della Società in materia ambientale è – quindi - strutturato secondo organigramma noto e opportunamente diffuso.

In tema ambientale la Società ispira il proprio agire:

- **al principio di *prevenzione***, adottando misure volte ad impedire o a limitare al massimo impatti ambientali negativi prima che si verifichino anziché adottare soluzioni successive di tipo risarcitorio o riparatorio;
- **al principio di *precauzione***, limitando i rischi ogni volta che gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno siano stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma tale valutazione non consenta di determinare il rischio con una sufficiente certezza.

26.9 Ulteriori protocolli finalizzati a scongiurare la commissione di reati.

Richiamato quanto precede i **Destinatari**, in via diretta, e gli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, si attengono ai seguenti **principi generali di condotta**:

- rispettano la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- rispettano tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e quelle in materia di prevenzione della pubblica incolumità;
- adottano comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- favoriscono il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- accertano, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti.

È fatto espresso divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie sopra richiamate;
- compiere azioni o tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- tenere comportamenti, anche colposi, idonei a cagionare un danno o un pericolo per la salute delle persone, per l'equilibrio dell'ecosistema e dell'ambiente;
- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- utilizzare impianti o apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale;
- abbandonare o depositare rifiuti in modo incontrollato e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee;

- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica.

In particolare, si richiede di:

- verificare il rispetto della normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- verificare l'inserimento nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società si riserva il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- la contrattualizzazione per iscritto del conferimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte di soggetti terzi dotati di idonei poteri.

Si richiamano, per quanto di attinenza, i presidi di controllo di cui alle Parti Speciali relative ai reati di criminalità organizzata, ai reati contro la Pubblica amministrazione, ai reati in tema di riciclaggio, ai reati tributari.

26.10 Sistema di controllo

Sono in particolare da ritenersi quali “destinatari interni” della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco che segue nonché i loro “sottoposti” diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- il Direttore di Stabilimento con delega ambientale

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di outsourcing di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Si richiamano i protocolli specifici di cui alla Parte speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione in quanto applicabili nonché le procedure ivi richiamate.

26.11 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
PGA14	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	AUDIT	PR004	AUDIT
PGQ12	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	GESTIONE NC, AC E AP	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
POI006_ CONTROLLATE	PROCEDURA DI GRUPPO	ACQUISTI	PR006	ACQUISTI
PGA09	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	GESTIONE EMERGENZE	PR008	GESTIONE EMERGENZE INTERNE
PGA30	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	VALUTAZIONE RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI	PR009	CONFORMITA' NORMATIVA E AUTORIZZATIVA

PGQ.28	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	PROGETTAZIONE E SVILUPPO CONTENITORI	PR076	PRODUZIONE CONTENITORI IN PLASTICA
POA.21	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	GESTIONE CONTENITORI IN PLASTICA	PR076	PRODUZIONE CONTENITORI IN PLASTICA
POQ.17	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	ISTRUZIONI AL CLIENTE PER IL CORRETTO USO DEI CONTENITORI	PR076	PRODUZIONE CONTENITORI IN PLASTICA
POQ.20	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	PRODUZIONE CONTENITORI IN MATERIALE PLASTICO TRAMITE STAMPAGGIO	PR076	PRODUZIONE CONTENITORI IN PLASTICA
POQ.25	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	GESTIONE LAVAGGIO TRITURAZIONE CONTENITORI IN POLIETILENE E POLIPROPILENE	PR076	PRODUZIONE CONTENITORI IN PLASTICA
POQ.26	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	MANUTENZIONE IMPIANTO PRODUZIONE PLASTICA	PR076	PRODUZIONE CONTENITORI IN PLASTICA
PGA.01	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI	PR023	GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
PGQ27	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	TERMODISTRUZIONE RIFIUTI - PROCESSI RELATIVI AI CLIENTI	PR025	PROTOCOLLO GESTIONE RIFIUTI
POA.16	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	GESTIONE EMISSIONI	PR027	MISURE & SORVEGLIANZA AMBIENTALE
POA.23	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	GESTIONE SCARICHI IDRICI	PR027	MISURE & SORVEGLIANZA AMBIENTALE
POA.24	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	GESTIONE IMPIANTO TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO	PR027	MISURE & SORVEGLIANZA AMBIENTALE
POI029	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON LA PA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PGS08	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	GESTIONE SOSTANZE	PR040	GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE
POI047	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA	PR006	ACQUISTI
POI051	PROCEDURA DI GRUPPO	RISCHI 231 IN MATERIA AMBIENTALE	PR010	RISK ANALYSIS
PGQ13	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	PR060	SVILUPPO COMPETENZE
POI072	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE OUTSOURCING	PR072	GESTIONE OUTSOURCING - QUALIFICA E VENDOR RATING FORNITORI
PGS09	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	CONFORMITA' DEI LUOGHI DI LAVORO	PR062	H&S - AMBIENTI DI LAVORO SICURI
PGS05	PROCEDURA SPECIFICA DI GRUPPO	GESTIONE CONTROLLO ACCESSI	PR085	INGRESSI IMPIANTI E INTERFERENZE - DUVRI INTERNI
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
AA	ANALISI AMBIENTALE	ANALISI AMBIENTALE DI SITO	PR023	GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

26.12 Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

27. IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-DUODECIES)

I reati contro la personalità individuale considerati nella presente parte speciale possono essere attuati come veicolo per ottenere “altri” e “indiretti” vantaggi per la Società.

In questo senso essi possono essere **strumentali alla commissione di ulteriori e diversi reati** ed avere finalità per esempio corruttive (es. favoreggiamento della prostituzione minorile a vantaggio di un Pubblico Ufficiale nell’ambito di un disegno corruttivo).

27.1 Le tipologie di reato.

- Contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) (articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Si rimanda, per l’esame testuale delle suddette norme e per il dettaglio delle sanzioni applicabili all’ Ente, il catalogo dei reati di cui all’Allegato 1) alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

I reati in esse contemplati sono:

a) Prostituzione minorile (art. 600 bis, c.p.) Questo reato si verifica quando taluno recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure ne favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli la prostituzione ovvero altrimenti ne tragga profitto. Tale norma sanziona, inoltre, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

b) Pornografia minorile (art. 600 ter, c.p.) Questo reato si verifica quando taluno, sfruttando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero chiunque recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli ne tragga altrimenti profitto.

La fattispecie punisce anche chiunque faccia commercio del materiale pornografico e chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Infine, tale norma sanziona chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

c) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater, c.p.) Questo reato si verifica quando taluno, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600 ter, c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

d) Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p., introdotto dalla l. 38/2006)

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti (600-ter e 600-quater) si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. In tal caso la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

e) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies, c.p.) Questo reato si verifica quando taluno organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituiscono aggravante specifica:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

l) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Il reato punisce i partecipanti ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché “la propaganda, l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto), di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 286/1998 ANCHE COMMESO IN MODALITA' TRANSNAZIONALE (L. 146/2006, recante “Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale” che aveva previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale) - [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

Si rimanda, per l'esame testuale della suddetta norma e per il dettaglio delle sanzioni applicabili all'Ente, il catalogo dei reati di cui all'Allegato 1) alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

Quanto ai reati in esse contemplati, il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante “Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha inserito all'art. 25-duodecies l'**art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998**, che si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano specifiche aggravanti quali:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è, quindi, configurabile quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

L'art. 25 duodecies prevede poi, quale reato presupposto, **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 d.lgs. 286/1998** - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), relativamente **a chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente** (come meglio dettagliato nell'Allegato 1) alla Parte Generale).

Tale reato rileva anche se commesso in modalità transazionale, giusto il disposto di cui alla L. 146/2006.

Per quanto concerne i c.d. **"reati transnazionali"**, la relativa definizione è contenuta nell'art. 3 della Legge 146/2006, secondo cui è tale **"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato"**.

La norma prevede che sussista la fattispecie di reato quando sia presente anche almeno uno dei seguenti requisiti:

"sia commesso in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Non rileva, ai fini del D. Lgs. 231/2001, il reato occasionalmente transnazionale.

La responsabilità ex 231/2001 di un ente può, quindi, realizzarsi quando i reati si attuano, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, attraverso contatti con una realtà criminale organizzata.

27.2 Aree sensibili

Si considerano specificamente - in reazione ai reati qui considerati - le seguenti aree di rischio:

- Acquisti di beni e servizi.
- Selezione e assunzione e gestione del Personale.
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con professionisti terzi, e consulenze esterne.
- Gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali.
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.
- Conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali e gestione del sito internet aziendale
- Tutte le aree sensibili relative alla parte speciale relativa ai reati contro la Pubblica amministrazione.

27.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle Società di outsourcing di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Sono in particolare da ritenersi quali “destinatari interni” della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco che segue nonché i loro “sottoposti” diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- il Direttore delle risorse umane (HRM) - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)

È fatto assoluto divieto a tutti i Destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-quinquies, art. 25 terdecies e art. 25-duodecies del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- diffondere, tramite media, il sito internet della Società e/o i social network immagini, documenti o altro materiale non adatto ai minori, nonché materiale pedopornografico;
- assumere o impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero in possesso di un permesso scaduto, per il quale non sia stato richiesto il rinnovo, revocato o annullato alle condizioni costituenti aggravante ai sensi dell'art. 22, comma 12 bis, del d.lgs. 286/1998 sopra richiamato;
- promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- favorire la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico sopra citato.

I Destinatari sono inoltre tenuti a:

- tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le fasi inerenti alla sottoscrizione di contratti di appalto e di autorizzazioni al subappalto con società private;
- osservare scrupolosamente le disposizioni di legge vigenti in materia;
- verificare l'esistenza di requisiti di regolarità di soggiorno per i cittadini di paesi terzi all'Unione Europea;
- pretendere con specifiche clausole contrattuali analoga osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia da parte di fornitori di servizi, appaltatori e subappaltatori;
- predisporre e conservare la documentazione prevista dalle procedure interne in materia di gestione dei rapporti contrattuali con fornitori di servizi, appaltatori e subappaltatori
- considerare prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto ad ogni altra valutazione, anche di carattere economico;
- gestire in modo trasparente i rapporti con consulenti, partner, fornitori e in genere soggetti terzi.

Tutti i destinatari devono seguire i seguenti principi procedurali specifici:

- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi, siano essi Partner o Fornitori, e la relativa contrattualizzazione, deve essere svolta in maniera rigorosa e con particolare attenzione al fine di prevenire situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione dei sopra richiamati reati presupposto, anche tramite predisposizione di specifiche clausole contrattuali;
- in caso di assunzione diretta di personale da una agenzia di somministrazione lavoro deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale nonché il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;

- tutti gli esponenti aziendali devono rispettare le specifiche previsioni contenute nel Codice Etico volte a contrastare comportamenti configurabili quali reati della presente Parte Speciale;
- devono essere utilizzati strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da settore che impediscano l'accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e/o nel Codice Etico;
- si deve richiedere l'impegno dei Destinatari al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner è tenuto ad informare immediatamente l'ODV di tale anomalia;
- La Società disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- la pubblicazione di contenuti sul sito aziendale e/o sui social network deve essere preventivamente vagliata al fine di accertare che gli stessi non siano inadatti ai minori o comunque in contrasto con i valori che la Società persegue.

27.4 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
POI002	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	PR002	GESTIONE RISORSE UMANE
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA	PR006	ACQUISTI
POI054	PROCEDURA DI GRUPPO	ESECUZIONE DUE DILIGENCE	PR054	ESECUZIONE DUE DILIGENCE
PGQ13	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	PR060	SVILUPPO COMPETENZE
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO

27.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

28. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES)

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. DL Fiscale, ha previsto l'inclusione di una serie di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, cd. Direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale che, tra le altre cose, ha incluso le frodi IVA connotate da gravità tra i reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva, la stessa si applica ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA, laddove per "gravi" la norma intende azioni od omissioni di carattere intenzionale connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro.

In particolare, per quanto riguarda le fattispecie di reati tributari, si segnala che sono stati introdotti, nell'ambito del medesimo art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231 i seguenti illeciti: i) dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 300 quote; ii) l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; iii) l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Tali reati rilevano ai fini della disciplina 231 solo qualora siano commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'UE al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. Inoltre, si sottolinea che il decreto di recepimento della direttiva PIF, con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, ha introdotto la punibilità anche del delitto tentato, sempre se tali illeciti sono compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro. Per il complesso delle nuove fattispecie di reati tributari inseriti nel Decreto 231, è poi previsto un aumento di un terzo della sanzione se, a seguito della commissione del reato, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Inoltre, è prevista l'applicabilità all'ente responsabile per le nuove fattispecie di reato delle seguenti sanzioni interdittive, previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001: i) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, co. 2, lett. c); ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, co. 2, lett. d); iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, co. 2, lett. e).

Infine, per effetto dell'inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, sarà d'ora in poi applicabile alle imprese, per espressa previsione normativa, sia la confisca diretta che quella per equivalente del prezzo o profitto del reato, di cui all'art. 19, del decreto 231. Si tratta di una misura obbligatoria in caso di condanna, sottratta dunque al libero apprezzamento del giudice.

Di seguito le fattispecie di reato in esso richiamate:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. n. 87/2024].

Si descrivono qui di seguito le principali fattispecie di reato richiamate dal Decreto all'art. 25-quinquiesdecies.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore a dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

28.1 Le aree Sensibili

Con riguardo all'organizzazione della società **Essere spa** sono stati individuate le seguenti aree sensibili con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-quinquedecies del D. Lgs. 231/2001, con la doverosa precisazione che essi sono tutti quelli in cui, per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette possano verificarsi condotte illecite.

Essi sono:

***processi a rischio diretti:**

- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi;
- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- Gestione amministrativo-contabile;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Cessione e dismissione di asset aziendali;
- Rapporti con il consulente esterno in materia fiscale;
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia tributaria;

*** processi a rischio-reato "indiretti" o "strumentali":**

- approvvigionamento di beni, lavori e servizi;

- gestione delle vendite;
- gestione della tesoreria (incassi e pagamenti);
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione del personale;
- gestione dei sistemi informativi;
- gestione dei finanziamenti.

Eventuali integrazioni potranno essere disposte dal CDA che dovrà individuare le relative ipotesi e definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Si elencano di seguito (senza alcuna pretesa di esaustività) alcune tipologie di condotta illecita realizzabile con riferimento ai processi sensibili individuati quali esempi di commissione di reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001:

- Porre in essere operazioni simulate ovvero inesistenti in tutto o in parte, avvalendosi tramite registrazione nelle scritture contabili, ad esempio, delle fatture riferite ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, ad esempio emesse dal proprio simulato fornitore relative a beni e/o servizi in realtà mai acquistati.
- Al fine di consentire ad un soggetto terzo l'evasione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, la Società, quale soggetto interposto in un'operazione di compravendita simulata, potrebbe emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omettendo qualsiasi attività di versamento IVA/imposte dirette e di dichiarazione IVA e dei redditi.
- Indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, col fine specifico di ottenere un pagamento parziale dei tributi dovuti e dei relativi accessori.
- Alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società in modo tale da sottrarli al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000.
- Indicare nelle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, o crediti e ritenute fittizi, ad esempio mediante la registrazione di costi sulla base di contratti falsi attestanti prestazioni diverse da quelle effettuate, storno di ricavi a fronte di lettere false di reclamo dei clienti, registrazione di costi per note spese false, ecc.
- Occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ad esempio dei libri fiscali obbligatori, mastri contabili, registri IVA.

Si segnalano, sempre a titolo esemplificativo, ulteriori tipologie di condotta illecita realizzabile con riferimento alle attività sensibili individuate quali esempi di commissione di altri reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001, rispetto ai quali si rimanda alle rispettive parti Speciali.

***Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:**

- frode informatica nell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni e degli adempimenti fiscali, in caso di alterazione del funzionamento del sistema telematico, o dei dati, delle informazioni trasmesse per ottenere un ingiusto profitto per la Società;
- corruzione nella gestione dei rapporti con rappresentanti dell'amministrazione finanziaria in materia fiscale e con la Guardia di Finanza, ad esempio, attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità indebita, ad un Funzionario Pubblico nell'ambito di una visita ispettiva, al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi;
- corruzione in atti giudiziari nella gestione del contenzioso fiscale, anche attraverso professionisti esterni, ad esempio in occasione dei rapporti con l'autorità amministrativa e giudiziaria al fine di ottenere un esito favorevole del processo per la Società.

***Reato di Induzione a rendere dichiarazioni mendaci:**

28.2 Sistema di controllo

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari si adeguino a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti ivi indicati, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Sono in particolare da ritenersi quali “destinatari interni” della presente Parte Speciali gli apicali di cui all’elenco che segue nonché i loro “sottoposti” diretti:

- il CDA
- l’Amministratore delegato (AD)
- il Chief Financial Officer (CFO) – Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Responsabile del Settore Finanza e Tesoreria, Bilancio consolidato e Controllo di gestione - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti della Società, in via diretta, e gli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti **principi generali di condotta**:

- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali asset aziendali;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- svolgere un’adeguata attività di selezione dei fornitori, a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria.

Sono sempre considerati principi di riferimento inderogabili quello di:

- **tracciabilità e verificabilità** ex post delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- **segregazione dei compiti**, dei ruoli e delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi (separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili);
- esistenza e diffusione nel contesto aziendale di **disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate**, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- istituire un **sistema di deleghe e di poteri autorizzativi e di firma**, chiaramente definiti e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate.

È fatto **espresso divieto** a carico degli Organi Sociali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare i principi e le procedure esistenti e/o previste nella presente Parte Speciale;
- Rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, ed in generale per ogni documentazione contabile, dati falsi, lacunosi, inesatti, incompleti o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione;
- Violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- Non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione "societaria", di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- Occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- Ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- Alienare simulatamente beni o asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- Compiere qualsiasi altro atto fraudolento al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- Indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi non corrispondenti al vero o falsi.

28.3 Principi procedurali specifici

Si elencano di seguito gli ulteriori principi specifici di comportamento operativi che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati.

28.3.1 MONITORAGGIO DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN AMBITO FISCALE E DELLE MODIFICAZIONI ORGANIZZATIVE

- Definire ruoli e responsabilità in ordine al monitoraggio ed al recepimento delle novità e modifiche normative in materia fiscale;
- Adottare procedure finalizzate a valutare l'impatto delle novità normative in ambito fiscale ed implementare le azioni conseguenti;
- Adottare modalità operative per l'aggiornamento degli strumenti utilizzati (procedure, prospetti di calcolo) nel caso intervengano: (i) novità nella normativa fiscale, (ii) mutamenti interpretativi della stessa (iii) altri eventi di rilevanza fiscale;
- Adottare modalità operative volte ad assicurare che il sistema di gestione e controllo del rischio fiscale della Società si adatti tempestivamente ad eventuali variazioni del contesto interno;
- Erogare attività di formazione in materia fiscale per il personale coinvolto a cura di un consulente terzo.

28.3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

Attività di calcolo

- Identificare i ruoli e le responsabilità;
- Garantire la segregazione dei ruoli tra la Funzione aziendale preposta all'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA e quelle preposte alla supervisione del contenuto e all'invio delle stesse dichiarazioni;
- Monitoraggio del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per accedere a eventuali regimi fiscali agevolativi e istituire un apposito fascicolo tracciato a livello informatico contenente tutta la documentazione di supporto avente rilevanza fiscale ai fini dichiarativi;
- Meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce contabile, avente rilevanza fiscale (costo/ricavo) sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione (rispetto dei protocolli di controllo in materia di registrazioni contabili);

- Verifica della correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette (da parte del consulente fiscale e, antecedentemente o successivamente, da parte della Società), prevedendo meccanismi di quadratura e analisi degli scostamenti;
- Garantire la trasmissione telematica dei dichiarativi elaborati all'Agenzia delle Entrate secondo le scadenze previste sulla base di report e/o scadenziario fiscale adottato dalla Società;
- Assicurare il buon esito della trasmissione relativa ai dichiarativi elaborati secondo le scadenze prestabilite, mediante ottenimento della ricevuta di trasmissione telematica rilasciata dall'Agenzia Entrate;
- Provvedere alla corretta archiviazione di tutta la documentazione inerente alla presente attività sensibile nel rispetto delle regole di conservazione civilistiche e fiscali sulla base delle istruzioni operative indicate dalla Società.

28.3.3 ESECUZIONE DEI VERSAMENTI

- Garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- Verificare l'avvenuto corretto e tempestivo versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, delle ritenute certificate dalla Società quale sostituto d'imposta e delle cartelle esattoriali (controllo tra la documentazione giustificativa e il modello F24 presentato; controllo dell'effettivo addebito in banca degli importi indicati nei modelli F24) rispetto alle scadenze di legge;
- Verificare la corretta liquidazione delle imposte (IRES, IRAP, IVA, ritenute) in conformità e coerenza con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso;
- Verificare la compilazione dei modelli di versamento (F24) relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili e ai registri IVA, in termini di correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli (consulente fiscale).

28.3.4 CONTABILIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- Verifiche successive circa la corretta contabilizzazione delle imposte;
- Adozione di controlli volti a garantire garantita la ricostruibilità e la tracciabilità a posteriori.

28.3.5 COMPILAZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI

Preparazione delle dichiarazioni

- Identificare i soggetti incaricati della gestione delle attività connesse all'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA e dei soggetti incaricati della sottoscrizione delle dichiarazioni stesse e conferire loro apposite deleghe o altro atto autorizzativo interno e garantire che l'attività connesse all'elaborazione delle stesse sia svolta da tali soggetti;
- Garantire che la presente attività sensibile sia svolta a mezzo di un sistema informatico gestionale che consenta la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie da parte delle Funzioni aziendali competenti e la tracciabilità delle informazioni trasmesse;
- Verificare la compilazione dei modelli dichiarativi relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili e ai registri IVA, in termini di correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli (che i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni IVA siano conformi e coerenti con i Registri IVA e con le liquidazioni effettuate);
- Verifiche da parte dei Revisori della determinazione del carico fiscale e della compilazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito sulla base di specifiche attività di controllo, al fine della sottoscrizione della stessa;
- Corretta identificazione, nella dichiarazione fiscale, del soggetto firmatario;
- Garantire, anche a mezzo delle Funzioni aziendali preposte, l'espletamento di un controllo di corrispondenza tra le imposte dirette oggetto di versamento e le imposte dirette risultanti dalle dichiarazioni del periodo d'imposta cui il versamento si riferisce;
- Garantire, anche a mezzo delle Funzioni aziendali preposte, l'espletamento di un controllo di corrispondenza tra i crediti fiscali che si intendono utilizzare in compensazione e la relativa documentazione di supporto;
- Assicurare in ogni caso l'acquisizione di copia della quietanza attestante l'avvenuto versamento per IVA e imposte dirette;

- Verificare, anche a mezzo delle Funzioni aziendali preposte, che i crediti fiscali che si intendono utilizzare in compensazione siano supportati dalla documentazione/attestazioni previste per legge (perizie, certificazioni, condizioni per la relativa fruizione, etc.);
- Verificare che le compensazioni IVA siano state eseguite nel rispetto delle relative norme e regole applicative;
- Nel caso di riscontro di un omesso versamento per IVA o imposte dirette nel periodo di riferimento, garantire l'effettuazione tempestiva del versamento mediante l'istituto fiscale del ravvedimento operoso secondo le normative vigenti;
- In caso di manifeste anomalie emergenti dai controlli a campione effettuati, richiedere formale richiesta di chiarimento alle Funzioni preposte alla registrazione delle fatture attive e passive;
- Assicurare la puntuale analisi dei mastri di conto relativi alle spese generali, oneri diversi di gestione, sopravvenienze attive e passive, insussistenze attive e passive, minusvalenze e plusvalenze aziendali, con richiesta della relativa documentazione di supporto (es. fatture, etc.);
- Assicurare la puntuale analisi dei costi relativi ai rimborsi spesa per trasferte, spese di rappresentanza e spese di sponsorizzazione e della relativa documentazione di supporto (contratti, fatture, note spese, incarichi di trasferta etc.);
- Assicurare la verifica della corrispondenza delle movimentazioni del libro cespiti (acquisti, vendite, svalutazioni, ammortamenti, etc.) con la relativa documentazione di supporto (fatture) e con quanto riportato nel bilancio di verifica;
- Acquisire copia del documento relativo alle deduzioni del costo dei dipendenti/assimilati (c.d. cuneo fiscale).

Trasmissione delle dichiarazioni

- Assicurare che l'invio delle dichiarazioni da parte dello Studio Tributario esterno sia autorizzato dai soggetti competenti secondo il sistema di deleghe approvato dalla Società;
- Controllo sull'accesso ai sistemi informativi, allo scopo di impedire la manipolazione dei dati da trasmettere all'autorità fiscale;
- Controllo volto a verificare la correttezza dei dati inseriti a sistema ed inviati, nella trasmissione di dati tramite sistemi informativi;
- Trasmissione dei modelli dichiarativi da parte del soggetto abilitato;
- Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo;
- Verifica della conformità della dichiarazione effettivamente presentata con la copia cartacea conservata agli atti della Società.

Archiviazione della documentazione

- Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti aziendali abilitati previste (legale rappresentante, ed eventualmente revisore legale, intermediario incaricato della trasmissione), sulla copia cartacea che resta agli atti della Società;
- Adeguata archiviazione della documentazione a supporto delle elaborazioni e dei calcoli effettuati;
- Predisposizione di un fascicolo che contenga, a titolo esemplificativo: (i) le stampe dei principali dettagli delle Dichiarazioni; (ii) la documentazione a supporto delle elaborazioni e dei calcoli effettuati; (iii) l'originale della Dichiarazione e la ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate.

28.3.6 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE AL CONSULENTE ESTERNO

- Garantire che vi sia la nomina di un referente interno che monitori le varie fasi di svolgimento, riportando l'insorgenza di eventuali anomalie, e che la formalizzazione del contratto preveda i seguenti elementi essenziali:
 - le modalità di definizione del corrispettivo relativo al servizio erogato;
 - la facoltà di svolgere controlli nei confronti dello Studio Tributario esterno che eroga il servizio;
 - l'obbligo di un reporting periodico da parte dello Studio Tributario esterno che eroga il servizio;
 - l'inserimento della c.d. "clausola 231" nel contratto, con la quale si richiede alla controparte un formale adeguamento ai principi enunciat dal Modello 231 e dal Codice Etico adottati dalla Società, indicando chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti;
 - la corrispondenza del contratto rispetto all'effettiva erogazione dei servizi;
 - la nomina formale di un referente interno per la gestione delle attività assegnate in outsourcing;
- Predisporre adeguate cautele organizzative al fine di monitorare la costante professionalità e correttezza dell'incaricato;

- Predisporre la documentazione necessaria a supporto del processo di calcolo delle imposte e di compilazione dei modelli dichiarativi, qualora integralmente affidato ad un consulente fiscale;
- Predisporre adeguati flussi informativi tra le funzioni di amministrazione e il consulente esterno;
- Verificare la correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette da parte del consulente fiscale;
- Verificare l'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla Società quale sostituto d'imposta da parte del consulente fiscale per i versamenti che non sono eseguiti direttamente dalle funzioni preposte della Società.

Gestione dei rapporti con la autorità fiscale (in aggiunta a quanto previsto nelle altre Parti Speciali per quanto di competenza)

- Adottare una procedura che disciplina la gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria;
- Nomina formale di un soggetto incaricato di gestire i rapporti con la autorità fiscale, coerentemente con l'oggetto del contenzioso, dotato dei poteri necessari;
- Assicurare la chiara segregazione di Funzioni e responsabilità tra chi predispone la documentazione da inviare alla PA, chi la controlla e chi la sottoscrive;
- Assicurare che atti, richieste, comunicazioni formali con le Pubbliche Amministrazioni siano sottoscritti solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in tal senso, in base al sistema di deleghe e procure antecedentemente;
- Informare immediatamente il CDA in occasione di visite ispettive;
- Garantire il coinvolgimento di più Funzioni in occasione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione e prestare la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti (in particolare mettere a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessari acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'Autorità);
- Non adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività ispettive;
- Verificare e siglare per presa visione il verbale relativo alla visita ispettiva nel rispetto del sistema di deleghe in essere o altri atti interni;
- Assicurare l'archiviazione dei verbali di ispezione e degli atti interni relativi al processo decisionale e autorizzativo;
- Informare il delegato dell'inizio e della fine del procedimento di ispezione, nonché di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, e trasmettergli copia dei verbali redatti dalle Autorità competenti non appena se ne ha disponibilità;
- Condividere i risultati delle verifiche ispettive con le Funzioni competenti e il CDA al fine di definire la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessarie a fronte di eventuali carenze rilevate dalla PA;
- Verificare regolarmente la documentazione fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso delle attività, al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati;
- Garantire la tracciabilità di tutti i contatti avuti con la Pubblica Amministrazione attraverso compilazione di apposito modulo/report interno;
- identificare i soggetti incaricati della gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte per gli accordi transattivi, accertamenti con adesione, conciliazioni, e conferire loro apposite deleghe o procure garantendo che le relative attività siano svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri, secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- assicurare la chiara segregazione di Funzioni e responsabilità tra chi predispone la documentazione da inviare all'Agenzia delle Entrate o ad altro Ente Pubblico coinvolto, chi la controlla e chi la sottoscrive;
- garantire, in occasione di rapporti diretti con Funzionari dell'Agenzia dell'Entrate o altro Ente Pubblico competente in relazione alla presente attività sensibile, la presenza di almeno due rappresentanti aziendali identificati secondo il sistema di deleghe in essere;
- assicurare la corretta archiviazione dei documenti predisposti e trasmessi, anche a mezzo di Studio Tributario esterno, agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o degli altri Enti Pubblici coinvolti.

28.3.7 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

- Verificare che a seguito della notifica delle cartelle e delle ingiunzioni di pagamento si provveda tempestivamente a verificare la natura del tributo/onere e ad attivarsi per la raccolta delle informazioni da parte delle Direzioni/Funzioni coinvolte;
- Adottare modalità operative volte a garantire che, all'arrivo di una contestazione, venga informata la Funzione referente del contenzioso e che vengano coinvolti, ove opportuno, professionisti esterni per la predisposizione dei necessari adempimenti;
- Verifica che i professionisti esterni siano individuati in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- Verifica che non siano corrisposti, a professionisti esterni, compensi o parcelle in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- Verifica della tracciabilità delle informazioni ricevute nel corso del contenzioso, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata;
- Archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti avuti con la PA;
- Monitoraggio della corretta gestione degli adempimenti connessi ad accordi transattivi, accertamento con adesione, conciliazione, interpello etc. tramite il supporto delle Funzioni aziendali preposte, ovvero dello Studio Tributario esterno incaricato, cui è delegata la presente attività sensibile.

28.3.8 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E VENDITE

- Definire ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / registrazione e controllo.

28.3.9 NEGOZIAZIONE E STIPULA DI CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI

- Definire ruoli, compiti e responsabilità, con la necessaria segregazione dei compiti tra i soggetti incaricati di predisporre e autorizzare le richieste di acquisto, i soggetti che sottoscrivono il contratto e i soggetti deputati al pagamento;
- Le attività inerenti all'acquisto di beni e servizi devono essere svolte da soggetti titolari di idonei poteri secondo il sistema di deleghe in essere;
- Definire criteri e modalità di assegnazione del contratto (ad esempio: fornitore unico, assegnazione diretta o tramite gara);
- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici e comparando più offerte;
- Identificare modalità per la definizione e approvazione dei fornitori per uno specifico incarico, ivi inclusi idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori inclusi nelle stesse;
- Definire criteri di richiesta di offerte/preventivi alternativi (procedure competitive);
- Definire criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto;
- Definire e tracciare i termini contrattuali attraverso sottoscrizione di apposito incarico scritto;
- Autorizzazione del contratto da parte di funzioni aziendali abilitate;
- Previsione di più livelli autorizzativi per importi di ammontare rilevante;
- Utilizzo di previsioni contrattuali in relazione alla natura e tipologia di contratto finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del fornitore e che consentano alla Società di recedere e/o risolvere e/o sospendere il contratto in essere, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti reputazionali e di moralità professionale verificati in sede di qualifica e aggiudicazione del contratto;
- Inserimento, negli accordi contrattuali, di clausole di rispetto del codice etico aziendale, di c.d. clausole anticorruzione, di clausole di rispetto del Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, con sanzioni che possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

28.3.10 GESTIONE DEI CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

- Verificare la corretta esecuzione delle prestazioni dei lavori, dell'avvenuta consegna dei beni (verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano a quanto concordato o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di acquisto);
- Attestare da parte della Funzione aziendale destinataria della prestazione (beni/servizi) la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente erogato;
- Monitorare gli ordini aperti al fine di evitare il rischio di registrazione di transazioni improprie;
- Formalizzare per iscritto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalle normative applicabili, l'esistenza di vizi, difformità e/o difetti dei beni, lavori o servizi forniti, relative denunce e contestazioni;
- Verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura sulla base di quanto contrattualmente pattuito;
- Verificare il trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute;
- Verificare la corrispondenza tra contratto, ordine di acquisto, DDT e fattura;
- Ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- Ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto e deve essere tracciato per iscritto;
- Nessun pagamento e nessun incasso di denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali può avvenire senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- Nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifichi e consenta il pagamento nei confronti di un terzo;
- Nessun contratto di fornitura può essere stipulato in assenza di un'adeguata attività di selezione o in mancanza della relativa documentazione richiesta dalla legge;
- Approvare e formalizzare il budget di spesa annuale destinato agli acquisti di beni e servizi sulla base delle richieste ricevute da parte delle Funzioni coinvolte;
- Verificare, anche attraverso le Funzioni coinvolte competenti, la coerenza della fattura passiva con gli altri documenti inerenti al processo, tutti debitamente siglati dalle diverse Funzioni preposte ai precedenti controlli;
- Assicurare la segregazione dei ruoli tra le Funzioni autorizzate a modificare e/o cancellare ordini di acquisto e quelle preposte a contabilizzare le relative fatture;
- Verificare che la richiesta di acquisto inserita a sistema sia stata debitamente autorizzata dalle Funzioni competenti e che, conseguentemente, sia stato emesso a sistema il relativo ordine di acquisto;
- Nel caso di riscontro di una fattura passiva relativa ad un acquisto di beni e servizi extra-budget, verificare la presenza di espressa autorizzazione da parte delle Funzioni delegate competenti;
- Nel caso di riscontro di una fattura passiva avente un prezzo di acquisto "sotto-costo" rispetto al bene e/o servizio cui la stessa si riferisce, garantire la formale acquisizione di chiarimenti da parte della Funzione richiedente;
- Nel caso di riscontro di una fattura passiva contenente una descrizione del bene e/o servizio del tutto assente e/o generica, garantire la formale acquisizione di chiarimenti da parte della Funzione richiedente;
- In ipotesi di fattura differita per acquisto merci, verificare che gli estremi del DDT riportati nella fattura corrispondano a quelli dei DDT effettivamente ricevuti;
- Nel caso in cui l'operazione dedotta in fattura non corrisponda alla prestazione di servizi/cessione di beni effettuata e/o dedotta nel contratto/titolo giuridico, richiedere al fornitore l'emissione una nota di variazione senza procedere al pagamento della fattura;
- Qualora si sia proceduto a pagamento di una fattura relativa ad operazione commerciale non esattamente corrispondente alla prestazione di servizi/cessione di beni effettuata e/o dedotta nel contratto/titolo giuridico, provvedere in ogni caso ad immediata richiesta di una nota di variazione richiedendo al fornitore l'emissione della fattura recante la corretta descrizione dell'operazione effettuata;

- Nel caso in cui una fattura passiva ricevuta da un fornitore sia stata valutata come sospetta, ossia emessa dal fornitore in assenza di contratto e/o titolo giuridico corrispondente, richiedere al fornitore l'emissione una nota di e assumere le ulteriori misure correttive necessarie in relazione alle eventuali anomalie relative all'operazione;
- Qualora il fornitore non emetta la nota di variazione richiesta, evitare che il relativo costo venga dedotto in sede di determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta corrispondente;
- Qualora si sia proceduto al pagamento di una fattura sospetta, provvedere in ogni caso ad immediata richiesta di una nota di variazione;
- Provvedere alla corretta archiviazione di tutta la documentazione inerente alla presente attività sensibile nel rispetto delle regole di conservazione civilistiche e fiscali sulla base delle istruzioni operative indicate dalla Società, in modo da consentire l'espletamento di eventuali verifiche successive.

28.3.11 ACCREDITAMENTO CLIENTI

- Definire le modalità e i requisiti per l'accREDITamento della clientela, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità, di ordine morale e di solidità economico finanziaria e attendibilità commerciale (anche con riferimento a soci e organi gestori, parti correlate, giurisdizione ed eventuali situazioni di conflitto di interesse), con la contestuale definizione delle modalità con cui effettuare tali verifiche (es. tramite verifica delle visure camerali o database specializzati);
- Prevedere modalità di aggiornamento dell'accREDITamento della clientela finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti.

28.3.12 GESTIONE ORDINI/CONTRATTI DI VENDITA E FATTURAZIONE ATTIVA

- Verifica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture eseguite;
- Ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- Garantire la tracciabilità di tutte le attività negoziali, anche a mezzo di sistema gestionale dedicato;
- Assicurare, anche attraverso il ricorso al sistema gestionale adottato, la previa effettuazione di un controllo di coerenza inerente alla transazione di vendita effettuata, attraverso il confronto tra il documento di trasporto, la fattura di vendita da emettere, il materiale inviato e l'offerta commerciale;
- Assicurare la segregazione dei ruoli tra le Funzioni autorizzate a modificare e/o cancellare offerte commerciali e quelle preposte a contabilizzare le relative fatture.

28.3.13 GESTIONE DEL PERSONALE (IN AGGIUNTA A QUANTO PREVISTO NELLE ALTRE PARTI SPECIALI PER QUANTO DI COMPETENZA)

- Identificare modalità di apertura e successiva gestione dell'anagrafica del dipendente;
- Autorizzare richieste di ferie, permessi, straordinari;
- Verifica della completezza e accuratezza delle buste paga;
- Effettuare periodici controlli (a campione) sui dati elaborati dallo studio esterno relativi alle retribuzioni del personale preventivamente al loro pagamento;
- Richiesta di autorizzazione per l'esecuzione del pagamento degli stipendi e degli eventuali premi o bonus;
- Verifica della coerenza tra bonifici effettuati al personale e cedolini;
- Verifica della congruità dei compensi riconosciuti agli Amministratori;
- Verifica del corretto trattamento contabile e fiscale dei benefit riconosciuti ai dipendenti e che venga data evidenza del valore del benefit sul cedolino.

28.3.14 GESTIONE NOTE SPESE DEL PERSONALE

- Adottare una procedura che disciplina le attività di gestione delle note spese e delle trasferte;
- Definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti d'importo per tipologia;
- Definire modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
- Definire modalità di approvazione dei resoconti e dei conseguenti rimborsi delle spese sostenute;
- Verifica delle spese sostenute e della correlata documentazione giustificativa;
- Utilizzo di carte di credito aziendali, al fine di minimizzare o escludere la gestione del contante da parte dei dipendenti, con divieto di richiedere anticipi in contanti o di ritirare contanti con le carte di credito aziendali;
- Prevedere apposite linee guida per il rimborso del carburante;
- Prevedere apposite modalità di gestione delle note spese in caso di dimissioni del dipendente;
- Controllo che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa e conseguentemente non riconoscere alcuna somma che non sia supportata da relativo giustificativo.

28.3.15 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

- Segregare funzioni e responsabilità tra chi effettua le registrazioni in contabilità e chi ne effettua il controllo;
- Adottare una procedura per la gestione della contabilità;
- Assicurare che le Funzioni competenti provvedano alla dovuta archiviazione di tutta la documentazione inerente alla corretta gestione della presente attività sensibile nel rispetto delle regole di conservazione civilistiche e fiscali;
- Monitorare l'adeguato utilizzo dei sistemi informativi per la tenuta della contabilità che ne garantiscano la disponibilità e l'integrità (in formato non modificabile);
- Prevedere un sistema di back up periodico dell'archiviazione elettronica dei documenti contabili e fiscali;
- Prevedere livelli autorizzativi per l'accesso ai backup;
- Prevedere l'adozione di documenti (procedure e altro di controllo automatiche dell'acquisizione dei dati provenienti dai sistemi gestionali;
- Prevedere l'adozione di procedure di controllo automatiche su eventuali duplicazioni di fatture, di pagamenti, di anagrafiche;
- Prevedere l'adozione di procedure di sistema che impediscano la possibilità di effettuare registrazioni dopo la chiusura dell'esercizio;
- Conservare elettronicamente i backup delle scritture contabili su supporti posti in luoghi fisicamente diversi rispetto al cartaceo;
- Regolamentare l'accesso al sistema informatico;
- Restringere l'accesso alla contabilità ad un numero ristretto di soggetti;
- Identificare e tracciare i soggetti che inseriscono i dati a sistema;
- Tracciare le modifiche effettuate ai dati contabili;
- Controllare e monitorare che il trasferimento ad archivio remoto e/o la distruzione di documentazione siano ammissibili solo ove siano decorsi i termini di decadenza dell'accertamento fiscale;
- Registrare le poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati e rilevare tutti i fatti amministrativi aziendali attivi che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- Assicurare che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione;
- Contabilizzare nelle scritture contabili e nei registri IVA le sole fatture attive e passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento;
- Indicare sulla documentazione di supporto gli estremi della registrazione (data e numero della registrazione);
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali;
- Registrare e contabilizzare le scritture di rettifica/integrazione/assestamento;

- Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate;
- In caso di gestione in outsourcing della contabilità, tracciabilità dei flussi informativi e verifica periodica del lavoro dell'outsourcer;
- Monitoraggio periodico circa il corretto aggiornamento delle scritture contabili e dei libri obbligatori nel rispetto delle tempistiche richieste dalla norma (Revisore);
- Conservazione dei libri obbligatori presso l'Ufficio incaricato;
- Rispettare gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette, in materia di termini e condizioni di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e della relativa documentazione contabile e fiscale;
- Prevedere aggiornamenti, anche tramite consulenti esterni, sulle novità in ambito fiscale e tributario;
- Indicare in maniera veritiera e corretta il luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili (comunicato alla Agenzia delle Entrate).

28.3.16 GESTIONE CONTABILITÀ FORNITORI

- Definire modalità di istituzione di un albo dei fornitori e di qualifica dei fornitori;
- Verificare periodicamente l'aggiornamento dell'anagrafica dei clienti e dei fornitori, al fine di controllarne l'effettiva esistenza ed operatività;
- Garantire la tracciabilità del processo di selezione e qualifica del fornitore di beni e servizi e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore, mediante formalizzazione di apposita documentazione, archiviata anche all'interno del sistema gestionale informatico adottato, sottoscritta da parte di soggetti dotati di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in vigore presso la Società;
- Garantire la segregazione delle Funzioni tra chi seleziona e qualifica il fornitore di beni e servizi, gestendone anche l'anagrafica, chi autorizza gli acquisti firmando i relativi contratti/titoli giuridici e chi verifica la corrispondenza dei beni/servizi acquisiti col contratto/titolo giuridico e la relativa fattura;
- Garantire che le attività di qualifica del fornitore siano supportate dalle seguenti richieste documentali:
 - autodichiarazione relativa alla presenza di eventuali conflitti di interesse tra il personale della Società fornitrice e il personale apicale e/o avente potere decisionale nell'ambito delle operazioni di acquisto;
 - data di costituzione della Società fornitrice;
 - grado di operatività della stessa e la corrispondenza tra l'oggetto sociale, tipologia di appalto e/o contratto che si intende stipulare e struttura organizzativa preposta alla sua esecuzione (es. mezzi di produzione, personale, magazzini, etc.);
 - sottoposizione a procedure concorsuali o stato di liquidazione volontaria, nonché estinzione per cancellazione dal registro delle imprese;
 - composizione della base proprietaria al fine di acquisire informazioni circa i soci, sulla base di quanto rinvenibile in banche dati e/o tramite internet;
 - documentazione o le certificazioni previste dalla legge di riferimento;
 - localizzazione della sede sociale al fine di verificare l'eventuale presenza nell'ambiti paesi c.d. black list delle strutture organizzative e l'effettiva presenza di una sede operativa identificata presso la stessa;
 - stato di "attività" del numero di partita IVA del fornitore a mezzo verifica sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
 - documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - documentazione attestante il regolare assolvimento degli obblighi fiscali tramite richiesta delle dichiarazioni fiscali trasmesse degli ultimi tre anni, quietanze di versamento F24 o relativa autocertificazione;
 - autocertificazione relativa all'assenza di carichi pendenti concernenti l'impresa fornitrice in materia di D. Lgs.231/2001, all'eventuale intervenuta sottoposizione dei vertici a procedimento penale, in materia di contestazioni fiscali;
 - bilanci degli ultimi tre esercizi al fine di verificare:

- ❖ *volume di ricavi della Società fornitrice degli ultimi tre anni (una crescita esponenziale del fatturato è fattore anomalo che merita un approfondimento);*
- ❖ *spese per personale dipendente degli ultimi tre anni (esiguità di spese o assenza di personale costituiscono indici anomali);*
- ❖ *risultato di esercizio degli ultimi tre anni (una perdita cronica potrebbe essere un indice anomalo, come anche una scarsissima redditività costante nel tempo);*
- ❖ *conformità del prezzo proposto dalla Società fornitrice al valore di mercato dei beni o servizi richiesti, allo scopo di intercettare con tempestività eventuali acquisti "sotto-costo" che avrebbero carattere anomalo;*
- ❖ *tempi di consegna della merce proposti dal potenziale fornitore in linea con quelli di mercato (tempi di consegna eccessivamente veloci potrebbero essere indice di non operatività);*
- Verificare la sussistenza delle caratteristiche tecniche e professionali;
- Effettuare un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- Qualora si faccia uso di soggetti terzi intermediari, verificare con attenzione l'esistenza effettiva, la solidità e l'affidabilità del soggetto intermediario;
- Formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione;
- Inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico;
- Assicurare, anche attraverso il ricorso al sistema gestionale adottato, la previa effettuazione di un controllo di coerenza inerente alla fornitura, attraverso il confronto tra il documento di trasporto, la fattura di acquisto, il materiale pervenuto e contratto e ordine di acquisto;
- Qualora l'acquisto si riferisca ad un servizio, assicurare, anche attraverso il coinvolgimento della Funzione richiedente al cui budget è ascrivibile il servizio offerto, il controllo di coerenza tra la fattura trasmessa e la prestazione effettivamente ricevuta.

28.3.17 GESTIONE CONTABILITÀ CESPITI

- Verificare la corretta rilevazione contabile delle operazioni di acquisizione/dismissione del cespite;
- Verificare la corretta rilevazione contabile degli ammortamenti.

Contenziosi e fondo rischi

- Segnalazione dei contenziosi in essere al periodo di riferimento con indicazione della descrizione del contenzioso, del rischio (possibile/probabile) e dell'eventuale fondo stanziato;
- Verifica dell'aggiornamento della descrizione dei contenziosi già esistenti, del relativo rischio (possibile/probabile) e dell'eventuale fondo stanziato;
- Verifica della registrazione del relativo accantonamento al fondo rischi sulla base della nota di riepilogo dei contenziosi segnalati.

Beni aziendali e operazioni straordinarie

- Garantire l'esplicita approvazione, da parte del CDA, di ogni attività relativa ad operazioni straordinarie, comprese le cessioni e dismissioni di asset, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l'approvazione del CDA;
- Garantire l'adeguata informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra, qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il CDA ha conferito appositi poteri;
- Identificare in maniera chiara e precisa i ruoli ed i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative ad operazioni straordinarie;

- Identificare in maniera chiara ruoli e responsabilità in merito alla tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti;
- Prima di procedere all'operazione di alienazione, valutare l'opportunità di acquisire perizia e/o valutazione formale da parte di un esperto inerente alla stessa;
- In caso di acquisizione di perizia e/o valutazione formale da parte di un esperto, determinare il prezzo dei beni materiali e/o immateriali ovvero asset afferenti al patrimonio aziendale in modo corrispondente ovvero dare cognizione, a mezzo report e/o modulo interno, delle motivazioni e del processo decisionale che hanno condotto a distanziarsi dal prezzo determinato;
- Assicurare l'evidenza documentale di tutte le fasi relative alla gestione delle operazioni straordinarie ed alienazione di beni materiali e/o immateriali ovvero asset afferenti al patrimonio aziendale;
- Nel caso in cui le attività in oggetto vengano svolte tramite il supporto di professionisti esterni, garantire la formalizzazione di specifiche deleghe per la tenuta dei rapporti con Enti pubblici e la formalizzazione dell'incarico, con i requisiti indicati al paragrafo in precedenza a ciò dedicato;
- Archiviare tutta la documentazione inerente alla presente attività sensibile nel rispetto delle regole di conservazione civilistiche e fiscali sulla base delle istruzioni operative, in modo da consentire l'espletamento di eventuali verifiche successive.

Resta fermo l'obbligo del rispetto di tutti gli standard di controlli e dei principi previsti dalle altre Parti Speciali per quanto di competenza.

28.3.18 GESTIONE INCASSI, PAGAMENTI, BANCHE E PICCOLA CASSA

Gestione degli incassi

- Segregare il ruolo tra chi emette le fatture e chi registra gli incassi;
- Assicurare che i pagamenti dai clienti provengano direttamente ed esclusivamente sul conto intestato al cliente stesso e mai da un soggetto terzo;
- Controlli formalizzati di riconciliazione sui pagamenti effettuati dalla clientela relativi alle singole partite di merce vendute;
- Verifica dell'avvenuto accredito sul conto corrente, tramite internet banking o estratto conto, prima della registrazione degli incassi nel programma di contabilità generale;
- Verifica della corretta imputazione della partita al cliente;
- Analisi periodica delle anomalie (es: coordinate bancarie non corrette e/o incomplete, stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Gestione dei pagamenti

- Adozione di procedura che descrive dettagliatamente il processo di gestione dei pagamenti effettuati;
- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti;
- Autorizzazione formale per il pagamento delle fatture da parte della funzione abilitata;
- Verifica dei termini e delle condizioni contrattuali in relazione alle modalità di pagamento;
- Verifica della placabilità della fattura con controllo, prima del pagamento della fattura, del contenuto della fattura, di quello dell'ordine/contratto e dell'attestazione di ricezione del bene/servizio;
- Previsione di apposito iter autorizzativo per procedere al pagamento di acconti ai fornitori;
- Assicurare che i pagamenti ai fornitori siano effettuati direttamente ed esclusivamente sul conto intestato al fornitore stesso e mai su conti cifrati o in contanti o in favore di un soggetto diverso;
- Controllo preventivo al fine di verificare la corrispondenza tra la denominazione/ragione sociale del fornitore e l'intestazione del conto corrente;
- Verifica che il conto corrente indicato dal fornitore non sia diverso da quello abituale o comunque da quello comunicato in sede contrattuale, in caso contrario verificare la coerenza tra sede legale/amministrativa del fornitore e/o Stati in cui opera abitualmente e le coordinate bancarie;

- Controllo al fine di verificare le richieste dei fornitori relative a pagamenti da effettuarsi su conti correnti esteri o banche situate in specifici Paesi (a fiscalità privilegiata o a rischio o comunque diversi da quelli di stabilimento dei fornitori medesimi) e successiva autorizzazione;
- Divieto di effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- Analisi periodica delle anomalie (coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio);
- Formalizzazione delle modalità di pagamento dei diritti doganali.

Gestione delle banche

- Definizione delle autorizzazioni all'apertura di nuovi conti correnti;
- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei conti correnti;
- Definizione di apposite deleghe relativamente alle richieste di finanziamenti con definizione di un limite di autonomia;
- Definizione formale delle deleghe ad operare sui rapporti bancari;
- Approvazione degli specimen di firma interni al fine di verificare la correttezza delle firme autorizzative sugli ordini di pagamento;
- Verifica sull'allineamento tra le procure assegnate dal CDA e gli specimen depositati presso le varie banche;
- Accesso al sistema di home banking in modalità operativa (possibilità di disporre pagamenti, giroconti, etc.) affidato alle sole persone dotate di adeguati poteri, cui sono stati assegnati i codici di accesso (User ID e password);
- Riconciliazione bancaria dei movimenti in entrata e in uscita presenti nell'estratto conto con la stampa dei movimenti contabili;
- Monitoraggio on line costante del saldo degli estratti conto nonché delle condizioni applicate ed eventuali errori negli accrediti/addebiti sui conti correnti.

Gestione della piccola cassa

- Definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa ammissibili per cassa e i limiti di utilizzo), ivi incluse le relative modalità di rendicontazione delle spese sostenute e la documentazione giustificativa necessaria;
- Svolgimento di attività di riconciliazione periodica delle giacenze di piccola cassa con le risultanze contabili.

28.3.19 GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DEGLI OMAGGI

Sponsorizzazioni

- Effettuazione di erogazioni sotto forma di liberalità/sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della Società;
- Verifica dei requisiti per l'accreditamento delle controparti, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità;
- Verifica circa la correttezza e la coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'iniziativa e verifica della coerenza dei corrispettivi rispetto alla prestazione resa o ricevuta / benefici attesi (nel caso delle sponsorizzazioni);
- Approvazione del contratto o dell'atto unilaterale alla base delle erogazioni da parte di posizione aziendale abilitata;
- Verifica circa l'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) o dell'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati o ricevuti (in caso di contributi) da parte della controparte, nonché della relativa corrispondenza con quanto previsto nel contratto;
- Verifica circa la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto a prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni) e Contratto (sia in caso di sponsorizzazioni sia in caso di contributi);
- Previsione del rilascio del bene al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto;
- Verifica circa il regime fiscale applicabile all'operazione, preventivamente alle erogazioni;
- Verifica circa la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto del Contratto (sponsorizzazione/contributo), nonché della sua corretta applicazione all'imponibile (corretto importo);
- Verifica circa la coerenza tra soggetto destinatario della sponsorizzazione/contributo e soggetto indicato nel Contratto e soggetto che ha emesso la fattura;

- Monitoraggio periodico delle sponsorizzazioni/contributi finalizzato ad individuare eventuali situazioni anomale o di concentrazione di iniziative nei confronti degli stessi soggetti.

Spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell'omaggistica (strumentale)

- Adozione di una procedura che disciplina le attività di gestione delle spese di rappresentanza sostenute con soggetti terzi (PA, società commerciali, associazioni sportive o enti privi di scopo di lucro);
- Identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione delle spese di rappresentanza;
- Definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità consentiti;
- Adozione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità offerti e dei relativi destinatari;
- Definizione di specifici livelli approvativi in relazione all'erogazione di omaggi e spese di rappresentanza/ospitalità;
- Definizione delle modalità di rendicontazione e controllo delle spese di rappresentanza /ospitalità effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa.

Limitatamente alle spese di rappresentanza/ospitalità offerte da singoli dipendenti, definizione di criteri e modalità per il rimborso delle suddette spese e le relative autorizzazioni.

28.4 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
POI006 _CONTROLLATE	PROCEDURA DI GRUPPO	ACQUISTI	PR006	ACQUISTI
PGA30	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	VALUTAZIONE RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI	PR009	CONFORMITA' NORMATIVA E AUTORIZZATIVA
POI017	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCEDURA BUDGET	PR006	ACQUISTI
POI029	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON LA PA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI045	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA PER ACCESSO A FONDI AGEVOLATI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI046	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	PR009	CONFORMITA' NORMATIVA E AUTORIZZATIVA
POI047	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA	PR006	ACQUISTI
POI052	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE CON PA IN RELAZIONE ALLE GARE DI APPALTO	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI087	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI100	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE TESORERIA - INCASSI E PAGAMENTI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	PR005	NC_AC_AP_MIGLIORAMENTO
POI115	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE NOTE SPESE	PR002	GESTIONE RISORSE UMANE
POI119	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCESSO DI GESTIONE E MONITORAGGIO PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO FISCALE AI SENSI DEL D.LGS N 504/1995 - GESTIONE ACCISE	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE

IO010	ISTR.OPER. DI GRUPPO	QUADRATURA COGE-COAN	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
IO024	ISTR.OPER. DI GRUPPO	RECUPERO CREDITI	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
IO025	ISTR.OPER. DI GRUPPO	SPONSORIZZAZIONE E BENEFICENZA	PR057	SPONSORIZZAZIONI E BENEFICENZA
IO071	ISTR.OPER. DI GRUPPO	PREDISPOSIZIONE BILANCIO	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE

28.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

29. I REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

29.1 Presidi di controllo e procedure “Testo Unico in materia di Accise – TUA”

L'attività in termine di Accise è affidata ad Esperto in Gestione dell'Energia – Settore Industriale (da ora in poi EM), regolarmente iscritto all'albo dell'Ordine Ingegneri. Si precisa che l'EM non gode di un autonomo potere di gestione e di rappresentanza per l'azienda se non limitatamente alla predisposizione ed invio delle dichiarazioni di consumo di Energia Elettrica annuali, dopo approvazione da parte del Legale Rappresentante delle Società.

Le modalità operative di gestione e monitoraggio sono tutte concordate con la Direzione Tecnica- Amministrativa.

29.1.1 VETTORE ENERGETICO: ENERGIA ELETTRICA

In caso di presenza di Licenza d'esercizio/ atto di convenzione, per policy di gruppo le misure dei contatori sottoposti a controllo fiscale vengono acquisite con sistema di telelettura al 1/4h. Le letture volumetriche dei totalizzatori sono acquisite digitalmente e riportate, tramite stampa mensile, su registro vidimato fiscale rilasciato dall'ADM di competenza e conservate in impianto come previsto nell'art. 58 TUA e in backup presso la sede della Holding.

Per la corretta liquidazione delle imposte dovute, viene predisposta una dichiarazione di consumo annuale in cui sono determinati gli acconti mensili dovuti (in funzione ai consumi in kWh registrati nell'anno precedente) e il conguaglio a credito/debito relativo agli effettivi consumi dell'anno solare in corso 01.01/31.12 (art. 56 -TUA).

Le dichiarazioni di consumo fiscali, prima di essere inviate all'ADM, sono condivise in Bozza con i vari Amministratori / Uff Tecnico delle società /Direzione amministrativa per loro validazione.

L'EM condivide con la Direzione Amministrativa un prospetto di recap degli acconti mensili da versare insieme ai fac-simile dei modelli F24 già precompilati (sezione Accise- Dogane: codice tributo/codice Ditta/importo)

Limitatamente per i conguagli a credito, la compensazione dell'importo è automaticamente liquidata nella ripartizione mensile degli acconti come riportato nel quadro Q della dichiarazione di consumo.

In caso di assenza di Licenza d'esercizio/ atto di convenzione, per nuovo impianto/modifica layout impiantistico esistente: viene avviato l'iter amministrativo per il rilascio di una nuova licenza d'esercizio od aggiornamento di quella esistente. Ottenuta la nuova licenza (modifica/prima emissione), il monitoraggio e gestione delle accise viene eseguito come sopra riportato (Caso di presenza di Licenza d'esercizio/ atto di convenzione).

Tutti i contatori sottoposti a vigilanza fiscale sono controllati periodicamente tramite taratura effettuata da Laboratorio autorizzati dall' ADM per l'emissione del certificato di corretto funzionamento del contatore.

È predisposto un controllo interno statistico periodico di verifica della congruenza di lettura tra totalizzatore teleletto e le segnati del totalizzatore lette direttamente da un operatore sul display del contatore. In caso di anomalia si procede a richiedere un controllo/nuova taratura da Laboratori autorizzati indipendentemente dalla scadenza periodica fiscale prevista.

Per la parte di Energia prodotta ceduta, l'EM monitora con sistema di raccolta dati mensili la correttezza delle fatture ricevute dal GSE/Grossista. Per la parte di Energia acquistata, l'EM monitora con sistema di raccolta dati mensili la correttezza delle fatture ricevute dal Grossista nel rispetto dell'applicazione aliquota dovuta

29.1.2 VETTORE ENERGETICO: GAS NATURALE

L'EM mensilmente comunica con specifico documento il bilancio energetico del sito interessato al Grossista indicando: volumi di energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta nel mese di riferimento. Il rapporto di 22,00 Sm³/kWh prodotti viene utilizzato come fattore di conversione per determinare la parte di volume di gas naturale assoggettato da aliquota dedicata.

Gas naturale a uso civile: ricadono tutte le utenze che non rientrano nel recinto aziendale con processi produttivi (es. uffici non direttamente connessi con la produzione)

Tutte le suddette categorie scontano indirettamente le accise tramite il pagamento delle fatture emesse dal Grossista attraverso il fenomeno della c.d. traslazione economica sul Cliente finale (art.26 comma 7 TUA).

In caso di modifiche/ nuovi layout, il grossista viene informato del cambio di destinazione d'uso del vettore per adeguare le aliquote accise da applicare. Tutti i contatori asserviti ai punti di consegna (PDR) non sono soggetti ad obbligo di taratura in quanto di proprietà del distributore locale di rete (ad es. ITALGAS).

L'EM monitora con sistema di raccolta dati mensili la correttezza delle fatture ricevute dal Grossista. In caso di anomalie, viene aperto un Claim con il Grossista.

29.1.3 VETTORE ENERGETICO: GASOLIO

Classificazione dei soggetti in analisi in funzione all'impiego del Gasolio: Gasolio/Gasolio HVO per autotrazione distributore ad uso privato, Gasolio/Gasolio HVO per autotrazione distributore stradale.

In tutte le tipologie sopra elencate la circolazione del prodotto energetico avviene ad Accisa assolta con relativo documento di accompagnamento denominato e-DAS (art.12 TUA e determinazione direttoriale n.138764/2020 ADM).

Gasolio/Gasolio HVO per autotrazione distributore ad uso privato: prodotto energetico impiegato unicamente come carburante per alimentazione di veicoli targati e non di proprietà e limitatamente per i mezzi d'opera anche a noleggio. Il gasolio viene acquistato da deposito commerciale e conferito in distributori interni ad uso privato sottoposti o meno a vigilanza fiscale (art.25 comma 2 lettera c TUA). Tutti i distributori interni sono muniti di sistema di rilevamento dei conferimenti del prodotto energetico e della giacenza oltre che di segnante contaltri. Il sistema descritto è in telelettura da remoto e le segnanti vengono acquisite dall'Ufficio mezzi del gruppo e riportate (a prescindere che sia sottoposto a vigilanza fiscale o meno) in registri di carico e scarico in formato semplificato (circolare n.47/2020 ADM).

La disciplina per il controllo e rendicontazione della movimentazione del gasolio da autotrazione conferito nel distributore ad uso privato è raccolta nell'istruzione operativa IO155 del novembre 2023 dove è descritta la diversa gestione tra gasolio da fonte fossile e gasolio paraffinico idrogenato (HVO)

Gasolio/Gasolio HVO per autotrazione distributore stradale: prodotto energetico impiegato unicamente come carburante per alimentazione di veicoli targati di proprietà per il quale viene scontata l'accisa direttamente con il pagamento della fattura emessa dal distributore stradale che applica l'imposta a titolo di rivalsa sul consumatore finale.

In questo caso non essendoci nessuna movimentazione del prodotto energetico, il documento fiscale che viene conservato dall'Ufficio Amministrativo del Gruppo è unicamente la fattura fiscale.

L'ufficio mezzi monitora tramite applicativi interconnessi sui mezzi di trasporto l'andamento dei consumi in relazione ai Km percorsi.

29.1.4 VETTORE ENERGETICO: ALTRI COMBUSTIBILI FOSSILI

Classificazione dei diversi combustibili fossili: Benzina Sp per autotrazione, GPL per autotrazione, GNL per autotrazione, Metano per autotrazione.

Per i prodotti energetici impiegati unicamente come carburante per alimentazione di veicoli targati di proprietà per i quali viene scontata l'accisa direttamente con il pagamento della fattura emessa dal distributore stradale che applica l'imposta a titolo di rivalsa sul consumatore finale, il documento fiscale viene conservato dall'Ufficio Amministrativo del Gruppo è unicamente la fattura fiscale.

L'ufficio mezzi monitora tramite applicativi interconnessi sui mezzi di trasporto l'andamento dei consumi in relazione ai Km percorsi.

29.1.5 RIMBORSI ACCISE

Rimborso accise applicate al Gasolio commerciale impiegato nei mezzi pesanti con stazza superiore a 7.5 ton di proprietà o in leasing (art.24 ter, art.4 bis tabella A TUA, DPR n.277/2000) - CARBON TAX.

Possono accedere al rimborso solo le Società con Iscrizione all'albo degli Autotrasportatori rilascia dal MIT.

La richiesta di rimborso tramite riconoscimento credito d'imposta (da utilizzare in compensazione con specifico modello F24 - art.3 DPR n.277/2000) avviene trimestralmente secondo le istruzioni operative rilasciate dall'ADM (nota n. 74668/2020 ADM) riportando

- Riferimento della licenza autorizzativa
- Km percorsi dai mezzi di >7,5 ton nel trimestre di riferimento
- Litri consumati dai mezzi nel trimestre di riferimento
- N e copia delle fatture elettroniche emesse per singolo mezzo
- Lista dei DAS rilasciati per distributore interno ad uso privato con relativo importo DDT e scontrino contalitri rilasciato dalla bettolina del Fornitore
- Libretti di circolazione aggiornati
- Contratti di leasing nel caso

I dati inseriti nel portale ADM dedicato, sono validati dal Uff. Amministrativo/ Controllo di gestione e dall'Uff mezzi. L'istanza che ne deriva dall'elaborazione del portale ADM viene consegnata a mani /inviata via PEC all'ufficio ADM di competenza per il riconoscimento del rimborso accisa agevolata (art.4 bis TUA) spettante.

In accoglimento dell'Istanza, ADM emette un provvedimento di riconoscimento d'Imposta spettante da utilizzare in compensazione sul modello F24 (codice tributo 6740 ai sensi dell'art.17 DLGS. N.241/1997). Il provvedimento emesso dall'ADM viene inoltrato all'Uff Amministrativo per loro presa incarico.

Rimborso accise applicate al Gasolio commerciale impiegato nella forza motrice: possono accedere al rimborso solo le Società che utilizzando gasolio da autotrazione come carburante per motori fissi installati su macchine di proprietà/leasing non ammesse alla

circolazione su strada e destinate alla movimentazione unitamente di merci per operazioni di trasbordo (es: Muletti / pale meccaniche) (art. n.24 comma 2 – art. n.14 comma 7 -art. n.9 Tabella A TUA, art. 6 DM n.689/1996).

La gestione per la richiesta di rimborso oggi, è lasciata in gestione all'unità produttiva locale, secondo loro procedura interna.

29.2 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
POI119	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCESSO DI GESTIONE E MONITORAGGIO PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO FISCALE AI SENSI DEL D.LGS N 504/1995 - GESTIONE ACCISE	PR049	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE

29.3 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

30. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro il patrimonio culturale, richiamati dall'art. 25 *septiesdecies* e *25-duodevicies* del D. Lgs. 231/2001

30.1 I reati considerati sono i seguenti:

Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter. c.p.)

Il reato è applicabile qualora un soggetto, per procurare un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)

Tale reato si configura qualora beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, siano sostituiti o trasferiti, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)

Il reato è applicabile quando un soggetto "forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza".

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)

La fattispecie reato si configura in uno dei seguenti casi:

- un soggetto, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
- un soggetto, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)

Il reato è applicabile nei casi in cui un soggetto importi beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)

Tale reato si applica quando un soggetto "trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione".

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)

Il reato è applicabile nei casi in cui un soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri ovvero deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)

Il reato si configura qualora un soggetto commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

La fattispecie reato si applica in uno dei seguenti casi:

- un soggetto, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- un soggetto, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- un soggetto, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti;
- un soggetto, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti.

Si ritiene che il rischio di verifica di tali reati presupposto nell'interesse o a vantaggio della società sia molto basso e pertanto non si ritengono valutabili.

30.2 Aree sensibili

Si ritiene che il rischio di verifica di tali reati sia molto basso.

In ogni caso, ed in via prudenziale, si valutano come verificabili i reati quivi previsti in tutte quelle ipotesi in cui essi siano commessi per agevolare la commissione di ulteriori reati già considerati nelle precedenti parti speciali.

Si pensi ai reati contro la P.A., ai reati societari o ai reati fiscali tributari.

In questo senso si richiamano le previsioni delle relative parti speciali e i protocolli di controllo ivi considerati e previsti.

A titolo d'esempio si immagina la commissione di tali reati per:

- commettere fatti di corruzione a vantaggio di un P.U.
- alterare la situazione patrimoniale societaria o di gruppo per commettere un reato societario;
- agire in modo da evadere o eludere obblighi fiscali tributari.

Sono in particolare da ritenersi quali “destinatari interni” della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco che segue nonché i loro “sottoposti” diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)

30.3 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE	CODICE PROCESSO	PROCESSO
POI029	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON LA PA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	PR029	RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

30.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

31. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25-UNDEVICIES)

(articolo aggiunto dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82 in GURI n. 137 del 16.06.2025 "Delitti contro gli animali")

La novella normativa prevede pene più alte per i fatti illeciti commessi a danno degli animali e l'introduzione, nel corpo del D.Lgs 231/2001, di un nuovo articolo:

"Art. 25-undevicies - (Delitti contro gli animali)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il c.p..

L'art. 19-ter, da ultimo richiamato, a sua volta stabilisce che "Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del c.p. non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del c.p. non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Dal 1° luglio 2025 entrano a far parte dei reati del catalogo 231 i seguenti reati:

- **art. 544 bis c.p. "Uccisione di animali"** - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.
- **art. 544 ter c.p. "Maltrattamento di animali"** - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.
- **art. 544 quater c.p. "Spettacolo o manifestazioni vietate"** - salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale
- **art. 544 quinquies c.p. "Divieto di combattimento fra animali"** - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro

- **art. 638 c.p. “Uccisione o danneggiamento di animali altrui”** - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

Sulla base delle attività sensibili rilevate si ritiene che tale tipologia di reati non siano verificabili.

In ogni caso, e prudenzialmente, si considera il rischio che tali attività possano essere attuate in ragione della molteplicità di siti e di strutture aziendali presenti sul territorio nonché della pluralità di dipendenti e delle loro diverse culture di riferimento.

32. ALLEGATI AL MODELLO

I documenti di seguito elencati sono da considerarsi parte integrante del Modello e come tali seguono le regole di applicabilità, conoscenza, divulgazione e modifica previste per il Modello stesso:

- Allegato 1: “Catalogo dei Reati”
- Allegato 2: “Sistema Disciplinare”
- Allegato 3: “Codice Etico”
- Allegato 4: “Regolamento flussi informativi”

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE PER LA PREVENZIONE DEI REATI EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Catalogo reati presupposto ex D.LGS. 231/01 – Aggiornamento al 10.10.2025 (ultimo provvedimento inserito: Legge 23 settembre 2025, n.132)

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023
	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) <i>[articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</i>	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1). (1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]</i>	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) <i>[articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]</i>	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5); 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. 3) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) <i>[articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</i>	La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

		Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.
	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente (1).
	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.
	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) <i>[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]</i>	Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.
	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) <i>[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019
	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</i>	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

		Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]</i>		Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]</i>		Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]</i>		Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</i>		Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</i>		Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635- <i>bis</i> , ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-<i>quater.1</i> c.p.) <i>[articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]</i>	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615- <i>ter</i> , secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615- <i>ter</i> , terzo comma.
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-<i>quinquies</i> c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635- <i>bis</i> ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).
	Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-<i>quinquies</i> c.p.)	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
	Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) <i>[articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]</i>	Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615- <i>ter</i> , 617- <i>quater</i> , 617- <i>sexies</i> , 635- <i>bis</i> , 635- <i>quater</i> e 635- <i>quinquies</i> ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.
Art. 24-<i>ter</i>	Delitti di criminalità organizzata	Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009; modificato dalla L. 69/2015
	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 236/2016]</i>	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

	<p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601- <i>bis</i> e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-<i>bis</i>, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-<i>bis</i>, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinqies</i>, 609-<i>bis</i>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqies</i>, 609-<i>octies</i>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-<i>undecies</i>, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-<i>bis</i> c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-<i>ter</i> c.p.) <i>(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)</i></p>	<p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-<i>bis</i> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>
<p>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</p>	<p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività</p>

		<p>delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>
	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) <i>comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]</i></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
	<p>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al</p>

	<p>fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso</p>
<p>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110</p> <p>(art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p>	<p><u>Art. 1 L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (1)</p> <p><i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro".</i></p> <p><u>Art. 2. L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (1)</p> <p><i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro".</i></p> <p><u>Art. 2-bis. L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p><u>Art. 3. L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (5)</p> <p><i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 3, primo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro".</i></p> <p><u>Art. 4. L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni.</p> <p>Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:</p>

		<p>a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;</p> <p>b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del codice penale;</p> <p>c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (1) <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro"".</i> <u>Art. 6. L. 895/1967</u> Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p><u>Art. 23. L. 110/1975</u> Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11; È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11. Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (1) <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera o) che "all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:</i> 1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro"; 2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro"; al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".</p>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024
	Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

	<i>[articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</i>	
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) <i>[articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.	
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]</i>	Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358). 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito	

		<p>di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-<i>quater</i>) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-<i>quater</i>, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.</p>
	<p>Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]</i></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-<i>ter</i> e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.</p> <p>Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i> a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-<i>bis</i>.</p> <p>La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i> in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p>
	<p>Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p>
	<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>
	<p>Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-<i>bis</i> c.p.) <i>[articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]</i></p>	<p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.</p>
Art. 25-<i>bis</i>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001; convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016</p>
	<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</p>	<p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
	<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione</p>	<p>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p>

nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	<p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;</p> <p>5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.</p>
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	<p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p>

		I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 206/2023]</i>	Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474].
	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Art. 25-ter	Reati societari	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023
	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette

	<p>ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>

		Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) <i>[aggiunto dalla L. n. 262/2005]</i>		L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)		Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)		I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) <i>[aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</i>		Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) <i>[aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]</i>		Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)		Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)		Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) <i>[articolo modificato dal D.Lgs n. 224/2023]</i>		Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine,

		<p>occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.</p>
	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs 19/2023) <i>[aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]</i>	<p>Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p>
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003</p>
	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	<p>Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>
	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	<p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>
	Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi omette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>
	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>
	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) <i>[Articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]</i>	<p>Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p>
	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,</p>

		un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-<i>quinq</i>ues.1 c.p.)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270- <i>bis</i> e 270- <i>quater</i> .1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270- <i>sexies</i> è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-<i>quinq</i>ues.2 c.p.)	Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270- <i>sexies</i> , è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
	Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-<i>quinq</i>ues.3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]	Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270- <i>bis</i> e 270- <i>quinq</i> ues, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
	Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-<i>sexies</i> c.p.)	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni 20 e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-<i>bis</i> c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
	Atti di terrorismo nucleare (art. 280-<i>ter</i> c.p.)	È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270- <i>sexies</i> : 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270- <i>sexies</i> :

	<p>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</p> <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>
Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018]</i>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.</p> <p>Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.</p>
Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	<p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.</p>
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	<p>Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Per i promotori la pena è aumentata.</p> <p>Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.</p>
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	<p>Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.</p> <p>I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.</p>
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	<p>Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.</p> <p>I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso</p>

		grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)	Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.
	Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)	Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente
	Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)	Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.
	Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)	Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.
	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)	Commisce un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2.(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; (b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo. 3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b). 4. Commisce ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo. 5. Commisce altresì un reato chiunque:

		<p>(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:</p> <p>(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o</p> <p>deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006
	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	<p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia</p>
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016
	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
	Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>
	Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce</p>

	<p>o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>
<p>Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.</p>
<p>Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) <i>[aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</i></p>	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
<p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)</p>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p>
<p>Tratta di persone (art. 601 c.p.) (articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018)</p>	<p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>
<p>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

		<p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
	Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i>	<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p>
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato	Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005
	Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge 238/2021]</i>	<p>Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>
	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i>	<p>È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>

		Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.
Art. 187-quinquies TUF	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018)
	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)	Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
	Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)	Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
	Ricettazione (art. 648 c.p.) <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i>	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da

		<p>contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>
	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023</p>
	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa</p>

		<p>pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>
	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>quater</i> c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>
	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-<i>ter</i> c.p.)	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</p>
	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-<i>bis</i>) <i>[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]</i>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.</p>
Art. 25-<i>octies</i>.1, comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021</p>
		<p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>
Art. 25-<i>novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023</p>
	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di	<p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-<i>bis</i> e dall'articolo 171-<i>ter</i> è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p>

	qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)	<p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;</p> <p>e) (soppresso)</p> <p>f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>
	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)	La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.
	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1) <i>[articolo modificato dalla L. 166/2024]</i>	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2) <i>[articolo modificato dalla L. 166/2024]</i>	Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di	<p>È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno</p>

	<p>opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]</p>	<p>destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-<i>quater</i> ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- <i>quinquies</i>, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;</p> <p>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-<i>bis</i> del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</p> <p>È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-<i>bis</i> del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p>
--	---	---

		Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici
	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941) <i>[articolo modificato dalla L. 166/2024]</i>	1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)	Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023
	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</i>	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
	Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</i>	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

		<p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze..</p>
	Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]</i>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie</p>
	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]</i>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro</p>
	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)	<p>Art. 1</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il</p>

		<p>reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p><u>Art. 2</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p> <p>L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.</p> <p>L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</p> <p><u>Art. 3-bis</u></p> <p>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre</p>
--	--	---

		<p>1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. <u>Art. 6</u></p> <p>1Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:</p> <p>a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;</p> <p>b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.</p>
	<p>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)</p>	<p>Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro</p>

	<p>a centoventimila euro.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]</p>	<p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.</p> <p>1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285.</p> <p>1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.1640</p>

	<p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</p> <p>3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.</p> <p>3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.</p> <p>9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p>
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)	<p>Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da</p>

		altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
	<p>Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) <i>[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]</i></p>	<p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>
	<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) <i>[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]</i></p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.</p> <p>5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.</p> <p>. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto</p>

	<p>sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.</p> <p>9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.</p> <p>10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.</p> <p>11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.</p> <p>12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.</p>
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]</p>	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</p>

		<p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca</p>
	<p>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)</p>	<p>I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.</p> <p>Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.</p> <p>Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p>

	<p>Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta</p> <p>Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie</p>
Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)	<p>(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>.) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p> <p>Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, comma 7.) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.</p> <p>(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, comma 8.) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.</p> <p>Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.</p> <p>Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.</p> <p>All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p>
Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>

	Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)	<p><u>Art. 3</u></p> <p>La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>(PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).</p> <p>L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
	Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis <i>[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]</i>	<p>Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.</p> <p>Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</p>

<p>Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</p>	<p>1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi</p>
<p>Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.</p> <p>3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.</p> <p>3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.</p> <p>4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p> <p>5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato</p>
<p>Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]</p>	<p>Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>
<p>Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</p>	<p>L'Art. 452- septies del Codice Penale punisce chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. Questo reato è stato introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, per tutelare le funzioni d</p>

		<p>i controllo ambientale e garantire la sicurezza sul lavoro.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e di igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni</p>
	<p>Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.</p>
Art. 25-duodecies	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]</p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p>Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>
	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]</p>	<p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
	<p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali</p>

		<p>organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p> <p>Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019</p>
Art. 25- quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	
	Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.</p> <p>Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.</p>
	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)	<p>Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione</p> <p>Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.</p> <p>Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero- Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p>
Art. 25- quindiesdecies	Reati tributari	Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p>

(art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	<p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p>

		1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).
	Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).
	Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]</i>	1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.
	Contrabbando	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024
Art. 25- sexiesdecies	Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)	È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.
	Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)	Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.
	Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)	È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
	Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)	Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse	Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella

a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)	fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.
Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)	Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)	Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)	Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità

		giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
	Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)	Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.
	Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)	<p>Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da fraporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro. f) Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. <p>La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.</p> <p>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.</p> <p>Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.</p> <p>Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.</p> <p>Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.</p>
	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis)	Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli

	D.Lgs. n. 504/1995)	<p>articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.</p> <p>Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.</p> <p>Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:</p> <p>a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;</p> <p>b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.</p> <p>Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.</p>
	Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)	<p>Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.</p> <p>Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.</p> <p>La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.</p> <p>Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.</p> <p>Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.</p>
	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.</p>
	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)	<p>È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</p> <p>a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</p> <p>b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.</p> <p>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.</p> <p>L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.</p>

	Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)	Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.
	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)	È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024
	Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)	Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
	Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)	Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.
	Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)	Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a 4 anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
	Importazione illecita di beni culturali (art. 518-...	Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali

	decies c.p.)	provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)	Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)	Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
	Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)	È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025
	Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)	Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

	Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)	Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.
	Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
	Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)	Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
	Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)	Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	
	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)	Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)	Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
	Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)	Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a

		<p>euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 206/2023]</i>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>
	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	<p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
L. n. 146/2006	<p>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</p> <p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.</p> <p>Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio</p>

		<p>dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.</p> <p>I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".</p>
	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della L. 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1990, n. 309)</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p>

	1973, n. 43)	
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
	Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 12 a 18 anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
	Le seguenti fattispecie non integrano reati presupposto alla responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. 231/2001	
D.Lgs. 129/2024	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.	
	Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)	L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del

		<p>fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:</p> <p>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p> <p>Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.</p> <p>L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.</p>
	Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)	<p>Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.</p> <p>Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.</p> <p>Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:</p> <p>a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o</p> <p>b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.</p> <p>Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.</p> <p>Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:</p> <p>a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;</p> <p>b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;</p> <p>c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure</p> <p>d) è coinvolto in attività criminali.</p> <p>Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.</p> <p>Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.</p>
	Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)	<p>Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.</p> <p>La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.</p>
	Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)	<p>A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.</p> <p>Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:</p>

		<p>a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività; • fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale; <p>b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;</p> <p>c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.</p> <p>Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:</p> <p>d) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;</p> <p>e) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:</p> <p>f) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;</p> <p>g) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;</p> <p>h) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;</p> <p>c) l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.</p>
--	--	---



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
PER LA PREVENZIONE DEI REATI
EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**ALLEGATO 02
SISTEMA DISCIPLINARE
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
ESSERE SPA**

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI (NON DIRIGENTI)	4
3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.	6
4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.....	7
4.1 AMMINISTRATORI.....	7
4.2 REVISORI.....	8
5. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9
6. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	10
7. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI REVISORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	10
7.1 AMMINISTRATORI.....	10
7.2 MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, REVISORI.....	11
8. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI, DEI SOGGETTI COMUNQUE INQUADRABILI COME "APICALI" E DEI DIPENDENTI	11
9. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI TERZI: FORNITORI, COLLABORATORI, PARTNER, CONSULENTI E ALTRI	12
10. DIFFUSIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	12

1. INTRODUZIONE

Il Modello di Organizzazione e Gestione prevede ed impone l'adozione di una serie di comportamenti e l'osservanza di principi etici e di procedure finalizzati alla prevenzione della commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, l'art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 231/01 prevede che la Società debba dotarsi di un sistema disciplinare che sia idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni nello stesso contenute.

L'adozione di un sistema sanzionatorio costituisce non soltanto, come detto, una condizione di efficace attuazione del Modello medesimo (in quanto deterrente per la commissione delle violazioni), ma anche un rafforzamento della stessa efficacia dell'operato dell'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV).

Il sistema disciplinare è adottato nel rispetto dei seguenti principi:

- legalità e tipicità > le sanzioni irrogabili, giusto il disposto di cui all'art., comma 2, lett. e), del D. Lgs. 231/01, sono solo quelle contenute nel presente sistema;
- autonomia e complementarietà > l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dalle risultanze del procedimento penale che si dovesse instaurare in relazione a condotte di reato, essendo strettamente connesso e conseguente alla messa in atto di comportamenti che ledono il rapporto fiduciario intercorrente tra la Società e i lavoratori;
- gradualità e proporzionalità > la determinazione della tipologia e dell'entità delle sanzioni comminate a seguito delle infrazioni/degli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 deve tenere in conto i seguenti fattori: i) intenzionalità della condotta; ii) negligenza, imprudenza, imperizia dell'autore della violazione; iii) rilevanza e conseguenze delle violazioni/degli illeciti; iv) livello di responsabilità gerarchica o tecnica dell'autore della violazione/dell'illecito; v) eventuali circostanze aggravanti o attenuanti; vi) recidiva; vii) entità del danno derivato alla Società, anche rispetto all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01; viii) eventuale concorso con altri dipendenti; ix) prevedibilità dell'evento.

Sono ritenute circostanze aggravanti: i) la reiterazione della condotta (che comporti più violazioni del Modello Organizzativo, dei protocolli e del Codice Etico); ii) il concorso di due o più soggetti nella commissione della violazione; iii) la violazione delle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori e in materia ambientale.

- contraddittorio > è necessaria la contestazione degli addebiti per iscritto;
- pubblicità > nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti, quantomeno mediante affissione in luogo accessibile a tutti, nonché di tutti i destinatari del Modello che si interfacciano con la Società;
- verifica periodica > esso deve essere soggetto a periodica verifica e valutazione da parte dell'ODV, sia con riferimento alla sua efficacia, sia con riferimento all'informazione e divulgazione nei confronti dei destinatari del Modello.

Esso si rivolge indistintamente sia ai dipendenti a vario titolo della Società (per cui saranno previste sanzioni disciplinari), sia ai collaboratori esterni e ai terzi che operino in nome e per conto o nell'ambito della Società (per cui saranno previste sanzioni di natura contrattuale, come ad esempio la risoluzione del contratto).

In sintesi, il sistema disciplinare sanziona le violazioni, colpose o dolose, delle prescrizioni, delle procedure del Modello e/o dei principi e delle regole di condotta del Codice Etico, con ciò facendosi riferimento ad ogni violazione (anche con condotte omissive o in concorso con altri) delle previsioni del Modello, delle procedure in esso contenute, nonché dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico.

Di seguito l'elenco delle sanzioni adottabili, suddivise per categoria di destinatari.

Ognuna delle sanzioni previste nonché delle contestazioni richiamate deve considerarsi integrativa del CCNL adottato per il singolo destinatario ed in caso di contestazione o di dubbio tale ultimo contratto prevale quanto a sanzioni applicabili.

2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI (NON DIRIGENTI)

L'organo investito della procedura sanzionatoria e della decisione è il Consiglio di Amministrazione.

L'inosservanza delle previsioni del Modello e del Codice Etico costituisce illecito disciplinare in quanto inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 codice civile (che regola la diligenza del prestatore di lavoro), secondo cui: *"1. il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. 2. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"*.

Ai lavoratori dipendenti possono essere comminate, nel rispetto della legge e dell'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), le sanzioni di seguito indicate in quanto compatibili con le previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro applicati cui in ogni caso si deve far riferimento in dubbio sulla sanzione concretamente applicabile.

- rimprovero inflitto verbalmente;
- rimprovero inflitto per iscritto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo da 1 a 10 giorni;
- licenziamento senza preavviso per giusta causa.

***Il provvedimento del rimprovero verbale o scritto:** il biasimo verbale o scritto (a seconda della gravità delle violazioni) sarà comminato in caso di lieve violazione colposa delle disposizioni contenute nel Modello e nei protocolli, nonché nelle regole di comportamento del Codice Etico. Si tratta di infrazioni non suscettibili di riverberare all'esterno effetti negativi tali da minare l'efficacia del Modello (ad esempio, il dipendente che ometta di conservare la documentazione inerente all'operatività della Società nelle aree a rischio reato, o di segnalare irregolarità non gravi commesse dai sottoposti o da altro personale).

***Il provvedimento della multa:** si applica nei confronti del lavoratore che, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, già sottoposto a biasimo scritto, reiteri le condotte e persista nella violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nei protocolli, nonché le regole di comportamento del Codice Etico (ad esempio, non osservi le procedure, ometta di segnalare all'ODV le informazioni dovute, non osservi i provvedimenti emessi dall'ODV). Potrà inoltre essere comminata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo/negligente possa minare, a livello potenziale, l'efficacia del Modello (in tutte le sue parti).

***Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio (per un periodo da 1 a 10 giorni),** in ipotesi di:

- a) recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, rispetto a violazioni che prevedono l'applicazione della multa;
- b) comportamento, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio, non conforme alle disposizioni contenute nel Modello e nei protocolli, nonché alle regole di comportamento del Codice Etico, riconducibile a: *) rifiuto di eseguire gli obblighi di servizio; ***) condotta abitualmente negligente, o abituale o deliberata inosservanza di leggi, regolamenti o obblighi di servizio nel compimento della propria prestazione lavorativa.

Deve trattarsi di comportamento grave, tale da minare, anche in via potenziale, l'efficacia del Modello, e da causare un pregiudizio o una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o di terzi, esponendo la Società stessa a responsabilità nei confronti dei terzi.

In via meramente esemplificativa (e non esaustiva):

- inosservanza delle procedure previste dal Modello, dal Codice Etico e/o dai Protocolli riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione;
- adozione di un comportamento scorretto, non trasparente, non collaborativo o irrispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- mancata esecuzione con tempestività, correttezza e buona fede di tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza o ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste intraprese;
- omissione o rilascio di false dichiarazioni in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma;
- omissione colposa delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli ai fini della gestione del rischio;
- omessa vigilanza sul comportamento del personale sottoposto operante nelle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.

***Il provvedimento del licenziamento disciplinare:**

Senza preavviso, in ipotesi di comportamento, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio, non conforme alle disposizioni e alle procedure contenute nel Modello e nei protocolli, nonché alle regole di comportamento del Codice Etico, e dirette univocamente alla commissione di uno o più reati previsti dal decreto legislativo 231/01, di una gravità tale (per dolo, o riflessi penali o pecuniari o recidività) da determinare il venire meno della fiducia da parte della Società, l'impossibilità di prosecuzione del rapporto lavorativo, nonché la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, ferme restando le autonome eventuali responsabilità penali. In ipotesi, inoltre, di recidiva, in qualunque delle violazioni che prevedono la sospensione.

Esemplificativamente:

- violazione grave delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività che implicano rapporti giudiziali, negoziali ed amministrativi con la P.A.;
- violazione dolosa delle procedure aventi rilevanza esterna e/o relativa elusione fraudolenta;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posta in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalla procedura, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti a ciò deputati/all'ODV;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta quanto alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti e delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- gravi violazioni ed inadempimenti degli obblighi di legge nelle materie ambientali e sicurezza sul lavoro.

Il licenziamento dovrà ritenersi necessario in tutti gli eventi direttamente richiamati dalla normativa 231/01, che determina responsabilità penale delle imprese e, in ogni caso, quando si riscontrino violazioni ai "principi etici di comportamento" poste in essere con intento doloso.

Resta salvo, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del contratto collettivo, ogni diritto della Società a chiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento del dipendente.

3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio, delle disposizioni contenute nel Modello e nei protocolli, nonché delle regole di comportamento del Codice Etico, nonché, ancora, in caso di negligenza o imperizia nell'individuare ed eliminare le violazioni del Modello e la perpetrazione di reati, si applicano nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità, sia con riguardo alla tipologia di sanzioni comminabili, sia per quanto attiene le modalità di esercizio del potere disciplinare, alle norme di legge ed alle norme contrattuali collettive in vigore per la categoria a cui il dirigente appartiene, o, in mancanza, a quelle previste per i dipendenti, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

L'organo investito della procedura sanzionatoria e della decisione è il Consiglio di Amministrazione.

Anche nei confronti dei dirigenti viene applicato il principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., secondo la gravità dell'infrazione, il grado della colpa, l'eventuale reiterazione o l'intenzionalità del comportamento.

Qualora risulti irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario con il dirigente resosi responsabile delle violazioni, deve essere assunta la misura del licenziamento.

Sono, ad esempio, causa di licenziamento le seguenti condotte:

- gravi violazioni delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico e/o dei protocolli che espongono la Società a rischio reato;
- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- omessa tempestiva individuazione/segnalazione di eventuali situazioni di irregolarità, anomalie o violazioni inerenti il corretto adempimento delle procedure di cui al Modello di cui abbia notizia, tali da compromettere l'efficacia del Modello medesimo o determinare un potenziale od attuale pericolo per la Società di irrogazione delle sanzioni di cui al Decreto;
- omessa osservanza, nell'attuazione e nel controllo, ovvero violazione delle norme in tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) o in tema ambientale;
- omessa tempestiva e completa segnalazione all'ODV di eventuali criticità nell'applicazione del Modello organizzativo, emerse a seguito di ispezioni, verifiche, comunicazioni etc. delle autorità;
- effettuazione di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- presentazione/effettuazione di dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- mancata redazione di incarichi scritti ai collaboratori esterni;
- destinazione di somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- assunzione di comportamento scorretto, non trasparente, non collaborativo o irrispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- inosservanza delle procedure per la gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione dei reati;

- inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi decisionali per i processi a rischio reato indicati dal Modello;
- mancata effettuazione con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza o ostacoli del relativo esercizio;
- assunzione di un comportamento scorretto o non veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Resta salvo, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del contratto collettivo, ogni diritto della Società a chiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento del dirigente.

4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

4.1 AMMINISTRATORI

Si applica il disposto di cui all'art. 2392 c.c., in quanto compatibile, in tema di "responsabilità verso la società" e in ogni caso le norme statutarie che si danno per richiamate.

Le sanzioni si applicano in caso di violazione, da parte degli amministratori nello svolgimento di attività a rischio reato, di disposizioni contenute nel Modello e nei protocolli, nonché delle regole di comportamento del Codice Etico.

Sono, ad esempio, violazioni rilevanti le seguenti condotte:

- gravi violazioni delle disposizioni del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli, che espongono la Società a rischio reato;
- commissione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal decreto;
- omessa tempestiva individuazione e/o segnalazione di eventuali situazioni di irregolarità, anomalie o violazioni inerenti il corretto adempimento delle procedure di cui al Modello di cui abbia notizia, ed omessa tempestiva eliminazione delle stesse, tali da compromettere l'efficacia del Modello della Società o determinare un potenziale od attuale pericolo per la Società di irrogazione delle sanzioni di cui al decreto 231/01;
- realizzazione di situazioni di conflitto di interessi - anche potenziali - nei confronti della Società o della Pubblica Amministrazione;
- distribuzione di omaggi o regali a funzionari pubblici al di fuori di quanto previsto nel Codice Etico o accordi altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione);
- effettuazione di prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i partner stessi;
- presentazione/effettuazione di dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinazione di somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- riconoscimento di compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- omessa osservanza delle norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, o violazione delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;

- omessa assicurazione circa il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali o mancata agevolazione di ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, relativamente a:
 - inosservanza dei protocolli e dei procedimenti di formazione delle decisioni dell'organo dirigente, sia esso consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratore delegato, ecc.);
 - inosservanza delle procedure e dei processi di attuazione delle decisioni dell'organo dirigente;
 - assunzione di comportamento scorretto, non trasparente, irrispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- inosservanza delle procedure per l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione dei reati;
- inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi decisionali per i processi a rischio reato indicati dal Modello;
- omessa osservanza, nell'attuazione ovvero violazione delle norme in tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) o in tema ambientale;
- mancata effettuazione con tempestività, correttezza e buona fede di tutte le comunicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, o ostacolo del relativo esercizio;
- comportamento non corretto o non veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- violazioni plurime ed ingiustificate dell'implementazione del Modello.

Coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti per Statuto e per legge, si applicano, quindi, sanzioni quali la revoca del mandato e/o l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. in quanto compatibile.

Nel caso gli amministratori siano legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, si applicano nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità, sia con riguardo alla tipologia di sanzioni comminabili, sia per quanto attiene le modalità di esercizio del potere disciplinare, alle norme di legge ed alle norme contrattuali collettive in vigore per la categoria a cui il lavoratore appartiene, o, in mancanza, a quelle previste per i dipendenti di cui al paragrafo 6.2, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

In tal caso, qualora dovesse essere comminata la sanzione del licenziamento, dovrà disporsi anche la revoca dall'incarico di amministratore.

Resta salvo ogni diritto della Società a chiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento dell'amministratore.

4.2 REVISORI

Ai revisori si applicano per quanto compatibili le norme previste per la responsabilità dei Sindaci (art 2407 c.c., in tema di "responsabilità": *"i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395".

Le sanzioni si applicano in caso di violazione, da parte dei revisori, nello svolgimento di attività a rischio reato, di disposizioni e di procedure contenute nel Modello e nei protocolli, nonché delle regole di comportamento del Codice Etico.

Coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti per Statuto e per legge, si applicano, quindi, sanzioni quali la revoca del mandato e/o l'azione di responsabilità.

Resta salvo ogni diritto della Società a chiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento del sindaco o del revisore.

5. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel caso in cui l'ODV non abbia saputo individuare, per negligenza o imperizia, e quindi eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, commissione di reati, il Consiglio di amministrazione potrà assumere i provvedimenti più adeguati, fino alla revoca nei seguenti casi:

- a) interdizione o inabilitazione, ovvero grave infermità che renda il componente dell'ODV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, ovvero infermità che comporti l'impossibilità a svolgere il proprio compito per un periodo superiore a sei mesi;
- b) attribuzione all'ODV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'ODV;
- c) grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel Modello Organizzativo;
- d) sentenza di condanna dell'ente ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'ODV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto 231/01;
- e) sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'ODV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto 231/01;
- f) sentenza di condanna passata in giudicato a carico di un componente dell'ODV, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà disporre la revoca dell'ODV. Anche la violazione della tutela dell'identità del segnalante da parte dell'ODV può essere considerata giusta causa di revoca.

Resta salvo ogni diritto della Società a chiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento dell'ODV.

L'inosservanza/l'omissione delle disposizioni Modello, dei protocolli, dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'ODV può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del contratto e, se del caso, la relativa denuncia all'autorità competente, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/01.

Il rispetto del Modello è infatti garantito mediante la previsione e l'accettazione da parte dei terzi contraenti, di una clausola contrattuale che obblighi Collaboratori esterni, Consulenti e Partner commerciali al rispetto delle previsioni del Modello medesimo, dei protocolli specificamente inerenti all'attività svolta (ove applicabili), nonché dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico; clausola che può essere del seguente tenore:

"Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti e/o atti costituenti reato presupposto della responsabilità amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 231/01, nella fase delle trattative o della stipula del presente contratto. Il Collaboratore/consulente dichiara:

- di non essere mai stato coinvolto, né sanzionato in procedimenti penali per reati costituenti anche presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D. Lgs. 231/01;

- di essere a conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare le previsioni del Modello 231/01, dei protocolli ivi contenuti, nonché dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico, come da documenti agli stessi consegnati. Si impegna a vigilare sull'esecuzione del contratto, nonché ad attivare procedure interne al fine di ridurre e, ove occorrer possa, eliminare il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01".

Resta salvo ogni diritto della Società a chiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento dei già menzionati soggetti.

6. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il presente sistema disciplinare è indipendente dal sistema disciplinare ordinario, che si trae dalla normativa di legge e regolamentare applicabile nel caso di specie, con ciò intendendosi che le violazioni del Modello e del Codice Etico sono sanzionate dal sistema disciplinare sopra descritto, mentre i meri inadempimenti contrattuali dei dipendenti sono sanzionati secondo la disciplina comune.

Il personale della Società potrà quindi essere chiamato a rispondere, in relazione al medesimo fatto, tanto per il compimento di condotte e per la violazione di obblighi previsti dal Modello e dal Codice Etico (sanzionati in base al sistema sanzionatorio 231), quanto per la violazione di obblighi di legge o regolamentari sanzionata dal sistema disciplinare contrattuale.

La funzione competente per l'applicazione di sanzioni disciplinari "ordinarie" deve trasmettere all'ODV una dettagliata relazione informativa sui fatti con la relativa documentazione, ed indicare il termine entro il quale l'ODV deve presentare le sue conclusioni, e ciò al fine di non compromettere l'esito dell'eventuale procedimento disciplinare. In assenza di tempestivo riscontro, gli Organi sociali competenti possono dare corso al procedimento con l'eventuale applicazione della sanzione ritenuta congrua, e nel caso darne informativa all'ODV.

Con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, il procedimento nella sua interezza si compone delle seguenti fasi:

- indagine da parte dell'ODV;
- contestazione di competenza del Consiglio di amministrazione;
- contraddittorio ed istruttoria di competenza del Consiglio di amministrazione;
- decisione da parte del Consiglio di amministrazione o degli Amministratori non coinvolti nei casi di procedimenti nei confronti di Amministratori medesimi.

7. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI REVISORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 AMMINISTRATORI

Fermo restando le norme dello Statuto, alla notizia della commissione di una violazione da parte degli amministratori l'ODV dovrà tempestivamente informare il Consiglio di amministrazione con una relazione avente il seguente contenuto:

- la descrizione della condotta da contestare;
- l'indicazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto incolpato della violazione;

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una proposta di sanzione adeguata al caso concreto.

Ferme le modalità operative di cui al paragrafo 6.4, ove applicabili, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione dell'ODV, il CDA convocherà l'Amministratore incolpato ad un'audizione da tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve essere effettuata per iscritto/contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello che si assumono violate/indicare la data dell'adunanza, con avviso all'interessato della facoltà di formulare deduzioni difensive.

All'adunanza del Consiglio di amministrazione fissata, cui è invitato a partecipare anche l'ODV viene disposta l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni difensive, nonché gli ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di amministrazione, quindi, sulla base degli elementi acquisiti, formula una proposta e delibera di irrogazione della sanzione disciplinare che viene comunicata per iscritto, all'interessato nonché all'ODV.

Se la sanzione ritenuta applicabile consiste nella revoca dall'incarico, il CDA provvede senza indugio.

7.2 MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, REVISORI

Qualora siano i membri dell'ODV o i revisori ad esser incolpati delle violazioni del Modello, si applicherà la procedura prevista nel presente capitolo per le contestazioni nei confronti degli amministratori.

8. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI, DEI SOGGETTI, COMUNQUE, INQUADRABILI COME “APICALI” E DEI DIPENDENTI

Qualora l'ODV, conclusa l'istruttoria, accerti che si sia verificata una violazione del Modello da parte di un dirigente, di un altro soggetto qualificabile come “apicale”, ovvero del personale dipendente, segnala l'accaduto al CDA per la contestazione e l'eventuale irrogazione della sanzione, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché del contratto collettivo applicato.

L'ODV dovrà tempestivamente informare il Consiglio di amministrazione (e il Collegio sindacale, ove esistente) con una relazione avente il seguente contenuto:

- la descrizione della condotta da contestare;
- l'indicazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto incolpato della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una proposta di sanzione adeguata al caso concreto.

Il CDA, acquisita l'informativa, contesta tempestivamente all'interessato i fatti costituenti la violazione, secondo le seguenti modalità ed in linea con quanto previsto nel Contratto Collettivo di riferimento.

In particolare, ogni sanzione, sia essa espulsiva o conservativa adottata, dovrà essere comunicata, con i termini e le modalità di cui alle leggi e al CCNL di riferimento, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

La contestazione deve essere tempestiva (in relazione al momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto, nonché della complessità del fatto contestato e dell'istruttoria) e specifica, per consentire l'adeguata difesa.

Il lavoratore, con i medesimi termini e modalità previste dalle leggi e dal CCNL di riferimento, può presentare giustificazioni scritte, o chiedere di essere ascoltato, unitamente al rappresentante dell'associazione sindacale cui sia iscritto, o conferisca mandato.

Qualora non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al punto precedente, a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o infortunio (sul lavoro e non), i termini sono sospesi fino alla ripresa dell'attività lavorativa.

Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Territoriale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'Autorità Giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Ai fini della recidiva, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

In caso di contestazione di fatti che possano comportare una misura sanzionatoria di tipo espulsivo, potrà essere disposta la sospensione cautelare del dipendente, sino al termine dell'iter disciplinare e con regolare decorrenza della retribuzione.

Il C.d.A. assume la relativa decisione, irrogando una delle sanzioni di cui sopra, e ne informa l'ODV.

9. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI TERZI: FORNITORI, COLLABORATORI, PARTNER, CONSULENTI E ALTRI

Qualora riscontri la violazione del Modello o del Codice Etico da parte di un terzo destinatario, l'ODV trasmette al C.d.A. una relazione scritta contenente:

- la descrizione della condotta da contestare;
- l'indicazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto incolpato della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una proposta di sanzione adeguata al caso concreto.

Il C.d.A. invia al soggetto una comunicazione scritta, con l'indicazione della condotta contestata e le disposizioni che si assumono violate, nonché la disciplina contrattualmente applicabile.

Il terzo destinatario può presentare deduzioni scritte; ove ritenuta sussistente la violazione, il C.d.A. applica la relativa sanzione e ne informa l'ODV.

10. DIFFUSIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Le disposizioni contenute nel sistema di cui sopra sono vincolanti per tutti i dipendenti e, in genere, per tutti i destinatari (indipendentemente dalla qualifica) e debbono essere portate a conoscenza di tutti mediante affissione di una copia in

bacheca, nonché consegnate a tutti i lavoratori all'atto dell'assunzione, con contestuale rilascio di ricevuta da parte dei destinatari.

La comunicazione a ciascuno degli amministratori e all'ODV deve essere effettuata formalmente mediante consegna di una copia dei suddetti documenti controfirmata per ricevuta a ciascuno.

Quanto alla diffusione ai soggetti terzi, si attua mediante consegna di copia agli stessi anche in via telematica.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
PER LA PREVENZIONE DEI REATI
EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**ALLEGATO 03
CODICE ETICO**

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
1.1 LA MISSION AZIENDALE	5
1.2 LA REVISIONE DEL CODICE ETICO E LE SUE FINALITÀ	6
1.3 I DESTINATARI DEL CODICE ETICO.....	6
1.4 LA DIFFUSIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE ETICO.....	7
1.5 LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO.....	7
2. I PRINCIPI ETICI GENERALI	8
2.1 RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE LEGGI	8
2.2 CORRETTEZZA	8
2.3 IL DIVIETO DI CORRISPONDERE DENARI, REGALIE O DISPENSARE ALTRE FORME DI BENEFICI.....	8
2.4 ONESTÀ.....	9
2.5 INTEGRITÀ	9
2.6 L'OBLIGO DI EVITARE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	9
2.7 IMPARZIALITÀ	9
2.8 TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	9
2.9 TRASPARENZA	10
2.10 EFFICIENZA.....	10
2.11 SPIRITO DI SERVIZIO	10
2.12 CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI	10
2.13 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	10
2.14 TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.....	10
2.15 TUTELA DELLA PRIVACY E RAPPORTI CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	11
2.16 CONTROLLO INTERNO.....	11
3. I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI ED I COLLABORATORI.....	11
3.1 VALORE DELLE RISORSE UMANE	11
3.2 VALORE DELLA FORMAZIONE	11
3.3 TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA E MORALE.....	12
3.4 RISPETTO DELLE LEGGI SULLA REGOLARITÀ DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEI LAVORATORI	12
3.5 DILIGENZA ED EFFICIENZA NELL'UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI	12
3.6 TUTELA DELL'IMMAGINE E DELLA REPUTAZIONE AZIENDALE	12
4. I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON I CLIENTI	12
4.1 IMPARZIALITÀ TRA I CLIENTI	12
4.2 ATTENZIONE AI BISOGNI DEL CLIENTE.....	12
4.3 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE VERSO I CLIENTI	13
4.4 QUALITÀ E SICUREZZA DEI SERVIZI EROGATI.....	13
4.5 RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE STAZIONI APPALTANTI.....	13
4.6 PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO	13

5.	I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON I CONCORRENTI	13
5.1	CONCORRENZA LEALE	13
6.	I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON I FORNITORI	14
6.1	RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI FORNITORI	14
6.2	CRITERI DI SELEZIONE E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI.....	14
7.	I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE, IL TERRITORIO E LE COMUNITÀ	14
7.1	RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E LE AUTORITÀ DI CONTROLLO	14
7.2	RAPPORTI CON LE COMUNITÀ ED I CITTADINI	14
8.	I PRINCIPI ETICI NELLE COMUNICAZIONI SOCIALI	15
8.1	TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE E DEI CREDITORI	15
8.2	CONTROLLO E TRASPARENZA CONTABILE.....	15
8.3	TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE	15
8.4	TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI	15
9.	LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ NEL CASO DI INDAGINI	16
9.1	COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ IN CASO DI INDAGINI.....	16
10.	I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI ED I PARTITI POLITICI.....	16
10.1	RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PARTITI POLITICI	16
11.	IL RIPUDIO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI	16
11.1	RIPUDIO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI	16
12.	I PRINCIPI ETICI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI.....	16
12.1	TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI.....	16
13.	I PRINCIPI ETICI A TUTELA DELL'AMBIENTE	17
13.1	TUTELA DELL'AMBIENTE	17
14.	NORME DI COMPORTAMENTO	18
14.1	NORME DI COMPORTAMENTO PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	18
14.2	NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE	19
14.2.1	<i>Conflitto di interessi.</i>	20
14.2.2	<i>Rapporti con le Pubbliche Autorità.</i>	20
14.2.3	<i>Partecipazione alle Gare di Appalto.</i>	21
14.2.4	<i>Gestione dei contratti di appalto.</i>	21
14.2.5	<i>Rapporti con gli Enti pubblici territoriali e le Autorità di controllo</i>	21
14.2.6	<i>Rapporti con i fornitori.</i>	21
14.2.7	<i>Obbligo di aggiornamento.</i>	22

14.2.8	<i>Riservatezza.</i>	22
14.2.9	<i>Diligenza nell'utilizzo dei beni della società.</i>	22
14.2.10	<i>Rispetto delle norme sull'immigrazione clandestina.</i>	23
14.2.11	<i>Tutela del capitale sociale e dei creditori.</i>	23
14.2.12	<i>Antiriciclaggio.</i>	23
14.2.13	<i>Utilizzo sistemi informatici.</i>	24
14.2.14	<i>Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.</i>	24
14.2.15	<i>Protezione dei dati personali e rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati Personali.</i>	24
14.3	NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	25
14.4	NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE IN MATERIA DI AMBIENTE	26
14.5	NORME DI COMPORTAMENTO PER I TERZI DESTINATARI	26
15.	L'ATTUAZIONE ED IL CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO.	27
15.1	VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E RELATIVE SANZIONI	27
15.2	SEGNALAZIONI DI EVENTUALI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO.	27

1. INTRODUZIONE

Eco Eridania s.p.a. è la Capogruppo del **Gruppo Eco Eridania**.

Eco Eridania è un Gruppo industriale di livello nazionale operante nel settore dei rifiuti che, per le proprie dimensioni, articolazioni e per la particolare importanza dei settori in cui opera, riveste un ruolo di rilievo sociale per la collettività.

Eco Eridania, anche grazie alle specifiche attività svolte dalle proprie controllate, offre servizi *multiutility* aventi ad oggetto la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, l'incenerimento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non, la produzione di contenitori di plastica riutilizzabili, lo svolgimento di consulenze per una corretta gestione dei rifiuti in ottemperanza alle normative vigenti, il recupero/smaltimento di apparecchiature elettroniche ed elettriche, servizi di *global service* per le farmacie.

Oggi, con oltre 450 mln di fatturato consolidato e quasi 2.000 dipendenti, il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale.

La particolare attività cui è dedita la Società impone l'impegno di tutti per assicurare che essa venga svolta nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi delle Stazioni Appaltanti, dei dipendenti, partner commerciali e finanziari, degli Enti Pubblici Territoriali, delle Autorità di Controllo e delle collettività in cui l'Azienda è presente con le proprie attività.

Il presente Codice Etico, integra il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, e in quanto tale è da considerare un documento ufficiale del Gruppo Eco Eridania, approvato dal Consiglio di amministrazione di Eco Eridania e condiviso da tutte le società appartenenti al Gruppo.

I principi etici contenuti nel presente Codice si applicano, senza riguardo all'ubicazione e senza distinzioni di sorta, a ciascuna società e divisione di *business* del Gruppo.

Il Codice Etico raccoglie tutti i principi e le regole comportamentali cui sono soggetti coloro che operano nel contesto aziendale del Gruppo. Ad esso i Soci, gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Terzi (quali consulenti, prestatori di servizi, ditte appaltatrici, laboratori di analisi, Medico Competente) sia della Capogruppo che delle altre società, dovranno attenersi nell'esercizio dei compiti e delle funzioni loro affidate.

E' pertanto opportuno ribadire a tutti coloro che lavorano nell'Azienda o che operano per il conseguimento degli obiettivi comuni, senza distinzioni o eccezioni, l'importanza di osservare e fare osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

1.1 LA MISSION AZIENDALE

Nella consapevolezza che una società dedita alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento e recupero di rifiuti viene valutata oltre che per la qualità del servizio offerto, anche sulla base della sua capacità di conformarsi ai valori etici assoluti e comunque codificati da leggi e regolamenti, Eco Eridania attraverso l'adozione di un proprio Codice Etico ha inteso:

- definire ed esplicitare i valori e i principi in cui si riconosce e che informano la propria attività ed i rapporti con gli Organi Sociali, il Personale ed in generale quanti collaborino con la Società o abbiano rapporti con essa, es. Stazioni Appaltanti, Autorità di Controllo, Enti Pubblici Territoriali, consulenti, prestatori di servizi, ditte appaltatrici, laboratori di analisi, Medico Competente e terzi in generale;
- formalizzare il proprio impegno a comportarsi secondo integrità, lealtà e correttezza;
- indicare ai propri collaboratori i principi di comportamento, i valori e le responsabilità di cui richiede il puntuale rispetto nell'espletamento della propria attività.

In particolare, la Società intende ispirare i propri comportamenti all'integrità, valore questo che non assume valenza esclusivamente morale, ma che vuole garantire la stessa continuità d'azione della società in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

Il raggiungimento di questo obiettivo richiede l'assoluto rispetto delle leggi italiane e regionali vigenti, delle direttive europee, delle leggi internazionali, nonché la conformità del proprio operato ai principi di concorrenza leale, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi di tutti gli *stakeholders*: Stazioni Appaltanti, AUSL, Ospedali, Enti Pubblici Territoriali, Autorità di Controllo, cittadini, fornitori, partner commerciali, soci, dipendenti etc.

La Politica Aziendale del Gruppo è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sviluppo aziendale integrato, tale da offrire risposte organiche alle richieste delle Stazioni Appaltanti, e della committenza in genere, ed esprimere al meglio le potenzialità di impresa;
- innalzamento continuo degli standard di qualità ed efficienza intesi come elementi chiave per rendere innovativo il proprio modello di impresa, capace di rispondere alle aspettative dei clienti perché ricevano sempre servizi all'altezza delle loro

attese; dei dipendenti perché siano protagonisti dei risultati di impresa; del territorio di riferimento perché costituisca la ricchezza economica, sociale e ambientale da porre a fondamento di un futuro sostenibile;

- costante attenzione all'innovazione tecnologica finalizzata a garantire l'assoluto rispetto delle normative poste a tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori ed a migliorare i servizi.

In particolare, a tal fine, Eco Eridania:

- attua con trasparenza e rispetta i modelli di comportamento ispirati all'autonomia, all'integrità morale ed al rigore professionale e sviluppa le azioni coerenti;
- osserva la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale, e internazionale;
- rispetta i legittimi interessi delle Stazioni Appaltanti, degli Enti Pubblici Territoriali, degli Organi di Controllo, dei fornitori, del personale, dei collaboratori terzi;
- si conforma ai principi contenuti nel presente Codice Etico.

Tale Politica viene comunicata a tutto il personale mediante adeguate attività di comunicazione e sensibilizzazione ed esposta all'interno dei locali o spazi aziendali in modo sufficiente ad assicurarne la visione.

Il rispetto dell'etica aziendale è fondamentale per lo sviluppo dell'organizzazione aziendale e dei rapporti tra il Personale e coloro che a vario titolo collaborano con la Società, nonché tra il Personale ed il pubblico in generale.

Il rispetto dell'etica aziendale contribuisce a rendere efficaci le politiche e i sistemi di controllo messi a punto dalla Società e comunque influisce e orienta i comportamenti che eventualmente sfuggano ai sistemi di controllo.

Il rispetto dell'etica aziendale rappresenta infine una garanzia di comportamento consentendo, oltre al rispetto formale delle leggi, anche il rispetto dei canoni di correttezza, equità e trasparenza nei confronti dei dipendenti e dei vari interlocutori della Società.

L'osservanza del presente Codice Etico è dunque di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità, la reputazione della Società, nonché per evitare qualsiasi coinvolgimento della stessa nell'eventuale realizzazione di condotte penalmente rilevanti da parte degli Organi Sociali, dei Dirigenti ovvero dei Dipendenti.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio dell'Azienda può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi ovvero con le procedure che disciplinano le attività aziendali.

Le prescrizioni contenute nel Codice Etico sono dirette a tutelare il prestigio e la credibilità di Eco Eridania nei confronti delle Stazioni Appaltanti, degli Enti Pubblici Territoriali, delle Autorità di Controllo e dell'opinione pubblica.

Eco Eridania assicura la massima diffusione e conoscenza del presente Codice Etico sia all'interno, che all'esterno della Società.

1.2 LA REVISIONE DEL CODICE ETICO E LE SUE FINALITÀ

Il Codice Etico adottato da Eco Eridania costituisce parte integrante del Modello adottato dalla Società, e contiene i principi generali e le regole comportamentali cui la stessa riconosce valore etico positivo e a cui debbono conformarsi tutti i destinatari del Codice.

Il Codice Etico si conforma ai principi indicati nelle Linee Guida di CONFINDUSTRIA nella versione del 2021.

L'attuale versione è caratterizzata da una maggiore tipicizzazione dei principi etici richiamati, dalla loro suddivisione per aree specifiche, dall'aggiunta di norme di comportamento per il personale, dall'espresso richiamo al sistema sanzionatorio.

1.3 I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Poiché la principale finalità del Codice è quella di orientare e indirizzare al rispetto dei principi etici l'attività della Società, esso è vincolante per i Soci, per tutti gli Amministratori, per tutti i suoi Dipendenti, ivi compresi i Dirigenti (di seguito denominato Personale), nonché per tutti coloro che, pur non essendo dipendenti della Società, operano direttamente o indirettamente per la stessa, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, laboratori di analisi, partner commerciali, ditte appaltatrici, (di seguito denominati Terzi Destinatari).

Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a far osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

Il *management* dell'azienda è tenuto ad osservare i contenuti del Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo il valore economico dell'impresa ed il benessere dei propri dipendenti, committenti, fornitori e della Comunità.

Compete a tutti, ma anzitutto agli Amministratori e ai Dirigenti, promuovere i valori e i principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione, lo spirito di gruppo, ferma rimanendo l'autonomia operativa della società.

Ogni dipendente dell'Azienda deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti da attuare per il rispetto delle stesse. Ciascun dipendente è tenuto a contribuire attivamente all'attuazione del Codice.

In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Società giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

Inoltre, e soprattutto, l'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 2104 ss. del codice civile.

La violazione delle norme del presente Codice, considerata di particolare gravità, lede anche il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, così come disciplinato nel documento "Sistema Disciplinare" allegato al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01.

Fermo restando per i lavoratori dipendenti il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali.

1.4 LA DIFFUSIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE ETICO

La Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico.

Con particolare riferimento agli Organi Sociali ed al Personale garantisce:

- la distribuzione del Codice Etico a tutti i componenti degli Organi Sociali e a tutto il Personale;
- l'affissione dello stesso in un luogo della sede aziendale accessibile a tutti, allo scopo di consentire la verifica di ogni notizia di violazione del Codice, nonché la valutazione dei fatti e l'applicazione di adeguate sanzioni in caso di violazione;
- l'ausilio nell'interpretazione e nel chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice;
- l'ideazione di sistemi di verifica circa l'effettiva osservanza del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 (di seguito OdV) cui spetta il controllo circa l'efficace attuazione del Modello promuove e monitora iniziative di formazione sui principi del Codice Etico. Tali iniziative devono essere diversamente strutturate e differenziate in considerazione del ruolo rivestito e delle responsabilità assegnate alle risorse interessate. La formazione sarà più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificati come cd 'apicali' dal decreto, nonché per quelli che operano nelle aree cd 'a rischio' ai sensi del Modello.

Con particolare riferimento ai Terzi Destinatari e comunque a qualunque altro interlocutore, la Società provvede altresì a:

- informare tali soggetti circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico, mediante consegna di una copia dello stesso;
- divulgare il Codice mediante i sistemi informativi aziendali, in particolare sul sito internet;
- far sottoscrivere clausole e/o comunque dichiarazioni (cd clausola di assoggettamento dei terzi) contenute e/o comunque allegate ai relativi contratti volte a formalizzare l'impegno al rispetto del Codice Etico e l'assoggettamento al potere disciplinare della Società in caso di violazione delle regole ivi contenute. Le sanzioni rispetto alle quali viene manifestato l'assoggettamento consistono nella diffida al rispetto del Codice Etico, nella risoluzione del contratto. La definizione ed il costante miglioramento di tali clausole verrà curata dai rispettivi Responsabili delle Funzioni interessate anche su suggerimento dell'OdV.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice saranno tempestivamente discussi con l'OdV.

1.5 LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico si compone sostanzialmente di tre parti:

- nella prima parte sono delineati i principi etici di riferimento, ossia i valori cui Eco Eridania dà rilievo nell'ambito della propria attività d'impresa e che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del Codice;
- nella seconda parte sono codificate le norme e i principi di comportamento dettate nei riguardi dei soggetti, ivi compresi i cd Terzi destinatari, che sono tenuti al rispetto del presente Codice. Tali norme e principi di comportamento sono distinti con riferimento ai reati dolosi e colposi;

- nella terza parte sono disciplinate le modalità con cui l'OdV garantisce l'attuazione ed il controllo sul rispetto del Codice Etico.

Il Codice Etico è sottoposto a continue modifiche, integrazioni ed implementazioni. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente ad apportare tali modifiche introdotte mediante specifiche delibere consiliari.

2. I PRINCIPI ETICI GENERALI

Di seguito sono definiti i principi etici che valgono in generale per tutti i Destinatari.

Giova ribadire che in nessun caso la convinzione di agire a vantaggio di Eco Eridania giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto.

2.1 RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE LEGGI

Eco Eridania si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti ed in generale le normative vigenti.

Gli Amministratori, il Personale di Eco Eridania sono tenuti a rispettare la normativa vigente in Italia. Essi, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure stabilite dalla Società, debbono svolgere le loro prestazioni con diligenza, efficienza, correttezza, sfruttando al meglio la loro professionalità ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti che gravano su di loro.

In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Società in violazione delle leggi o dei principi deontologici.

2.2 CORRETTEZZA

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti posti in essere da ciascuno di Destinatari del presente Codice nello svolgimento della funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla lealtà, al reciproco rispetto.

I Destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice ed i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Eco Eridania può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa ed al presente Codice.

Al principio della correttezza è subordinato il perseguimento del profitto societario.

Ciascun Destinatario non accetta, né effettua per sé o per altri pressioni, raccomandazioni, segnalazioni che possano recare pregiudizio alla società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per i terzi; ciascun Destinatario respinge altresì e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o di altri benefici, salvo che questi ultimi siano di uso commerciale e di modico valore e non corrispondano a richieste di alcun genere.

Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale e di modico valore, non accetta detta offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente l'OdV per le iniziative del caso.

2.3 IL DIVIETO DI CORRISPONDERE DENARI, REGALIE O DISPENSARE ALTRE FORME DI BENEFICI

Nei rapporti con i Pubblici Funzionari e comunque nei rapporti con le 'persone politicamente esposte' ovvero con i loro familiari ovvero con le 'persone strettamente legate' ad esse, così come definite dal D.Lgs. 231/07, gli Amministratori ed i Dirigenti debbono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità, evitando anche solo di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni o richiedere trattamenti di favore.

Sono proibiti i pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni o con i Pubblici Funzionari, con le 'persone politicamente esposte' ivi compresi i loro familiari e le persone strettamente legate ad esse. Tutti i Destinatari debbono astenersi dall'effettuare corrisponsioni di qualunque entità al fine di ottenere benefici illeciti nel rappresentare la Società innanzi alla P.A.

La Società vieta espressamente pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette anche attraverso promesse di vantaggi personali nei confronti di qualunque soggetto appartenente alla P.A.

In particolare, sono espressamente vietati i seguenti comportamenti:

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, alle persone politicamente esposte, ai loro familiari e comunque alle persone strettamente e notoriamente legate ad esse, al fine d'influencare o compensare un atto del loro ufficio e/o l'omissione di un atto del loro ufficio;

- offrire regali o altre liberalità che possano costituire forme di pagamento a funzionari o dipendenti della P.A., alle persone politicamente esposte, ai loro familiari e comunque alle persone strettamente e notoriamente legate ad esse;
- raccogliere e quindi esaudire richieste di denaro, favori, utilità da soggetti, persone fisiche o giuridiche che intendono entrare in rapporti di affari con Eco Eridania nonché da qualunque soggetto appartenente alla P.A., dalle persone politicamente esposte, dai loro familiari e comunque dalle persone strettamente e notoriamente legate ad esse.

Atti di cortesia, come omaggi, sono consentiti solo quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e comunque tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

La Società vieta altresì rapporti tra privati, pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette/indirette anche attraverso promesse di vantaggi personali.

I rapporti con gli interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati anche per il ruolo rivestito.

2.4 ONESTÀ

Gli Amministratori ed il Personale di Eco Eridania nonché i Terzi Destinatari, debbono avere la precisa consapevolezza del significato etico e deontologico delle proprie azioni e non possono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme del Codice Etico.

2.5 INTEGRITÀ

Eco Eridania condanna e non consente alcuna azione di violenza o minaccia, anche solo psicologica, finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente, ivi inclusi i principi deontologici codificati nel presente Codice.

2.6 L'OBBLIGO DI EVITARE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Gli Amministratori, il Personale di Eco Eridania devono evitare situazioni di conflitto di interessi, intendendosi per esse quelle situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse o quello di un proprio familiare o congiunto è in contrasto con gli interessi della Società.

Amministratori, Sindaci, Revisori, dipendenti e comunque ogni destinatario del Codice Etico sono tenuti a segnalare ogni situazione di potenziale conflitto di interesse al CdA ovvero ai propri superiori gerarchici.

Sono comunque da evitare quelle situazioni attraverso le quali un Dipendente, un Amministratore o altro Destinatario può trarre un vantaggio o un profitto non dovuto sulla base di situazioni di opportunità di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.

La Società vieta che vengano nominati quali propri rappresentanti, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, soggetti che siano in conflitto di interessi o abbiano rapporti familiari o siano strettamente legate, di cui si abbia conoscenza, tali da poter influenzare illecitamente le decisioni di qualunque soggetto appartenente alla P.A. o di 'persone politicamente esposte'.

Eco Eridania può utilizzare consulenti, procuratori o soggetti terzi quali propri rappresentanti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione solo se siano previamente autorizzati al compimento delle singole operazioni.

2.7 IMPARZIALITÀ

Eco Eridania condanna e prende le distanze da ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute, sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi dei fornitori.

2.8 TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Eco Eridania riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale. La Società si impegna a promuovere nell'ambito della propria attività e tra i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti e partner la condivisione dei medesimi principi.

2.9 TRASPARENZA

Le informazioni diffuse sia all'interno che all'esterno della Società devono essere caratterizzate da veridicità, accuratezza e completezza. Il costante rispetto di tali norme di comportamento consente l'attuazione del principio di trasparenza.

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare, ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione.

Ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione.

2.10 EFFICIENZA

A ciascun Destinatario del presente Codice sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione, e rispetto reciproco. L'efficienza della gestione di Eco Eridania è raggiunta attraverso il contributo professionale e organizzativo che ciascuna delle risorse umane impegnate assicura nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza, correttezza, onestà. L'efficienza della gestione è altresì perseguita nel costante rispetto degli *standard* qualitativi più elevati, perseguiti, se necessario, anche a discapito della stessa economicità della gestione.

Eco Eridania sotto diverso profilo, si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali, nonché a gestire il proprio patrimonio ed i propri capitali adottando tutte le cautele necessarie a garantire il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2.11 SPIRITO DI SERVIZIO

Gli Amministratori, i Sindaci, il Revisore, il Personale, nonché i Terzi Destinatari, devono orientare la propria condotta nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità al perseguimento dei principali obiettivi aziendali volti a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività che deve poter contare e beneficiare dei migliori *standard* di qualità.

2.12 CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

La Società impone di utilizzare correttamente i servizi informatici o telematici, in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi della Società e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni pubbliche.

La strumentazione informatica di Eco Eridania deve essere utilizzata nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle specifiche procedure interne.

E' pertanto vietato e del tutto estraneo alla società un utilizzo non corretto degli strumenti informatici dal quale possa derivare la commissione di condotte integranti l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di terzi, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità.

Eco Eridania a tal fine, adotta misure idonee ad assicurare che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell'assoluto rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti ed in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni.

2.13 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Gli Amministratori, i Dipendenti ed i collaboratori di Eco Eridania devono considerare ogni informazione sulle attività aziendali, di cui dispongono in funzione dei relativi incarichi, come riservata e nell'esclusivo interesse dell'impresa fino a quando non è stata resa pubblica.

2.14 TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Eco Eridania rispetta la normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore.

Essa non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni contraffatti nonché la fabbricazione o la commercializzazione o, comunque, qualsivoglia attività concernente prodotti già brevettati da terzi e sui quali essa non vanta diritti.

Essa non consente neppure l'utilizzo di opere dell'ingegno dotate di contrassegno alterato o contraffatto, vieta la riproduzione di programmi per elaboratore ed i contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

2.15 TUTELA DELLA PRIVACY E RAPPORTI CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione ed il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali dei dipendenti e degli altri soggetti dei cui dati la Società dispone avviene nel rispetto di procedure volte a garantire che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza. Tali procedure sono conformi alle normative vigenti.

La società si impegna ad una massima correttezza nei rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati Personali impegnandosi ad ottenere le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati sensibili, a rispettare eventuali prescrizioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati ovvero ad eventuali provvedimenti di divieto del trattamento dei dati, rispetto ad eventuali richieste di informazioni o di esibizione di documenti, ad eventuali richieste di accesso o di verifica, rispetto ad eventuali procedimenti incardinati presso tale autorità.

2.16 CONTROLLO INTERNO

Corrisponde alla politica dell'Azienda diffondere a tutti i livelli non solo una cultura caratterizzata dall'esistenza e dall'importanza dei controlli, ma anche trasmettere una mentalità orientata all'esercizio dei medesimi.

Con il proprio sistema di controllo interno Eco Eridania intende perseguire gli obiettivi generali di efficacia ed efficienza delle proprie operazioni, di salvaguardia dei beni e delle risorse aziendali, di osservanza delle leggi, dei regolamenti applicabili e delle procedure interne, nonché di affidabilità dei dati contabili e finanziari.

Ogni livello dell'organizzazione e ogni funzione aziendale ha, quindi, la precisa responsabilità di realizzare, mantenere e monitorare il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di controllo interno.

3. I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI ED I COLLABORATORI

Ai fini di questo Codice, si definisce dipendente/collaboratore la persona che, al di là della qualificazione giuridica del rapporto, intrattienga con Eco Eridania una relazione di lavoro diretta e finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'impresa.

3.1 VALORE DELLE RISORSE UMANE

Le risorse umane costituiscono il principale fattore su cui si basa lo sviluppo aziendale. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale dell'attuale normativa.

Eco Eridania è consapevole che la professionalità dei propri collaboratori e la dedizione degli stessi verso la Società sono fattori essenziali e determinanti per il perseguimento degli obiettivi della Società.

Per tale ragione la Società tutela la crescita e lo sviluppo professionale funzionale all'accrescimento del patrimonio di conoscenze e competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo all'integrità morale e fisica del personale dipendente.

3.2 VALORE DELLA FORMAZIONE

Eco Eridania riconosce l'importanza della formazione come fattore indispensabile per accrescere la competenza dei dipendenti ed il valore dell'impresa.

Eco Eridania condanna ogni forma di raccomandazione e clientelismo.

La selezione del Personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro competenze alle mansioni che sono chiamati ad espletare ed alla massima tensione verso il rispetto dei principi etici richieste dalla Società.

In particolare, il Personale è assunto all'esito di una selezione fondata sulle competenze di ciascun candidato. Per quanto concerne i Dirigenti particolare attenzione è riservata al voto di laurea, al tempo che si è reso necessario per conseguirla, alla conoscenza delle lingue straniere, ad eventuali stage all'estero, alle caratteristiche umane e caratteriali del singolo candidato, all'attitudine del singolo a rispettare i principi codificati nel presente Codice. Per quanto concerne invece i dipendenti particolare attenzione è riservata alla loro competenza, alle loro doti umane, alla loro integrità morale ed alla loro capacità di rispettare i

principi codificati nel presente Codice. In particolare, Eco Eridania garantisce la creazione di opportunità di sviluppo e di crescita professionale mediante formazione e disponibilità di strumenti informativi adeguati.

Il Personale è assunto in base a regolari contratti di lavoro.

La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione gli obiettivi annuali prefissati siano tali da non indurre comportamenti illeciti e siano invece focalizzati su un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti di incentivazione e l'accesso a ruoli o incarichi superiori sono legati, oltre che alle norme stabilite dalle leggi o dal contratto collettivo di lavoro, ai meriti individuali dei dipendenti, tra i quali e soprattutto la capacità di raggiungere gli obiettivi aziendali con comportamenti e competenze organizzative improntate ai principi etici di riferimento della Società, indicate nel presente Codice.

3.3 TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA E MORALE

Eco Eridania tutela l'integrità fisica e morale dei dipendenti e collaboratori, assicurando ambienti di lavoro sicuri e sani e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

3.4 RISPETTO DELLE LEGGI SULLA REGOLARITÀ DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEI LAVORATORI

Eco Eridania considera sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualunque vantaggio economico.

Costituisce preciso impegno della società verificare, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che i lavoratori provenienti da Paesi Terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo.

Nel caso in cui faccia ricorso al lavoro interinale mediante agenzie, si assicura comunque che anche tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

3.5 DILIGENZA ED EFFICIENZA NELL'UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI

Ogni dipendente di Eco Eridania è tenuto ad operare con la diligenza e l'efficienza necessarie per tutelare e valorizzare le risorse aziendali, garantendone l'utilizzo coerente con l'interesse dell'azienda.

E' cura dei dipendenti e collaboratori non solo proteggere tali beni, ma anche impedirne l'uso fraudolento o improprio, a vantaggio loro, di terzi o delle società del Gruppo.

3.6 TUTELA DELL'IMMAGINE E DELLA REPUTAZIONE AZIENDALE

L'immagine e la reputazione di Eco Eridania rappresentano un patrimonio che dipendenti e collaboratori devono tutelare con il loro comportamento in ogni situazione, tenendo conto dell'evolversi del contesto sociale, della tecnologia e dei nuovi strumenti disponibili.

4. I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON I CLIENTI

Si definisce cliente chiunque usufruisca a qualunque titolo di servizi e prodotti dell'impresa.

4.1 IMPARZIALITÀ TRA I CLIENTI

Nell'erogazione dei propri servizi Eco Eridania garantisce equità di trattamento tra i clienti. Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità, la Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità.

Eco Eridania si adopera a raggiungere il più alto livello di servizio in tutte le aree in cui opera, anche attraverso le proprie controllate, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e con le norme emanate dagli Enti Regolatori.

4.2 ATTENZIONE AI BISOGNI DEL CLIENTE

Eco Eridania impronta la relazione con i clienti alla disponibilità, alla cortesia e si impegna per la loro soddisfazione.

Istituisce e promuove strumenti e canali volti ad assicurare ai clienti la tempestività e la qualità dell'informazione e della comunicazione e ad aumentare il grado di reciproca collaborazione.

4.3 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE VERSO I CLIENTI

Eco Eridania si impegna ad informare il cliente in modo completo ed esaustivo sulle caratteristiche, funzioni, costi e rischi del servizio offerto.

In particolare, le comunicazioni, i contratti, i documenti ed ogni altra informazione rilasciata dovranno essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio chiaro;
- completi e veritieri, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini delle decisioni;
- rispettosi delle disposizioni di tutela della privacy.

4.4 QUALITÀ E SICUREZZA DEI SERVIZI EROGATI

La qualità è considerata un valore fondamentale irrinunciabile per il successo dell'impresa.

Le attività della Società devono quindi tese a garantire continuità e regolarità del servizio, omogeneità di trattamento per tutta l'utenza, miglioramento dell'efficienza dei servizi erogati, riduzione degli impatti ambientali dovuti all'incenerimento dei rifiuti e massima qualità delle materie prime utilizzate.

Eco Eridania è munita di certificazioni volontarie che garantiscono un sistema di gestione integrata. Si pone l'obiettivo di introdurre a tutti i livelli organizzativi ogni innovazione 'utile e possibile': tecnologica, organizzativa, gestionale e di processo. Eco Eridania intende agire ogni giorno per la manutenzione ed il miglioramento concreto delle proprie attività.

In particolare, si impegna a:

- garantire uno standard di eccellenza qualitativa nel sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti all'impianto di incenerimento;
- garantire uno standard di eccellenza qualitativa nella produzione dei contenitori riutilizzabili che possono essere destinati al trasporto dei rifiuti;
- garantire che l'incenerimento dei rifiuti avvenga in impianti tecnologicamente all'avanguardia.

4.5 RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE STAZIONI APPALTANTI

L'attività d'impresa posta in essere da Eco Eridania ed il suo stesso oggetto sociale, fanno sì che la Società assuma una specifica responsabilità, anche etica, nei confronti dei propri committenti pubblici.

Per attuare e rispettare al meglio l'impegno etico nei confronti dei committenti pubblici, Eco Eridania si impegna ed effettivamente garantisce:

- di partecipare con la massima correttezza alle gare pubbliche;
- di non porre in essere nessuna condotta che possa alterare il corretto svolgimento delle gare;
- di utilizzare nello svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti e di smaltimento degli stessi i massimi livelli di qualità e tecnologia.

E' fatto divieto assoluto di corrispondere denari, regalie o dispensare altre forme di benefici. Si richiama espressamente quanto già sancito nei principi generali.

4.6 PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO

Eco Eridania favorisce il dialogo e la collaborazione con i propri clienti e privilegia le soluzioni non giudiziali dei possibili contrasti, favorendo procedure conciliative.

5. I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON I CONCORRENTI

5.1 CONCORRENZA LEALE

Il libero mercato impone una situazione di concorrenza con le altre società di smaltimento rifiuti che, tuttavia, deve essere costantemente ispirata ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato.

La Società non assume comportamenti, né sottoscrive accordi che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza tra i vari operatori del mercato di riferimento ovvero pregiudicare utenti e consumatori in genere, informando il proprio comportamento alla lealtà commerciale, prevenendo e condannando pratiche scorrette di ogni genere e natura.

È contrario alla politica dell'Azienda e alla legge porre in essere accordi, intese, scambi di informazioni, discussioni o comunicazioni con qualsiasi concorrente riguardo a prezzi, politiche di prezzo, sconti, promozioni, condizioni di vendita, mercati, costi di produzione che abbiano per scopo quello di restringere o falsare il libero gioco della concorrenza. Al fine di prevenire in radice fenomeni di questo tipo, il personale è chiamato a rispettare la più stretta riservatezza su tali dati sensibili.

Eco Eridania si impegna altresì a non danneggiare indebitamente l'immagine delle aziende concorrenti e dei loro prodotti.

6. I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

I fornitori sono le persone o le imprese che, a vario titolo, individualmente o come parte di una catena, forniscono beni. Tra di essi rientrano i prestatori di servizi che forniscono prestazioni e risorse necessarie alla realizzazione delle attività ed all'erogazione dei servizi concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di Eco Eridania.

6.1 RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI FORNITORI

La società imposta le relazioni con i fornitori assumendo come obiettivo non solo la competitività delle loro prestazioni, ma la concessione delle pari opportunità, la correttezza, l'imparzialità e l'equità.

Eco Eridania si impegna a sviluppare con i fornitori rapporti di cooperazione fondati su una comunicazione rivolta allo scambio di competenze e informazioni.

6.2 CRITERI DI SELEZIONE E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

I criteri di selezione dei fornitori sono basati sulla valutazione dei livelli di qualità del servizio o della prestazione d'opera intellettuale offerta, della loro idoneità tecnico professionale e della loro affidabilità ed onorabilità etica.

Nel processo di selezione non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, finalizzate a favorire un fornitore piuttosto che un altro e tali da minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone nell'Azienda per quel che concerne la trasparenza e il rigore nell'applicazione della Legge e delle procedure aziendali.

7. I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE, IL TERRITORIO E LE COMUNITÀ

Con il termine territorio si intende un determinato spazio fisico con le sue emergenze naturali e storiche, le sue comunità, le sue istituzioni e le altre forme di organizzazione sociale.

7.1 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E LE AUTORITÀ DI CONTROLLO

Eco Eridania persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali.

Eco Eridania sviluppa con le Istituzioni pubbliche rapporti di collaborazione/comunicazione esclusivamente inerenti a:

- l'attività normativa e amministrativa relativa alle attività del Gruppo;
- la salvaguardia ambientale;
- la prevenzione dei rischi ambientali e di tutela dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.

E' fatto divieto assoluto di corrispondere ai Funzionari pubblici denari, regalie o dispensare altre forme di benefici. Si richiama espressamente quanto già sancito nei principi generali.

Eco Eridania si impegna altresì a fornire alle Istituzioni pubbliche ed alle Autorità deputate al controllo ed alla regolazione dei servizi tutte le informazioni richieste, in maniera completa, corretta adeguata e tempestiva.

7.2 RAPPORTI CON LE COMUNITÀ ED I CITTADINI

Eco Eridania si impegna a prestare attenzione alla vita delle Comunità in cui opera e ad ascoltare le sollecitazioni da essa provenienti. A questo scopo realizza campagne di informazione nei confronti dei cittadini abitanti nelle Comunità insediate nei pressi degli impianti.

Eco Eridania ricerca la collaborazione dei cittadini e sostiene lo sviluppo dei loro comportamenti positivi.

8. I PRINCIPI ETICI NELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

8.1 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE E DEI CREDITORI

Uno degli aspetti centrali che qualifica eticamente l'attività di Eco Eridania è costituito dal rispetto di principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società ed in generale la trasparenza e la correttezza dell'attività della Società sotto il profilo economico e finanziario.

Eco Eridania, pertanto, intende garantire la diffusione e l'osservanza di regole di comportamento intese alla salvaguardia dei predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati societari contemplati nel D.Lgs. 231/01.

Con particolare riferimento alla formazione del bilancio, Eco Eridania considera la veridicità, correttezza e trasparenza della contabilità, dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, principio essenziale nella condotta degli affari e garanzia di equa competizione. Ciò esige che siano approfondite la validità, l'accuratezza, la completezza delle informazioni di base per le registrazioni nella contabilità.

8.2 CONTROLLO E TRASPARENZA CONTABILE

Tutti gli atti relativi alla gestione di Eco Eridania devono essere rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità.

Tutte le operazioni compiute sono ispirate ai seguenti principi:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo sostanziale e formale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

La documentazione contabile deve corrispondere ai principi sopra citati e deve essere facilmente rintracciabile, nonché ordinata secondo criteri logici.

La società provvederà alla corresponsione dei pagamenti in modo commisurato alla prestazione e alle modalità indicate nel contratto. I pagamenti non potranno essere effettuati nei confronti di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale.

L'uso di fondi aziendali per fini illegali o impropri è severamente proibito. A nessuno e per nessun motivo dovranno essere corrisposti pagamenti non basati su transazioni aziendali adeguatamente autorizzate o elargite forme illegali di remunerazione.

La Società esige l'inserimento in bilancio di tutte le poste, ad esempio crediti, rimanenze, partecipazioni, oneri, nel rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in materia di formazione e valutazione del bilancio. La società previene in tal modo la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati in conti personali o emesse fatture per operazioni inesistenti.

I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile, nonché l'individuazione dell'eventuale errore.

Le procedure aziendali interne disciplinano lo svolgimento di ogni operazione e transazione economica da cui devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi o utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.

La Società può concedere contributi o sponsorizzazioni, a privati ed enti pubblici *no profit*, specie se finalizzati ad obiettivi sociali, culturali, nel rispetto della normativa contabile, bilanciata e fiscale, con procedure di assoluta trasparenza, con particolare riferimento ai criteri adottati ed alla congruità degli impegni relativi.

8.3 TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Eco Eridania si impegna a garantire che tutti i rapporti di natura finanziaria da essa intrattenuti anche con soggetti operanti a livello internazionale avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La Società si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie a verificare l'affidabilità di tali operatori, nonché la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi ultimi utilizzati nell'ambito dei rapporti con la Società stessa.

8.4 TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Eco Eridania e tutti i dipendenti non devono essere implicati o coinvolti in operazioni che possono comportare il riciclaggio di proventi criminali o illeciti nell'interesse o a vantaggio della società.

La società fonda la propria gestione societaria sulla massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli

strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione.

Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

9. LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ NEL CASO DI INDAGINI

9.1 COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ IN CASO DI INDAGINI

La società riconosce il valore della funzione giudiziaria e amministrativa e persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti con le Autorità competenti.

A tal fine, vieta qualsiasi comportamento volto o idoneo ad interferire con le indagini o gli accertamenti svolti dalle Autorità competenti e, in particolare, ogni condotta diretta ad ostacolare la ricerca della verità, anche attraverso l'induzione di persone chiamate dall'Autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

La società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a prestare la collaborazione richiesta dalle Autorità, nei limiti nel rispetto della normativa vigente.

10. I PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI ED I PARTITI POLITICI

10.1 RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PARTITI POLITICI

Eco Eridania si astiene dal finanziare partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, ovvero i loro rappresentanti o candidati.

Essa non finanzia neppure associazioni, né effettua sponsorizzazioni che abbiano come finalità la propaganda politica.

11. IL RIPUDIO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

11.1 RIPUDIO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

Eco Eridania riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. Essa ripudia ogni forma di organizzazione criminale di carattere nazionale e transnazionale.

E' pertanto vietato e del tutto estraneo alla Società qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato, o che possa costituire o essere collegato a reati, anche transnazionali, afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l'impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata allo smaltimento illecito di rifiuti, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Eco Eridania adotta le misure idonee a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.

A tal fine, Eco Eridania non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

12. I PRINCIPI ETICI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

12.1 TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

Eco Eridania si impegna a diffondere la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro e promuove comportamenti responsabili da parte dei dipendenti e fornisce strumenti adeguati di prevenzione degli infortuni sul lavoro a salvaguardia della salute del personale posto alle dipendenze della medesima.

Ogni attività della società e del singolo dipendente dovrà essere orientata al rispetto ed alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema sicurezza, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Eco Eridania S.p.A. nella conduzione della propria attività di impresa attribuisce valore rilevante e pone in essere misure concrete per assicurare le migliori condizioni di lavoro per il proprio personale. Non ricercherà mai vantaggi eventualmente correlati al risparmio economico in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Eco Eridania assume ogni decisione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:

- rispetto della legislazione applicabile e perseguimento dell'obiettivo di migliorare continuamente il sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle sue prestazioni;
- rispetto delle prescrizioni di sicurezza dei lavoratori contenute nelle Autorizzazioni;
- impegno costante nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- valutazione e mappatura del rischio;
- programmazione delle misure di prevenzione tecniche e procedurali assumendo come obiettivo un complesso coerente che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- predisposizione di idonee misure organizzative volte a garantire la conformità degli impianti, delle attrezzature di lavoro, dei macchinari e dei luoghi di lavoro alle disposizioni di legge pertinenti e la loro costante manutenzione e messa a punto;
- organizzazione di un sistema di sorveglianza sanitaria idoneo ed efficace;
- formazione e addestramento del personale relativamente ai rischi e alle emergenze in cui potrebbero incorrere;
- consegna di procedure operative di sicurezza e di adeguate istruzioni operative ai lavoratori;
- consegna ai lavoratori di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- organizzazione efficace di attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei lavoratori con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- coordinamento con le ditte appaltatrici e informazione nei confronti di esse in ordine ai rischi interferenziali;
- estensione della protezione a quanti abbiano rapporti con l'Azienda, a fronte di rischi sulla sicurezza e la salute derivanti dalle attività che rientrano nelle responsabilità di Eco Eridania S.p.A.;
- prevenzione delle situazioni di rischio e gli eventuali danni alle persone, alle cose ed alle risorse ambientali, che possono essere determinate da qualsiasi causa ragionevolmente prevedibile e di competenza Eco Eridania S.p.A.;
- espletamento di indagini su tutti gli incidenti accorsi ma anche su quelli evitati, addebitabili a situazioni non conformi a quanto definito nelle procedure e regole, al fine di esercitare la necessaria azione preventiva;
- assicurazione degli impianti, delle risorse umane, delle competenze specialistiche e tecnologiche, nonché delle risorse finanziarie indispensabili per attuare e controllare il Sistema di Gestione HSE.

13. I PRINCIPI ETICI A TUTELA DELL'AMBIENTE

13.1 TUTELA DELL'AMBIENTE

Eco Eridania S.p.A. considera la salvaguardia ambientale come uno dei propri impegni prioritari. Essa non ricercherà mai vantaggi eventualmente correlati alla violazione della normativa ambientale.

L'azienda ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001, che non solo assicuri il rispetto della legislazione e delle normative applicabili, ma consenta anche di conseguire un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, mirando sempre alla prevenzione dell'inquinamento.

A questo scopo Eco Eridania S.p.A. ha articolato e diffuso una specifica politica ambientale che si fonda sui seguenti principi fondamentali:

- osservanza delle prescrizioni legislative applicabili e alle ulteriori prescrizioni di regolamenti e normative riguardanti gli aspetti ambientali dell'azienda;
- osservanza delle prescrizioni imposte dalle Autorizzazioni;
- assicurazione della cooperazione e del confronto con gli Enti Pubblici Territoriali e gli Organi di Controllo;
- prevenzione dell'inquinamento mediante l'adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate;
- valutazione preventiva del rischio per l'ambiente e per le persone al fine di prevenire ogni impatto negativo, dovuto a introduzione di nuovi processi, modificazioni, sviluppi o cessazione delle attività negli Stabilimenti;

- promozione dell'attività di formazione e sensibilizzazione/responsabilizzazione del proprio personale riguardo alle problematiche ambientali e al concetto di sviluppo sostenibile;
- adozione di specifiche procedure per ridurre al minimo impatti ambientali derivanti da possibili situazioni di emergenza sia c/o il sito produttivo/operativo, che c/o clienti/produttori, che sul territorio durante le operazioni di trasporto rifiuti;
- limitazione al minimo dei consumi di materie prime e di energia adoperandosi per essere sempre al passo con le migliori tecnologie disponibili sul mercato;
- osservanza dei criteri di tutela ambientale in tutte le scelte politiche ed amministrative al fine di definire obiettivi realizzabili in linea con il riesame delle precedenti performance;
- espletamento di indagini su tutti gli incidenti accorsi ma anche su quelli evitati, addebitabili a situazioni non conformi a quanto definito nelle procedure e regole, al fine di esercitare la necessaria azione preventiva;
- sensibilizzazione in ordine alle problematiche ambientali a tutti gli stakeholder direttamente o indirettamente coinvolti con le attività dell'Azienda;
- garanzia di comunicazione alle parti terze interessate dei programmi ambientali e dei traguardi raggiunti.

14. NORME DI COMPORTAMENTO

14.1 NORME DI COMPORTAMENTO PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali di Eco Eridania nella consapevolezza delle loro responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa vigente e dello Statuto, sono tenuti all'osservanza delle previsioni del presente Codice Etico, informando la propria attività volta al perseguimento del profitto e della crescita della Società a valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, rispetto delle persone e delle regole, collaborazione con gli altri vertici della Struttura.

Impegno dell'intero Consiglio di Amministrazione è la conduzione responsabile della Società nel perseguimento di obiettivi di standard di eccellenza nella qualità del servizio offerto cui deve essere subordinato il perseguimento del profitto societario.

Ai componenti degli Organi Sociali è richiesto:

- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Società;
- di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli Organi sociali;
- di assicurare la condivisione della mission aziendale e l'esercizio dello spirito critico, al fine di garantire un contributo personale significativo nella consapevolezza del ruolo rivestito;
- di garantire livelli di avanguardia tecnologica nei servizi offerti dalla società;
- di valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno della Società, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito della propria attività;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti. Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere atta a salvaguardare le informazioni sensibili e di segreto industriale;
- di rispettare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie responsabilità, le norme di comportamento dettate per il Personale di Eco Eridania;
- di tenere un comportamento ispirato a onestà e correttezza nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei competitors nella partecipazione alle gare pubbliche e nell'esecuzione degli appalti dopo la loro aggiudicazione;
- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza con le Istituzioni Pubbliche e gli Enti Pubblici Territoriali sempre ed in particolare in sede di richiesta o rinnovo delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività;
- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza nei confronti degli Organi di Controllo (ARPA, AUSL etc.) sempre ed in particolare in sede di ispezioni;
- di fornire sempre informazioni corrette aventi ad oggetto la società, le prestazioni offerte, le attività poste in essere;
- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza nei confronti dei cittadini e delle associazioni ambientaliste;
- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza con le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale.

È preciso compito degli Organi Sociali promuovere l'immagine ed il prestigio di Eco Eridania. Tale compito deve essere espletato assumendo come principale punto di riferimento il rispetto e la salvaguardia delle esigenze delle Stazioni Appaltanti, l'erogazione di prestazioni altamente specializzate caratterizzate dall'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, la tutela dell'ambiente, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, obiettivi attuati mediante l'ausilio di personale tecnicamente preparato e costantemente proteso al rispetto dei valori etici, così come codificati nel presente Codice.

14.2 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE

Il Personale deve informare la propria condotta, sia nei rapporti interni che esterni, alla normativa vigente, nonché ai principi espressi nel presente Codice Etico, oltre che alle norme di comportamento di seguito indicate, nel rispetto del Modello e delle procedure aziendali vigenti.

In particolare, alla Dirigenza aziendale è richiesto:

- un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti della Società;
- non porre in essere comportamenti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà che gravano su di essi;
- astenersi dall'operare in situazioni di conflitto di interesse proprio o di propri familiari e congiunti comunicando sempre preventivamente al CdA tali situazioni;
- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;
- un comportamento ispirato ad onestà, integrità e correttezza nei confronti delle Stazioni Appaltanti e delle Istituzioni pubbliche in generale;
- un comportamento ispirato ad onestà, integrità e correttezza nei confronti dei competitors;
- un comportamento ispirato ad onestà, integrità e correttezza nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali e delle Autorità di Controllo;
- il rispetto delle leggi aventi ad oggetto la protezione dell'ambiente e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- il rispetto delle leggi aventi ad oggetto la corretta e trasparente gestione societaria;
- indirizzare i dipendenti all'osservanza del Codice Etico;
- operare perché i dipendenti abbiano sempre ben presente i principi del Codice Etico e che la loro osservanza costituisce parte integrante della prestazione di lavoro.

È legittima da parte della Dirigenza la manifestazione di posizioni divergenti rispetto a quelle degli Organi Sociali, purché ciò sia esclusivamente funzionale all'esigenza di migliorare la qualità delle prestazioni offerte. Le informazioni ricevute per ragioni dell'Ufficio sono considerate riservate e ne è vietato ogni uso non derivante dall'espletamento istituzionale delle funzioni.

Con preciso riferimento al rispetto ed all'efficace attuazione del Modello, il Personale, complessivamente considerato, deve:

- astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alle norme dettate dal Codice Etico;
- evitare di porre in essere, originare o concorrere nella realizzazione di comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate nel Modello;
- dare ausilio all'OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
- effettuare nei confronti dell'OdV le comunicazioni previste del presente Codice;
- segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice e nel Modello.

Si ribadisce comunque che:

- tutte le azioni e le operazioni ed in genere i comportamenti posti in essere dai dipendenti dell'Azienda nello svolgimento dell'attività lavorativa debbono essere ispirati alla massima trasparenza, correttezza e legittimità;
- tutte le attività in azienda debbono essere svolte con impegno e rigore professionale;
- ciascun dipendente deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio ed il buon nome dell'Azienda;
- i rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, debbono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Ogni dipendente dell'Azienda ha la responsabilità di acquisire la conoscenza delle leggi e dei regolamenti che riguardano i propri compiti in modo da riconoscere i potenziali rischi ed in tal caso chiedere supporto all'OdV.

Il Personale può chiedere in qualunque momento delucidazioni all'OdV, sia per iscritto, che verbalmente, in ordine alla corretta interpretazione del Codice Etico o del Modello, sulla legittimità di concreti comportamenti o condotte, più in generale sulla conformità di determinati comportamenti al Modello o al Codice Etico.

Il Personale è comunque obbligato a rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito ulteriormente esplicate.

14.2.1 CONFLITTO DI INTERESSI.

Il Personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interessi, anche solo potenziale, proprio, di propri familiari e congiunti con la Società, nonché qualunque attività che possa interferire con la capacità di assumere in modo imparziale decisioni nell'interesse della Società e nel rispetto delle norme del presente Codice.

I Dirigenti sono obbligati a rendere noto al CdA qualunque interesse per proprio conto, di familiari, di congiunti o di terzi che essi eventualmente abbiano in operazioni nelle quali sono coinvolti.

I Dipendenti sono obbligati a rendere noto al proprio superiore gerarchico qualunque interesse per proprio conto, di familiari, di congiunti o di terzi che essi eventualmente abbiano in operazioni nelle quali sono coinvolti.

Dette comunicazioni dovranno essere precise e dovranno specificare la natura, i termini e l'origine del vantaggio. In attesa delle decisioni societarie sul punto, gli interessati si debbono astenere dal compiere qualsiasi operazione.

14.2.2 RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ.

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali, persone politicamente esposte, loro familiari e comunque persone strettamente e notoriamente legate ad esse, o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, al fine di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato della Società.

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò deputate in forza di specifiche deleghe o procure.

Eco Eridania vieta al Personale di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori in relazione a rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, con le 'persone politicamente esposte', con i loro familiari e comunque con le persone strettamente e notoriamente legate ad esse, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

È vietato ogni comportamento che sia in qualsiasi modo diretto a promettere o dare al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio, alle persone politicamente esposte, ai loro familiari e comunque alle persone strettamente e notoriamente legate ad esse, denaro o altra utilità al fine di indurlo a compiere un atto del suo ufficio per ottenere un vantaggio per sé o per l'Azienda.

Eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso, così come interpretabili da un osservatore imparziale), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale, devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio superiore gerarchico e dell'Organismo di Vigilanza.

maggi e atti di cortesia verso Pubblici Ufficiali o pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

In ogni caso, nel corso di una trattativa o di qualsivoglia altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari si asterranno, nel corso di trattative d'affari, di richieste o di rapporti commerciali con le Istituzioni, con i Pubblici Funzionari, con le persone politicamente esposte, con i loro familiari e con le persone strettamente legati ad esse, dall'intraprendere le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni o Pubblici Funzionari a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire, accettare o incoraggiare omaggi, favori o pratiche commerciali o comportamentali che non siano improntati alla più aperta trasparenza, correttezza e lealtà e che in ogni caso non siano conformi alla normativa vigente;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione delle parti o che comunque violino le procedure di evidenza pubblica attivate nell'intrattenimento dei rapporti con la P.A.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il dipendente o la funzione che in virtù delle mansioni svolte o dei poteri attribuiti ponga in essere richieste, gestione e/o amministrazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, rimborsi provenienti dallo Stato o da altro Ente Pubblico è tenuto ad esercitare i propri poteri esclusivamente ai fini per cui sono stati conferiti, ad avvalersi delle altre funzioni previste dalle procedure aziendali, a mantenere una documentazione accurata di ogni operazione che assicuri la massima trasparenza e chiarezza degli accordi e delle relative movimentazioni di denaro.

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, il Personale è tenuto ad assicurare la dovuta collaborazione.

14.2.3 PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO.

Il Personale deve improntare i rapporti con le Stazioni appaltanti alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico.

In occasione della partecipazione alle procedure di gara, il Personale deve:

- agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste;
- fornire in maniera corretta, puntuale e veritiera tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste funzionali all'aggiudicazione della gara;
- nella formulazione degli accordi contrattuali, garantire che le clausole siano formulate in modo del tutto chiaro e comprensibile;
- intrattenere con i pubblici funzionari incaricati relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

E' fatto assoluto divieto al Personale di porre in essere qualunque comportamento scorretto, minaccioso, fraudolento o collusivo, volto ad allontanare o impedire ai concorrenti di partecipare alle gare di appalto. La partecipazione alle gare deve avvenire in modo trasparente e regolare e deve garantire il principio della libertà di concorrenza.

In caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza si applicano le regole indicate nel paragrafo che segue.

14.2.4 GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO.

Il Personale deve:

- rispettare le clausole e le condizioni indicate nel contratto di appalto;
- garantire lo standard di eccellenza qualitativa nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti assumendo come preminenti obiettivi l'assoluta qualità del servizio erogato, la salvaguardia dell'impatto ambientale derivante dall'incenerimento dei rifiuti e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- intrattenere con le Stazioni appaltanti rapporti chiari e corretti ponendo massima attenzione alla soddisfazione delle necessità del cliente.

14.2.5 RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LE AUTORITÀ DI CONTROLLO

Il Personale deve coadiuvare gli Organi sociali:

- nel fornire dati completi e veritieri da porre a fondamento delle richieste di rinnovo delle Autorizzazioni;
- nell'archiviare e conservare tutti le tappe dell'iter procedimentale che ha portato all'eventuale rinnovo delle Autorizzazioni;
- nel comunicare tempestivamente ai propri superiori gerarchici, agli organi Sociali e all'OdV situazioni di difformità rispetto alle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni;
- mantenere un comportamento corretto e collaborativo, fornendo tempestivamente tutti i dati richiesti, nel corso delle visite ispettive ordinarie o di eventuali accertamenti delegati dall'Autorità Giudiziaria.

14.2.6 RAPPORTI CON I FORNITORI.

Il Personale deve improntare i rapporti con i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

In particolare, quanto ai rapporti di appalto, di approvvigionamento ed in genere di forniture di beni o servizi è fatto obbligo ai dipendenti di:

- osservare criteri oggettivi e trasparenti per la selezione e gestione dei rapporti con i fornitori. Tali criteri debbono tenere conto:
- dell'attendibilità commerciale, dell'onorabilità etico professionale, dell'affidabilità economico-finanziaria, della competitività, della qualità delle prestazioni erogate e/o dei servizi offerti e delle condizioni economiche praticate;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura dell'Azienda adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dell'Azienda in termini di qualità del servizio reso;
- osservare e far osservare le condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un rapporto franco con i fornitori;
- portare a conoscenza dei propri superiori gerarchici problemi insorti con i fornitori.

14.2.7 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO.

Nello svolgimento della loro attività per conto di Eco Eridania tutti i dipendenti sono tenuti a mantenere sempre un elevato grado di professionalità.

Tutti i dipendenti, inoltre, in relazione al proprio ambito di specifica competenza, sono tenuti ad un costante aggiornamento.

14.2.8 RISERVATEZZA.

Il personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie, e informazioni di cui viene in possesso. In particolare, deve evitare la diffusione di tali notizie o l'utilizzo di esse a fini speculativi propri o di terzi.

Il personale deve altresì trattare con assoluta riservatezza le informazioni e i dati afferenti ai ruoli strategici, alle funzioni ed ai processi sensibili soprattutto allorché si tratti di funzioni e processi esposti a qualunque forma di sollecitazione esterna.

Il personale deve trattare con assoluta riservatezza le informazioni afferenti i processi produttivi, nonché le informazioni aventi ad oggetto le Stazioni Appaltanti.

Ogni informazione, dato o documento di cui i dipendenti vengano a conoscenza durante la loro prestazione lavorativa è di proprietà esclusiva di Eco Eridania, così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni idea, formula, tecnica, *business plan*, *marketing* e simili informazioni costituiscono informazioni confidenziali e di proprietà esclusiva dell'Azienda. È pertanto fatto divieto di rivelare all'esterno simili informazioni senza espressa autorizzazione e di usarle per proprio personale vantaggio.

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni dipendente, in particolare, dovrà:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità direttamente riconducibili alla funzione svolta;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione dei superiori;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla possibile divulgazione delle informazioni riguardanti i terzi collegati all'Azienda da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso.

Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note solo nei confronti dell'OdV o dell'Autorità Giudiziaria.

14.2.9 DILIGENZA NELL'UTILIZZO DEI BENI DELLA SOCIETÀ.

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni della Società ad esso affidati, e contribuire alla tutela del patrimonio della Società in generale, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sicurezza di tale patrimonio. In ogni caso, il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali della Società.

14.2.10 RISPETTO DELLE NORME SULL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.

Il Personale dovrà attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che i lavoratori provenienti da Paesi Terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che anche tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

14.2.11 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE E DEI CREDITORI.

Il Personale amministrativo deve:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale (ad es. fusioni, scissioni, acquisizioni di Aziende, ripartizione di utili e riserve, ecc.) al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

E' vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori aventi diritto.

Non è consentito alcun occultamento di informazioni, né alcuna rappresentazione parziale o fuorviante dei dati economici, patrimoniali e finanziari da parte del management e dei soggetti sottoposti alla loro direzione e controllo.

Tutti i collaboratori sia interni che esterni impegnati nel produrre, processare, contabilizzare tali informazioni sono responsabili della trasparenza dei conti e dei bilanci della Società. Ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale deve avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Per ogni operazione è comunque conservata un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

La Società esige dal Personale ampia dedizione affinché i fatti di gestione e le operazioni poste in essere nel corso delle proprie attività siano rappresentati in contabilità correttamente e tempestivamente.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

Ogni trascuratezza, omissione o falsificazione di cui i dipendenti dovessero venire a conoscenza deve essere prontamente riferita all'OdV.

14.2.12 ANTIRICICLAGGIO.

Il Personale adotta tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni finanziarie e commerciali.

In particolare, è obbligatorio, tra l'altro, che:

- siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire;
- siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;

- con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie;
- gli incarichi conferiti con riferimento alla fornitura di servizi siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- sia effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti con i terzi ovvero che avvengano eventualmente infragruppo;
- in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzate alla realizzazione di investimenti, sia garantita la massima trasparenza.

14.2.13 UTILIZZO SISTEMI INFORMATICI.

Il Personale, nello svolgimento delle proprie attività professionali deve utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e, particolarmente, in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne.

In particolare, al Personale è vietato:

- l'introduzione abusiva nei sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
- la distruzione, il deterioramento, la cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, dello Stato o di altro Ente pubblico;
- la produzione di documenti informatici falsi, sia privati che pubblici, aventi efficacia probatoria;
- l'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- la sottrazione, la riproduzione, la diffusione o la consegna abusiva di codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Il Personale non può caricare sui sistemi aziendali *software* presi a prestito o non autorizzati, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

Il Personale deve utilizzare i computer e gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società esclusivamente per fini aziendali; di conseguenza, la Società si riserva il diritto di verificare il contenuto dei computer nonché il corretto utilizzo degli strumenti informatici nel rispetto delle procedure aziendali.

Il Personale, inoltre, è tenuto a non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere ad espressioni linguistiche non conformi allo stile della Società, o comunque a un linguaggio non appropriato.

14.2.14 TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.

Il Personale deve rispettare i legittimi diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi e ad astenersi dall'uso non autorizzato di tali diritti, nella consapevolezza che la violazione degli stessi può avere delle conseguenze negative per la Società.

In particolare, i dipendenti ed i collaboratori, nell'esercizio delle proprie attività, devono astenersi da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietà industriale, alterazione o contraffazione di segni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri, nonché astenersi dall'importare, commercializzare o comunque utilizzare o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con segni distintivi contraffatti o alterati ovvero realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Tutto il Personale dovrà astenersi dall'utilizzare in modo illecito e/o improprio, nell'interesse proprio, aziendale o di terzi, opere dell'ingegno (o parti di esse) protette ai sensi della normativa in materia di violazione del diritto d'autore.

14.2.15 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RAPPORTI CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Il Personale deve:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure prefissate ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;

- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi;
- garantire l'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali o di eventuali divieti o inibizioni adottati da quest'ultimo.

I Dirigenti ed il Personale sono obbligati a rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito esplicate.

14.3 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Eco Eridania affronta il futuro assumendo come valori primari le politiche per la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale. L'obiettivo di lungo periodo è di far tendere a zero gli incidenti di esercizio, gli infortuni sul lavoro e l'impatto sull'ambiente.

L'Azienda si è dotata di certificazioni volontarie.

L'Azienda, di pari passo con il proprio sviluppo ed il progresso tecnologico, adotta le misure più idonee ad eliminare i rischi connessi all'esercizio della propria attività di impresa garantendo locali salubri e scegliendo macchinari, procedimenti e materiali volti ad attenuare gli eventuali rischi che questi comportano sulla salute e sicurezza dei lavoratori. In ogni caso l'Azienda si impegna comunque a valutare attentamente gli eventuali rischi residui allo scopo di mitigarne al massimo le loro possibili conseguenze.

Il Datore di Lavoro autonomamente in ottemperanza alle disposizioni di legge, o su segnalazione di qualsiasi altra fonte, adotta tutte le misure necessarie ad assicurare e migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro anche e soprattutto con riferimento ai presidi di igiene e sicurezza, nonché le procedure volte a migliorare costantemente il clima aziendale.

Al fine di rispettare le prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08, e successive modifiche ed integrazioni, il Datore di Lavoro garantisce:

- il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad impianti, attrezzature, luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di un monitoraggio costante e di una manutenzione periodica dei propri impianti e dispositivi ovunque collocati e operativi per garantire il massimo della sicurezza e qualità dei propri servizi;
- la costante informazione e formazione in ordine al corretto utilizzo di impianti, attrezzature e macchinari;
- l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- il costante monitoraggio e l'adozione di idonei presidi a tutela dei rischi derivanti dagli agenti biologici, chimici, dalla movimentazione manuale dei carichi, da atmosfere esplosive (elencazione da ritenersi esemplificativa);
- l'organizzazione di attività quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni operative;
- verifiche e audit periodici sull'applicazione ed efficacia delle procedure adottate;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- il costante miglioramento dei requisiti che hanno portato all'ottenimento delle certificazioni volontarie.

E' nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito anche RSPP) alle cui indicazioni tutti i soggetti operanti nella società devono attenersi.

Nell'espletamento delle proprie mansioni e nell'ambito dei rapporti intrattenuti con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche RLS), il RSPP deve ritenersi un consulente qualificato del Datore di Lavoro.

I lavoratori devono garantire il rispetto delle seguenti regole:

- adottare comportamenti sicuri durante il lavoro, ovvero operare nel rispetto dei regolamenti aziendali, delle procedure, delle istruzioni operative, delle norme di prevenzione in generale e del presente Codice etico;
- evitare comportamenti pericolosi per sé o per gli altri;
- rispettare gli ordini indicati dai superiori gerarchici o dal Datore di Lavoro;
- rispettare i compiti e le attribuzioni operative assegnate;
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al Datore di Lavoro o al Dirigente o al Preposto;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la loro sicurezza o quella di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente;
- prestare la massima collaborazione alle attività o alle indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- collaborare, con comportamenti responsabili e nel rispetto delle regole aziendali, nel caso di allarme per una situazione d'emergenza;
- maturare la piena consapevolezza in merito all'attuazione del Modello organizzativo e di gestione adottato, collaborando con le figure responsabili al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.

14.4 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE IN MATERIA DI AMBIENTE

Relativamente all'ambiente, la Società è fortemente impegnata ad affrontare e gestire in modo strutturato, con politiche di breve e medio periodo e programmi formalizzati, le istanze e le problematiche ambientali. In questo campo gli obiettivi sono da un lato il costante miglioramento del sistema di controllo ambientale (avente ad oggetto emissioni e scarichi) anche attraverso la costante adozione e implementazione di impianti tecnologicamente all'avanguardia e dall'altro la costruzione di un sistema coordinato di gestione ambientale che evidenzii i progressi che saranno conseguiti nel tempo.

Proprio per garantire il perseguimento di tali obiettivi Società si è munita di certificazioni volontarie.

Tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

Il Personale, nello svolgimento delle proprie mansioni aziendali, deve considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica.

Il Personale deve:

- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- contribuire, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni previste dalle Autorizzazioni;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di Lavoro, evitare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o che comunque siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
- rispettare le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali.

14.5 NORME DI COMPORTAMENTO PER I TERZI DESTINATARI

Il presente Codice Etico si applica anche, oltre che agli Organi Sociali ed al Personale, ai Terzi Destinatari. Si intendono per essi i soggetti esterni alla Società che operano, direttamente o indirettamente, per la Società (es. a titolo puramente esemplificativo collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partner* commerciali, ditte appaltatrici, Medico Competente).

I Terzi destinatari, al pari degli altri soggetti, sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico ed in particolare ai principi etici di riferimento e alle norme di comportamento dettate per il personale.

L'espresso impegno a rispettare le norme del presente Codice Etico è condizione indispensabile per concludere e/o proseguire i rapporti contrattuali con i Terzi Destinatari. A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole (cd. clausola di assoggettamento dei terzi) volte a confermare l'obbligo del Terzo Destinatario di conformarsi pienamente al presente Codice, nonché a prevedere, in caso di violazione, una diffida al puntuale rispetto del Modello e/o del Codice Etico ovvero l'applicazione di penali o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i rapporti contrattuali già in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Codice Etico, Eco Eridania provvede a far sottoscrivere al Terzo Destinatario un'apposita pattuizione integrativa avente il contenuto sopra indicato.

15. L'ATTUAZIONE ED IL CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO.

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all'OdV, per la cui individuazione e nomina si rinvia al Modello.

15.1 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E RELATIVE SANZIONI

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale dei doveri che incombono sugli Organi Sociali e sul Personale della Società, nonché parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai cd Terzi Destinatari.

La violazione delle norme del Codice Etico comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare (cui si rimanda) e, per quanto attiene ai Terzi Destinatari, ripetute anche nelle clausole contrattuali.

Con riferimento agli Amministratori sono previste diverse tipologie di sanzioni che vanno dal richiamo scritto, alla diffida al rispetto del Modello e/o del Codice Etico, alla revoca dell'incarico.

Ai Dirigenti potranno essere applicate diverse tipologie di sanzioni che vanno, in ordine crescente di gravità, dal richiamo scritto, alla multa quantificata in una percentuale oscillante tra l'8% ed il 15% della retribuzione netta prevista dal contratto, al licenziamento.

Ai Dipendenti potranno essere applicate diverse tipologie di sanzioni che vanno, in ordine crescente di gravità, dal richiamo verbale, all'ammonizione scritta, alla multa non superiore a tre ore di retribuzione, alla sospensione dal lavoro o dalla retribuzione non superiore a tre giorni, al licenziamento.

Per quanto concerne infine i Terzi Destinatari che sono tenuti al rispetto del Codice Etico in virtù di apposite clausole inserite nei relativi contratti, il mancato rispetto delle norme contenute nel Codice Etico potrà comportare l'irrogazione di sanzioni.

15.2 SEGNALAZIONI DI EVENTUALI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Tutti i Destinatari sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni, anche solo potenziali, di norme di legge o regolamenti, del Modello, del presente Codice Etico, dei Protocolli, delle Procedure interne di cui vengano eventualmente a conoscenza nell'espletamento dei loro compiti e delle loro funzioni.

La Società ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati, al fine di agevolare il processo di segnalazione all'OdV.

Il canale prioritario di segnalazione è elettronico mediante un portale informatico di segnalazione a tutti gli stakeholder il cui funzionamento è disciplinato dettagliatamente nella *Whistleblowing Policy (POI115)* adottata dalla Società, che declina i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione e volte a verificarne la fondatezza della stessa.

Per completezza si riportano i riferimenti - Portale "My-Whistleblowing", con accesso dal link

Una volta registrati con token aziendale e ricevuta la e-mail contenente le credenziali univoche, si potrà accedere al link area riservata <https://areariservata.mygovernance.it>.

In alternativa le segnalazioni giungono all'OdV tramite un indirizzo di posta elettronica (odv@ecoeridania.it), cui è riservato l'accesso ai soli membri dell'OdV.

In ogni caso, l'OdV, nel rispetto della normativa in materia di Whistleblowing, si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando la adeguata riservatezza di tali soggetti.

Eventuali comportamenti ritorsivi verso il segnalante o segnalazioni effettuate in malafede saranno punite secondo quanto meglio disciplinato nel Codice Sanzionatorio allegato al Modello.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
PER LA PREVENZIONE DEI REATI
EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**ALLEGATO 04
REGOLAMENTI FLUSSI ALL'ORGANISMO DI
VIGILANZA**

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	ACRONIMI	3
3.	FLUSSI INFORMATIVI	3
4.	SEGNALAZIONE CRITICITA'	7
5.	MODIFICHE AL DOCUMENTO	7

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Documento rappresenta una scheda di sintesi dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV) ex Dlgs 231/01 previsto dal Modello 231/01 di cui **Essere spa** si è dotata; lo stesso costituisce un documento di riferimento che, schematicamente, indica tutti i flussi informativi che i diversi mittenti devono inviare, con l'indicazione della relativa tempistica e dei soggetti destinatari.

La finalità di prevenzione che si intende perseguire con il MOG 231 presuppone, infatti, una capillare attività di comunicazione all'interno della società tra tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, tutti i destinatari del modello hanno l'obbligo di trasmettere agli organismi di vigilanza, di volta in volta individuati, eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati indicati nei predetti documenti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

L'obbligo riguarda sia i flussi informativi obbligatori che le segnalazioni di criticità, di ordine generale o rilevanti ai sensi del MOG 231 e, più in generale, della vigente normativa in materia.

Le segnalazioni, in particolare, devono pervenire in forma non anonima utilizzando la casella e-mail predisposta (odv_essere@ecoeridania.it). Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione), può riferire al suo diretto superiore; qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'ODV.

I Responsabili aziendali, inoltre, dovranno tempestivamente comunicare all'ODV ogni situazione di riscontrata deviazione dalle procedure previste e relative motivazioni e, in generale, ogni fatto anomalo per rilievo e/o frequenza. A sua volta l'ODV, dopo opportuna ed approfondita verifica, trasmetterà tale informativa, corredata da una propria nota scritta contenente osservazioni su quanto appreso, al CDA, dandone comunicazione anche all'altro organo di controllo. L'omissione di comunicazioni all'ODV in merito ad informazioni prescritte è considerata, tra l'altro, anche inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c., e, in quanto tale, è un comportamento sanzionabile a livello disciplinare.

L'obbligo di informativa si estende anche agli Organi Sociali, secondo quanto previsto nella presente procedura. Resta inteso che verrà, in ogni caso, tutelata la riservatezza delle persone segnalanti; le stesse, inoltre, verranno garantite contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; la predetta tutela verrà effettuata con le modalità meglio descritte nel MOG 231 anche ai sensi della L 179/2017 in materia di tutela dei segnalanti – whistleblowing.

2. ACRONIMI

AD: Amministratore Delegato

CDA: Consiglio di amministrazione

DL: Datore di Lavoro

DPO: Data Protection Officer

HRM: Direttore del personale (figura individuata sul Gruppo)

MOG: Modello organizzazione e gestione

ODV: Organismo di Vigilanza

RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

3. FLUSSI INFORMATIVI

Da parte dei Responsabili delle Funzioni interessate (siccome individuate anche nel MOG ex Dlgs 231/01 e suoi allegati) dovranno essere comunicati all'ODV con la periodicità di seguito indicata:

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE	PERIODICITA'	SOGGETTO OBBLIGATO
Le modifiche alla composizione degli organi sociali, nonché i cambiamenti nella struttura organizzativa e/o nelle procedure aziendali più rilevanti	Ad evento	AD
L'aggiornamento del sistema delle deleghe e dei poteri di firma	Ad evento	AD
Le risultanze degli Audit interni, il verbale del Riesame della direzione e degli Enti di Controllo/Certificazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia ambientale, qualora effettuati	Annualmente	AD
Le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOG, con evidenza dei	Annuale e	AD e HRM secondo

procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni/provvedimenti irrogati in relazione alle violazioni del Modello ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni	comunque ogni qual volta si accerti una criticità	ambito
Eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di tutela dell'ambiente nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia ambientale o proveniente dall'Autorità Giudiziaria.	Ad evento	AD
Incontri ufficiali con PA (data, ente referente della p.a., oggetto incontro, esito/ azioni a valle)	Annuale	AD
Visite/accertamenti specifici sul comparto (data, ente, filiale, interlocutori ente nella visita, oggetto della visita, esito, non conformità/ osservazioni/ raccomandazioni, eventuali diffide/ sanzioni)	Ad evento	AD
Istanze avviate (data, ente di riferimento, oggetto istanza, soggetti terzi coinvolti)	Annuale	AD
Sanzioni ambito ambiente	Ad evento	AD
In materia di bilancio: relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, nonché relazioni del collegio sindacale e/o del revisore legale	Annualmente	CFO
Le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Dlgs 231/2001	Ad evento	CFO
L'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal MOG 231, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate	Ad evento	CFO
Incontri ufficiali con enti ambito H&S (data, ente referente della p.a., oggetto incontro, esito/ azioni a valle)	Annuale	DL
Visite/accertamenti specifici sul comparto H&S (data, ente, filiale, interlocutori ente nella visita, oggetto della visita, esito, non conformità/ osservazioni/ raccomandazioni, eventuali diffide/ sanzioni)	Ad evento	DL
Report Annuale sicurezza & salute sul lavoro: nomine addetti al servizio di prevenzione e protezione nomine addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione informativa sulle attività di formazione elenco "Non conformità" individuate e relative azioni correttive implementate con allegati	Annualmente	DL
Modifiche DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)	Ad evento	DL
Report infortuni e malattie professionali (data, filiale, dettaglio infortunio/malattia, causalità, azioni a valle)	Mensile	DL
La reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, laddove effettuato, il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei luoghi della Società	Annualmente	DL
Sanzioni ambito safety	Ad evento	DL
Omaggi, sponsorizzazioni (soggetto beneficiario, riferimento temporale, importo stanziato), beneficenza (soggetto beneficiario, oggetto, importo stanziato), liberalità qualora erogati nel corso dell'anno	Ad evento	Presidenza
Elenco assunzioni e cessazioni	Annuale	HRM
Casi problematici con soggetti in organico (data, filiale, nominativo soggetto, oggetto/caso, SAL, soggetti terzi coinvolti, eventuali importi sostenuti per chiusura)	Annuale	HRM
Visite/accertamenti specifici sul comparto (data, ente, filiale, interlocutori ente nella visita, oggetto della visita, esito, non conformità/ osservazioni/ raccomandazioni, eventuali diffide/ sanzioni)	Ad evento	HRM
Incontri ufficiali con PA (data, ente referente della p.a., oggetto incontro, esito/ azioni a valle)	Annuale	Direttore pianificazione e sviluppo infrastrutture
Visite/accertamenti specifici sul comparto (data, ente, filiale, interlocutori ente nella visita, oggetto della visita, esito, non conformità/osservazioni/ raccomandazioni, eventuali diffide/ sanzioni)	Annuale	Direttore pianificazione e sviluppo infrastrutture
Istanze avviate (data, ente di riferimento, oggetto istanza, soggetti terzi coinvolti)	Annuale	Direttore pianificazione e sviluppo infrastrutture
SAL progetti avviati	Annuale	AD, Direttore pianificazione e sviluppo infrastrutture
Segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informativi (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi	Ad evento	Direttore Sistemi Informativi

Ogni violazione della normativa in materia di servizi informativi	Ad evento	Direttore Sistemi Informativi
Eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al Sistema informatico e telematico da parte di hacker esterni) – data breach con segnalazione al garante della privacy	Ad evento	DPO
La relazione del Sindaco Revisore, qualora vi siano rilievi Sindaco revisore critici relativi all'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e alla corretta amministrazione della Società.	Annuale	Sindaco revisore
Criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività istituzionale	Ad evento	Sindaco revisore
Richieste erogazioni finanziamento pubblico	Annuale	Sindaco revisore
Richieste assistenza legale inoltrate da dipendente / dirigenti per reati MOG 231	A evento	HRM
Notizie acquisite da ogni fonte circa indagini avviate o in corso per MOG 231	Ad evento	AD
Richieste di informazioni, comunicazioni, pervenute da parte della Pubblica amministrazione, Autorità di vigilanza, Autorità indipendenti, Amministrazione fiscale, Autorità giudiziaria, Partner privati concessionari di pubblico servizio.	Ad evento	AD, CFO
Comunicazioni circa conflitti di interessi rilevanti in ambito rapporti con la pubblica amministrazione	Ad evento	AD, CFO
Scheda di evidenza rapporti con l'autorità amministrative indipendenti anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti	Annuale	CFO
Eventuali modifiche intervenute rispetto i soggetti della società autorizzati rappresentarla in giudizio e/o titolari dei poteri di transigere	Annuale	CFO
Scheda di riepilogo della situazione del contenzioso ed eventuali transazioni giudiziali con indicazione degli eventuali dipendenti chiamati a rendere dichiarazioni in procedimenti giudiziari che vedono coinvolta la società	Ad evento	CFO
Elenco degli incarichi conferiti ad avvocati consulenti e segnalazione di eventuali anomalie nella determinazione dei compensi professionali	Annuale	CFO
Elenco dei soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari	Annuale	AD
Elenco delle istanze trasmesse alla pubblica amministrazione nel periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento di certificazioni, licenze, concessioni e provvedimenti di carattere amministrativo per l'esercizio delle attività della società ed evidenze della documentazione presentata a corredo	Annuale	AD
Elenco contratti con i fornitori di servizi di gestione del sistema informativo ed eventuali variazioni degli stessi	Annuale	Direttore Sistemi Informativi
Inventario aggiornato del software in uso presso la società, di quello destinato ad interfacciarsi con la pubblica amministrazione con evidenza delle licenze d'uso ed elenco dei soggetti abilitati all'utilizzo	Annuale	Direttore Sistemi Informativi
Inventario aggiornato degli strumenti hardware assegnati ai dipendenti	Annuale	Direttore Sistemi Informativi
Elenco eventuali autorizzazioni all'installazione di software diversi da quelli messi a disposizione dalla società	Annuale	Direttore Sistemi Informativi
Report con descrizione delle principali misure di sicurezza fisica, logica ed ambientale dei sistemi informatici e telematici aziendali implementate dalla società	Annuale	Direttore Sistemi Informativi
Elenco aggiornato delle figure chiave per la gestione del trattamento dei dati personali e sensibili ed evidenza delle loro nomine	Annuale	Direttore Sistemi Informativi
Manuale privacy redatto ovvero documento contenente misure di sicurezza informatica adeguate adottate dalla società	Annuale	Direttore Sistemi Informativi
Riscontro attività di formazione informazione erogata in materia privacy alle funzioni coinvolte	Annuale	Direttore Sistemi Informativi
Elenco eventuali incidenti relativi alla sicurezza dei dati personali e sensibili occorsi e relativi processi di risposta attivati	Annuale	Direttore Sistemi Informativi
Elenco criticità emerse nell'ambito del controllo dei flussi finanziari	Annuale	Sindaco revisore
Monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in tema di false comunicazioni sociali	Annuale	Sindaco revisore
Report sulle misure di vigilanza circa l'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire i revisori una concreta autonomia nelle loro funzioni di controllo	Annuale	CFO
Relazione circa budget approvato per le spese di rappresentanza da sostenere nel periodo di riferimenti	Annuale	CFO
Elenco delle note spese e delle spese di rappresentanza rimborsate in difformità rispetto alle politiche aziendali vigenti	Annuale	CFO, Sindaco revisore
Eventuali criticità emerse con riferimento alla tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili	Annuale	CFO, Sindaco revisore

Report circa disallineamenti rilevati nelle riconciliazioni di cassa ovvero anomalie o spese non giustificate	Annuale	CFO, Sindaco revisore
Criticità emerse delle verifiche sulla corrispondenza tra incassi/pagamenti e fatture emesse/ricevute, nonché su eventuali anomalie riscontrate in fase di monitoraggio sui movimenti dei rifiuti in ingresso e in uscita in relazione ai flussi di denaro corrispondenti	Ad evento	CFO, Sindaco revisore
Disallineamenti tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni	Annuale	CFO, Sindaco revisore
Mutamenti dei poteri conferiti a soggetti aziendali per l'effettuazione dei pagamenti ovvero che le soglie autorizzative previste	Annuale	CFO, Sindaco revisore
Elenco dei contratti con banche, istituti di credito e società assicurative in essere nel periodo di riferimenti e eventuali mutazioni	Annuale	CFO, Sindaco revisore
Elenco di finanziamenti ottenuti, di apertura e variazioni di condizioni di conto corrente, di stipula/variazione di polizze assicurative nel periodo di riferimento	Annuale	CFO, Sindaco revisore
Eventuali atti di transazione fiscale conclusi nel periodo di riferimento	Ad evento	CFO
Elenco Cessione/acquisizione principali asset aziendali	Annuale	CFO, Sindaco revisore
Esiti riunioni periodiche con eventuali proposte e osservazioni	Annuale	AD
Emergenza verificatesi in materia di sicurezza sul lavoro con evidenza degli interventi correttivi adottati	Annuale	DL
Elenco e monitoraggio delle controparti contrattuali diversi da partner e fornitori abituali	Annuale	CFO, Sindaco revisore
Evidenza delle eventuali anomalie rilevate nella verifica delle note spese per trasferte rimborsate i dipendenti nel periodo di riferimento	Annuale	CFO, HRM, Sindaco revisore
Eventuali disallineamenti rilevati nel controllo tra i giustificativi ed i movimenti delle carte di credito aziendali ovvero anomalie o spese non giustificate	Annuale	CFO, Sindaco revisore
Situazione del credito e del contenzioso ad esso relativo nel periodo di riferimento	Annuale	CFO, Sindaco revisore
Elenco dei soggetti e dei professionisti incaricati cui la società ha conferito mandato in occasione di accertamenti e controversie presso l'agenzia delle dogane	Annuale	CFO, Sindaco revisore
Elenco di beni suscettibili di importazione in franchigia doganale o con agevolazioni fiscali	Annuale	CFO
Eventuali segnalazioni pervenute di condanne irrogate a carico di un fornitore nell'ambito di un procedimento penale	Annuale	CFO, HRM
Principali anomalie riscontrate nei controlli qualitative e quantitative condotti sui beni e sui servizi acquistati	Annuale	CFO
In relazione ai consulenti scheda di riepilogo con oggetto della consulenza, criteri di selezione del professionista, esito della valutazione sui requisiti di professionalità, indipendenza, competenza, eventuali criticità emerse in corso di attività, importo del compenso pattuito	Annuale	CFO
Report con copia delle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva e delle relative ricevute di trasmissione	Annuale	CFO
Report con copia ultimo bilancio approvato comprensivo di nota integrative, relazione sulla gestione e relazione del revisore	Annuale	CFO
Report relativo alle chiusure semestrali	Annuale	CFO
Elenco delle agevolazioni fiscali fruite del periodo di riferimento	Annuale	CFO
Copia dei modelli F 24 di versamento dell'Iva periodica delle imposte dirette (saldo e acconti)	Annuale	CFO
Eventuale mutamento di composizione del Consiglio di amministrazione e variazioni del soggetto revisore	Annuale	CFO
Copia di eventuali accordi transattivi, accertamenti con adesione, conciliazioni, Interpelli occorsi nel periodo di riferimento	Annuale	CFO
Eventuali criticità emerse in riferimento alla fatturazione del ciclo attivo, inerenti a contestazioni da parte della clientela a causa di fatture emesse difformi rispetto alle vendite effettuate o stati di avanzamento delle stesse o a documenti di trasporto non corrispondenti a quelli inseriti in fattura	Annuale	CFO
Eventuali criticità emerse con riferimento alla fatturazione del ciclo passivo inerenti, ad esempio, al riscontro di fatture sospette o operazioni commerciali non esattamente corrispondenti alle prestazioni di servizi/cessioni di beni effettuate o dedotte nel contratto/titolo giuridico	Annuale	CFO
Elenco di operazioni straordinarie o sul capitale, di progetti di fusione, incorporazione, vendita o affitto di rami d'azienda con indicazione dei dettagli delle stesse, degli interessi sottostanti e delle finalità strategiche	Annuale	CFO
Verbal delle eventuali riunioni del Consiglio di amministrazione relative operazioni straordinarie	Ad evento	CFO, CDA
Indicazione delle ripercussioni di carattere fiscale delle operazioni straordinarie o delle cessioni di beni e asset	Ad evento	CFO, CDA
Elenco dei beni aziendali asset ceduti nel periodo di riferimento	Annuale	CFO

Sarà poi possibile comunicare all'ODV, laddove interessato, ogni proposta di aggiornamento/ integrazione/modifica al Modello Organizzativo ed ai documenti che ne costituiscono parte integrante.

4. SEGNALAZIONE CRITICITA'

Ogni Responsabile, Sindaco Revisore, dipendente di **Essere spa** è tenuto ad informare l'ODV ogni qualvolta l'evento si verifichi e tempestivamente, in ordine ad ogni anomalia, atipicità, deroga, violazione o concreto sospetto di violazione di cui sia venuto a conoscenza rispetto a: norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo e dei suoi allegati; principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Dlgs 231/01.

Oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo, i Responsabili, nonché ogni dipendente, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenuti a fornire, ogni qualvolta l'evento si verifichi e tempestivamente, all'ODV le relative informazioni:

A titolo esemplificativo, e non esaustivo:

- anomalie od atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili;
- violazione o presunta violazione delle regole previste dal modello o comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società, anche con riferimento al Codice Etico adottato;
- procedimenti disciplinari svolti, le eventuali sanzioni irrogate o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, inerenti a comportamenti posti in essere Responsabile in violazione del Modello Organizzativo, delle Procedure Aziendali rilevanti ai fini del Dlgs 231/01;
- provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Dlgs 231/2001 riguardanti la Società e i destinatari del modello, direttamente o indirettamente;
- richieste di denaro o utilità, anche non esplicite, da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio o da parte di soggetti privati;
- comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A. o da privati;
- eventuali situazioni di irregolarità relative alla legittimità alla destinazione di erogazioni pubbliche.

5. MODIFICHE AL DOCUMENTO

Il presente può subire modifiche e integrazioni in occasione di mutamenti del quadro normativo di riferimento, della parte generale e delle singole sezioni della parte speciale del Modello Organizzativo o dell'organizzazione interna della Società. L'ODV propone, se necessario, eventuali modifiche e/o integrazioni alla lista di informazioni contenuta nella presente procedura.

La violazione della presente procedura da parte dei soggetti interessati costituisce, tra l'altro, illecito disciplinare passibile di sanzione secondo la legge ed il contratto collettivo applicato.